# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

# 505ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

**(Pomeridiana)**

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI

**INDICE GENERALE**


*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . *Pag.* V-XXIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-100

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . .101-209

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . .211-229


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

# INDICE

*RESOCONTO SOMMARIO*

*RESOCONTO STENOGRAFICO*

**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . *Pag.* 1

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** . . . . . 2

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione:**

**(1514)** ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

**(58)** ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

**(112)** ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

**(197)** ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

**(282)** ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

**(501)** ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

**(961)** ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

**(1264)** ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

**(1313)** ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

**(1521)** ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

**(1715)** ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

**(1837)** ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

**(2004)** ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

*(Relazione orale):*

FRANCO Vittoria *(DS-U)* . . . *Pag.* 3, 32, 47 e *passim*
DEL PENNINO *(Misto-PRI)* . . . . . .4, 5, 22 e *passim*
CARELLA *(Verdi-U)* . . . . . 5, 58
TREDESE *(FI), relatore* . . . . . .7, 8, 24 e *passim*
CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute* . 8, 24, 31 e *passim*
BETTONI BRANDANI *(DS-U)* . . . . .10, 30, 59 e *passim*
FASSONE *(DS-U)* . . . . . 11, 12
BOLDI *(LP)* . . . . . .13, 58, 59
PASTORE *(FI)* . . . . . 15
CONTESTABILE *(FI)* . . . . . 16
ZAVOLI *(Misto)* . . . . . 17
PASSIGLI *(DS-U)* . . . . . 18, 23
D'AMICO *(Mar-DL-U)* . . . . . 20
BIANCONI *(FI)* . . . . . 25
PEDRIZZI *(AN)* . . . . . .25, 26, 53
DI GIROLAMO *(DS-U)* . . . . . .27, 45, 64 e *passim*
ROLLANDIN *(Aut)* . . . . . 28
MACONI *(DS-U)* . . . . . .29, 65, 66 e *passim*
MALABARBA *(Misto-RC)* . . . . . 30
AZZOLLINI *(FI)* . . . . . 38
TONINI *(DS-U)* . . . . . .43, 54, 55 e *passim*
BOREA *(UDC)* . . . . . 46

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

MASCIONI *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 61, 62, 63
D'ONOFRIO *(UDC)* . . . . . 76
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .11, 22, 23 e *passim*
Votazioni a scrutinio segreto . . .21, 47, 48 e *passim*
Verifiche del numero legale . . . . . 29, 73

**Discussione:**

**(2606) *Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero:***

BOSCETTO *(FI), relatore* . . . . . .77, 87, 88 e *passim*
MALABARBA *(Misto-RC)* . . . . . .78, 89, 91 e *passim*
PALOMBO *(AN)* . . . . . .81, 90, 91 e *passim*
BATTISTI *(Mar-DL-U)* . . . . . 81
FABRIS *(Misto-AP-Udeur)* . . . . . 81
VITALI *(DS-U)* . . . . . 82
COSTA *(FI)* . . . . . 84
COMPAGNA *(UDC)* . . . . . 85
STIFFONI *(LP)* . . . . . 86, 97
SALERNO *(AN)* . . . . . 86
MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . .88, 92, 93 e *passim*
* BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa* . . 88
AZZOLLINI *(FI)* . . . . . 91
MELELEO *(UDC)* . . . . . 97

**INTERROGAZIONI**

**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE . . . . . 98
MUZIO *(Verdi-U)* . . . . . 98

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003** . . . . . 99

*ALLEGATO A*

**DISEGNO DI LEGGE N. 1514:**

Articolo 6, emendamenti e ordine del giorno 101
Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno 116
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 . . . . . 122
Articolo 8 ed emendamenti . . . . . 123
Articolo 9 ed emendamenti . . . . . 126
Emendamenti alla rubrica del capo III . . . . . 134
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 . . . . . 134
Articolo 10 ed emendamenti . . . . . 137
Articolo 11 ed emendamenti . . . . . 139
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 . . . . . *Pag.* 145
Articolo 12 ed emendamenti . . . . . 146
Articolo 13, proposte di stralcio ed emendamenti . . . . . 158
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13 . . . . . 170
Articolo 14 ed emendamenti . . . . . 170
Articolo 15 ed emendamenti . . . . . 188
Articolo 16 ed emendamenti . . . . . 189
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16 . . . . . 193
Articolo 17 ed emendamenti . . . . . 194
Articolo 18 ed emendamenti . . . . . 198
Articolo 2 ed emendamenti precedentemente accantonati . . . . . 200

**DISEGNO DI LEGGE N. 2606:**

Ordini del giorno . . . . . 202
Articolo 1 . . . . . 203

**Decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337:**

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno 204
Articolo 2 ed emendamenti . . . . . 207
Articolo 3 . . . . . 208
Articolo 4 ed emendamento . . . . . 208
Articolo 5 . . . . . 209

*ALLEGATO B*

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 211

**INSINDACABILITÀ**

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione . . . . . 223

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 223
Assegnazione . . . . . 225
Presentazione di relazioni . . . . . 225

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti . . . . . 225

**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti . . . . . 226

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 99
Interrogazioni . . . . . 226

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

# RESOCONTO SOMMARIO

## Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 15,31.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 dicembre.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1514)** ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

**(58)** ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

**(112)** ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

**(197)** ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

**(282)** ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

**(501)** ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

**(961)** ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

**(1264)** ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

**(1313)** ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

**(1521)** ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

**(1715)** ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

**(1837)** ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

**(2004)** ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge n. 1514, ricordando che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 5. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.1, 6.18, 6.21, 6.107, 6.103 (limitatamente alla lettera *c*) e 6.5.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. L'emendamento 6.35 propone la soppressione del divieto di revoca del consenso successivo alla fecondazione ma prima dell'impianto dell'embrione, impropriamente a suo parere equiparato ad un bambino da taluni senatori nel corso della seduta antimeridiana. Come del resto conferma il parere contrario della Commissione giustizia sul punto, la norma fa ipotizzare il ricorso ad un trattamento sanitario coatto, che è contrario alla Costituzione, alla dignità della donna e ad una concezione della maternità come scelta libera e responsabile. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dentamaro e Togni).*

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. L'emendamento 6.108 fornisce un elemento di chiarezza sulla prospettazione dei costi economici per quanto riguarda le strutture pubbliche. L'emendamento 6.111, su cui chiede la votazione mediante scrutinio segreto, nel consentire la revoca del consenso, scongiura il ricorso ad un trattamento sanitario obbligatorio che è palesemente contraddittorio con l'articolo 32 della Costituzione. *(Applausi del senatore Malabarba).*

CARELLA *(Verdi-U)*. L'emendamento 6.37 pone in evidenza un problema di tecnica legislativa per la palese inapplicabilità dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6. Infatti, il divieto di revoca del consenso deve essere correlato con il divieto di crioconservazione degli embrioni di cui all'articolo 14, comma 1, il che pone il medico di fronte ad una delicata situazione in caso di indisponibilità all'impianto. *(Applausi del senatore Martone).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Nell'esprimere il parere contrario a tutti gli emendamenti, chiarisce che il divieto della revoca del consenso, analogamente ad altre norme del codice civile concernenti la famiglia, in assenza di una sanzione specifica e soprattutto dell'alta improbabilità della sua evenienza, rappresenta un'indicazione per il contenzioso privatistico, ad esempio per l'addebito della responsabilità in caso della separazione dei coniugi. *(Applausi dei senatori Pastore e Salzano).*

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.1, 6.103, 6.5, 6.18 e 6.21 sono improcedibili. L'emendamento 6.105 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 6.100, 6.101, 6.102, 6.2 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 6.3), 6.4 (identico al 6.104), 6.6, 6.7 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 6.8 e del 6.9), 6.11, 6.12 (identico ai successivi 6.106, 6.13, 6.14 e 6.15), 6.16, 6.17, 6.20, 6.22 (identico al 6.23), 6.25 e 6.26 (identico al 6.108).*

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Chiede che l'emendamento 6.107 sia votato ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, in quanto se la procreazione medicalmente assistita è assimilata ad un intervento terapeutico deve essere ricompresa nei livelli essenziali di assistenza.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 6.107.*

PRESIDENTE. L'emendamento 6.29 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Gli emendamenti 6.32 e 6.109 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 4.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.28, 6.30, 6.31 e 6.33.*

FASSONE *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole agli emendamenti soppressivi del terzo periodo del comma 3, che consente la revoca della volontà all'impianto solo fino al momento della fecondazione dell'ovulo, ma non disciplina il caso in cui il consenso venga comunque revocato in una fase successiva. Ciò determina una *impasse* dal punto di vista giuridico e pratico, in quanto se viene esclusa la possibilità di impiantare coattivamente l'embrione, poiché ciò violerebbe la dignità della persona, non si può comunque procedere alla crioconservazione. Pertanto, la struttura così rigorosamente punitiva del provvedimento determinerà il danno biologico che avrebbe voluto evitare. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 6.34, con preclusione della seconda parte dello stesso e del 6.35. Sono inoltre respinti gli emendamenti 6.36 e 6.110, tra loro identici.*

BOLDI *(LP)*. Annuncia il voto favorevole sul emendamento 6.37 sostitutivo della disposizione sulla revoca del consenso, che come formulata non potrà che essere disattesa. Infatti, se la donna rifiuta di impiantare l'embrione il medico sarà costretto a violare la legge, che vieta sia la soppressione che la crioconservazione dell'embrione stesso. Pertanto, non essendo incontrovertibile l'interpretazione del relatore, secondo il quale una lettura analogica del terzo comma dell'articolo 14 consentirebbe la conservazione dell'embrione, la soluzione del problema sarà in definitiva affidata alla scienza e alla coscienza dei medici. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del senatore Petrini).*

PASTORE *(FI)*. Il Gruppo di Forza Italia voterà contro gli emendamenti sostitutivi, nella consapevolezza che essendo ripugnante l'ipotesi di un impianto coattivo, il testo in discussione è assimilabile ad una legge imperfetta, cioè priva di sanzione giuridica sia nei confronti della donna, sia nei confronti del medico. È tuttavia opportuno mantenere tale disposizione, perché sottolinea l'alto valore morale di tali scelte. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

CONTESTABILE *(FI)*. L'assoluta contrarietà al disegno di legge in discussione, in dissenso dal proprio Gruppo, lo ha indotto a non partecipare alle precedenti votazioni, ma in questo caso particolare voterà a favore dell'emendamento in quanto il testo dell'articolo determina conseguenze paradossali, teoricamente fino all'atrocità giuridica di un trattamento sanitario obbligatorio; né appare scontata l'inapplicabilità delle sanzioni in capo al medico. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Crema, Del Pennino, Zanda e Manzione).*

ZAVOLI *(Misto)*. Non parteciperà alla votazione per segnalare l'estrema problematicità della materia, il cui alto profilo morale avrebbe richiesto un confronto scevro da pregiudiziali ideologiche ed appartenenze politiche, ma nel quale ciascuno, anche grazie allo scrutinio segreto, po-

tesse rispondere soltanto alla propria libertà di coscienza. Al contrario, dedurre dall'esito di tali votazioni elementi sulla compattezza degli opposti schieramenti inficia il valore delle questioni in esame ma anche la dignità dell'attività legislativa. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema).*

PASSIGLI *(DS-U)*. Dichiara il voto a favore degli emendamenti che propongono una formulazione sostitutiva in ordine alla questione della revoca del consenso ed invita ad esprimere un voto secondo coscienza per eliminare una norma in primo luogo iniqua, mediante la quale si esercita, proprio in virtù del suo valore programmatico, una forte pressione di natura morale ed etica sulla donna in un momento di particolare travaglio, ma soprattutto irragionevole. Oltre infatti ad apparire incomprensibile il favore assegnato di fatto all'aborto, si pone il medico, in caso di revoca intervenuta dopo la fecondazione dell'ovulo, in posizione di grande incertezza in ordine all'eventuale conservazione o soppressione dell'embrione, entrambe vietate dalla legge. *(Applausi dei senatori Tonini e Zavoli).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Appare paradossale la scarsa considerazione che la norma relativa alla revoca assegna all'embrione, alla cui tutela è finalizzato al contrario il provvedimento nel suo complesso, a dimostrazione dell'utilizzo strumentale che ne fa chi difende strenuamente la legge. Infatti, non è chiaro cosa accada all'embrione in caso di revoca intervenuta dopo la fecondazione, considerato che la normativa vieta la crioconservazione, se non in casi di grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna. Dichiara pertanto voto favorevole sugli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Battisti, Crema e Pagliarulo).*

*Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l'emendamento 6.37 (identico ai successivi 6.111 e 6.38). Sono quindi respinti gli emendamenti 6.39 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 6.40), 6.42 (identico al 6.43), 6.44 e 6.46. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DEL PENNINO (Misto-PRI), sono respinti gli emendamenti 6.41 e 6.47. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PASSIGLI (DS-U), è respinto l'emendamento 6.45.*

TREDESE, *relatore*. Presenta l'ordine del giorno G6.100 *(v. Allegato A).*

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Lo accoglie.

BIANCONI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole di Forza Italia all'articolo 6 che introduce un necessario spartiacque alla possibilità di revoca del consenso in considerazione dell'inizio della vita cui dà luogo la fecondazione. Peraltro, è del tutto infondata l'ipotesi di un trattamento coattivo

sulla donna ed è invece percorribile la strada della crioconservazione, che può essere precisata in fase di elaborazione delle linee guida. *(Applausi del senatore Borea).*

PEDRIZZI *(AN)*. Una più attenta lettura della normativa esclude la possibilità di procedere obbligatoriamente all'impianto di un embrione malato laddove si affida al medico la possibilità di decidere di non procedere alla procreazione assistita per motivi di ordine medico-sanitario e si consente la crioconservazione in casi di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna. Peraltro anche l'articolo 6 è ispirato alla stessa volontà di tutela dell'embrione che pervade tutta la normativa, laddove mediante un articolato procedimento di consenso informato la donna viene messa a conoscenza, tra l'altro, anche dell'impossibilità di effettuare la diagnosi preimpianto, evitando in tal modo, come del resto avviene in natura, una pericolosa selezione degli embrioni sani e a discapito di quelli malati foriera di imprevedibili conseguenze, restando in ogni caso aperta – come è per tutte le donne che effettuano l'amniocentesi – la strada dell'aborto terapeutico in caso di malformazioni del feto. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Dichiara la contrarietà dei Democratici di sinistra all'articolo 6 in quanto sarebbe preferibile in primo luogo affidare ad una *équipe* di operatori, anziché ad un medico, la fase relativa all'informazione sulle tecniche di fecondazione assistita; in secondo luogo in quanto il costo dell'intervento viene posto in capo ai pazienti in caso di ricorso a strutture private autorizzate anziché al Servizio sanitario nazionale; infine, in quanto in tutti i trattamenti sanitari è possibile esercitare la revoca fino al momento dell'esecuzione del trattamento. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Manzione).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'articolo 6 che prevede un rigoroso percorso per l'espressione di un consenso informato al fine, anche in questo caso come in tutto il disegno di legge, di tutelare efficacemente l'embrione. *(Applausi del senatore Chincarini).*

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è approvato l'articolo 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 7.5 e 7.14.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'emendamento 7.1 propone una formulazione sostitutiva dell'articolo prevedendo per l'elaborazione delle linee guida, l'istituzione di una commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione, incaricata di approfondire la ricerca teorica e il dibattito cul-

turale sulla questione e ispirata ai principi della pluralità delle scelte sulla sessualità, dell'autodeterminazione femminile e della non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 tendono a modificare l'impostazione per la definizione da parte del Ministro della salute delle linee guida, che contraddice gli indirizzi della comunità scientifica internazionale in materia. Le linee guida infatti non possono avere valore vincolante perché debbono muovere dal presupposto di salvaguardare la libertà terapeutica del medico di fronte ai singoli casi.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Presenta l'ordine del giorno G7.100 *(v. Allegato A)*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC), è respinto l'emendamento 7.1. Risultano altresì respinti gli emendamenti 7.2 (sostanzialmente identico al 7.100), 7.3, 7.4 e 7.6 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 7.101).*

PRESIDENTE. L'emendamento 7.5 improcedibile.

*Il Senato respinge gli emendamenti 7.7, 7.102, 7.9 (identico al 7.10 ed al 7.11) e 7.12 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 7.13 e 7.103).*

PRESIDENTE. L'emendamento 7.14 è improcedibile.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno G7.100.

*Il Senato approva l'articolo 7 e respinge l'emendamento 7.0.104.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda che l'emendamento 8.8 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 8.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Invita il senatore Gubert a ritirare gli emendamenti 9.109 e 9.110. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 9.100 al 9.10.*

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 9.11 e 9.105, tra loro identici, sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 6 e che gli emendamenti 9.13 e 9.106, anche essi tra loro identici, sono preclusi dall'approvazione degli articoli 4 e 6.

*Il Senato respinge gli emendamenti 9.12, 9.14 (identico agli emendamenti 9.15, 9.16 e 9.107) e 9.108, identico all'emendamento 9.17 (con conseguente preclusione dell'emendamento 9.25).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.109 e 9.110 si intendono decaduti.

*Il Senato respinge l'emendamento 9.18, identico ai successivi 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23.*

PRESIDENTE. L'emendamento 9.24 è precluso dalla non approvazione dell'emendamento 4.0.2.

*Il Senato approva l'articolo 9.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti Cap. 1 e Cap. 2 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 6.11. Gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 4. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 10.1, 10.100 (con conseguente preclusione del 10.3), 10.2, 10.101 e 10.4. Il Senato approva l'articolo 10.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione

bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.1 e 11.100a.

AZZOLLINI *(FI)*. La Commissione bilancio considera necessario l'emendamento 11.100 del relatore. Coglie l'occasione per comunicare il parere di nulla osta della stessa Commissione sugli emendamenti proposti dal relatore agli articoli 2 e 18.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'11.100.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 11.1 e 11.100a sono improcedibili.

*Il Senato respinge gli emendamenti 11.101, 11.102 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 11.3), 11.4 (identico all'11.103 ed all'11.5), 11.6, 11.7 (con conseguente preclusione dell'11.10), 11.104, 11.9 e 11.8. Il Senato approva l'emendamento 11.100 (testo 2) e l'articolo 11 nel testo emendato. Risulta invece respinto l'emendamento 11.0.1.*

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.105 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.7, 12.9 e 12.102, ma che i primi due sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 7 e l'ultimo dalla non approvazione dell'emendamento 4.0.1.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 12.1 al 12.13 (identico al 12.106). Vengono quindi respinti gli emendamenti 12.107 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 12.15), 12.16 (identico al 12.108), 12.17, 12.18, 12.109 e 12.19.*

PRESIDENTE. L'emendamento 12.20 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

*Il Senato respinge gli emendamenti 12.21, 12.22 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 12.110),*

*12.111, 12.23, 12.24, 12.25 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 12.26), 12.29 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 12.112 e 12.28), 12.30, 12.33, 12.31 (identico al 12.32), 12.34 e 12.35 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 12.113).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TONINI (DS-U), il Senato approva l'articolo 12.*

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario sulla proposta di stralcio dell'articolo 13.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge la proposta di stralcio S13.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti e della proposta di stralcio ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 13.2 al 13.10, nonché la proposta di stralcio S13.101.*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 13.101 con il quale si consente l'utilizzazione per finalità terapeutiche, con il consenso della coppia, di embrioni soprannumerari, previo accertamento della sopraggiunta non vitalità degli stessi. La proposta ha lo scopo di non precludere gli sviluppi della ricerca sulle cellule staminali. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BOREA *(UDC)*. Dichiara voto contrario all'emendamento 13.101, nella considerazione che gli embrioni non possono essere prodotti per disporre di un serbatoio di cellule staminali. Occorre porsi il problema morale della sorte degli embrioni criocongelati. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Zappacosta).*

*Il Senato respinge gli emendamenti 13.101, 13.11 (identico al 13.12), 13.15 (identico al 13.102), 13.17 e 13.16. Con distinte votazioni, la prima a scrutinio segreto e la seconda nominale elettronica, entrambe chieste dalla senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 13.13 e 13.14.*

PRESIDENTE. Ricorda che il prescritto numero di senatori ha chiesto la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 13.103.

*Con votazione a scrutinio segreto il Senato respinge l'emendamento 13.103. Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 13.18 al 13.28. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 13.29. Risultano quindi respinti gli emendamenti 13.30, 13.31 e 13.32.*

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. L'articolo 13 impedisce la ricerca sulle cellule staminali, anche se condotta con il metodo che consente di ottenerle senza sviluppo di embrioni umani. Chiede la votazione scrutinio segreto dell'emendamento 13.33 per consentire una ricerca giudicata corrispondente ai principi etici anche dalla commissione Dulbecco.

*Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l'emendamento 13.33. Vengono respinti anche gli emendamenti 13.34, 13.35, 13.36, 13.37 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 13.105), 13.38 e 13.39.*

PEDRIZZI *(AN)*. Dichiara il voto favorevole all'articolo 13 che consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione vietando però la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, ogni forma di selezione a scopo eugenetico, gli interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo e la fecondazione di un gamete umano con uno di specie diversa. I cattolici, che considerano questa legge imperfetta, ma apprezzabile come strumento di riduzione del danno, votano convintamente a favore dell'articolo 13 che rafforza la tutela dell'embrione. *(Applausi del senatore Borea).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TONINI (DS-U), il Senato approva l'articolo 13. Viene quindi respinto l'emendamento 13.0.1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TONINI *(DS-U)*. L'emendamento 14.4 propone la soppressione del comma 1 dell'articolo che, in maniera contraddittoria sotto il profilo etico e giuridico, vieta la crioconservazione degli embrioni ma conferma la possibilità del ricorso all'aborto, stabilendo una inaccettabile graduazione di tutela a vantaggio dei primi e a discapito dei feti.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Nel confermare la validità scientifica dell'individuazione del limite di tre embrioni per l'impianto, al fine di evitare i cosiddetti sovrannumerari e per aumentare le possibilità di successo delle tecniche di fecondazione assistita, esprime parere contrario sugli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme al relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 14.1 (identico al 14.2, al 14.3, al 14.4 e al 14.5).*

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 14.60 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiede la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14.7, che consentirebbe di proseguire la crioconservazione degli embrioni per evitare le ripetute stimolazioni ormonali dannose per la salute della donna. In tal modo si continuerebbe altresì ad assicurare il controllo delle strutture private e si scoraggerebbe il prevedibile turismo procreativo verso centri all'estero. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Crema).*

*Con votazione a scrutinio segreto, è respinto l'emendamento 14.7 (identico al 14.100).*

CARELLA *(Verdi-U)*. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni prevista dall'emendamento 14.101 cerca di correggere una disposizione legislativa la cui imperfezione è riconosciuta persino da alcuni esponenti della maggioranza.

*Il Senato respinge l'emendamento 14.8 (identico al 14.101).*

BOLDI *(LP)*. L'emendamento 14.102, su cui chiede la votazione a scrutinio segreto, propone attraverso la crioconservazione degli zigoti una mediazione accettabile anche per quanti ritengono prevalente la tutela degli embrioni. Inoltre, l'emendamento prevede la costituzione di un comitato di cinque esperti presso il Ministero della salute per la fissazione delle linee guida in vista dell'applicazione concreta della normativa. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC e del senatore De Paoli).*

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento della senatrice Boldi, che propone una soluzione corretta dal punto di vista scientifico ed etico anche per quella parte del mondo cattolico secondo cui la vita comincia contestualmente alla fecondazione. Il congelamento degli zigoti, in una fase quindi precedente alla fusione del patrimonio genetico, consente ai medici di operare secondo la deontologia professionale e di calibrare gli interventi sulla base della situazione specifica dei pazienti. *(Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Boldi).*

*Il Senato, con votazione a scrutinio segreto, respinge l'emendamento 14.102. Sono altresì respinti gli emendamenti 14.12 prima parte (con con-*

*seguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 14.103), 14.19, 14.105 e 14.29 (identico al 14.30). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MACONI (DS-U), sono altresì respinti gli emendamenti 14.20 (identico al 14.21 e al 14.22), 14.23 (identico al 14.24 e al 14.104) e 14.26 (identico al 14.27 e al 14.28).*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Sollecita l'approvazione del 14.31, che elimina il limite della produzione e dell'impianto di tre embrioni, imposta senza alcuna distinzione per la situazione dei singoli pazienti e quindi senza alcuna scelta discrezionale per i medici, secondo il codice di deontologia professionale. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).*

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MACONI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 14.31 e 14.35. Sono altresì respinti gli emendamenti 14.106, 14.107, 14.108, 14.33 (identico al 14.34, al 14.109 e al 14.110), 14.111 (identico al 14.112), da 14.36 a 14.43, 14.44 (identico al 14.45, 14.46 e 14.114), 14.47, 14.49, 14.51 (identico al 14.52, al 14.115 e al 14.116), 14.117, 14.53 (identico al 14.54, al 14.118 e al 14.119), da 14.55 a 14.57. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TONINI (DS-U), è quindi approvato l'articolo 14.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. È contrario agli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme al relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 15.100 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 15.1) e 15.101 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 15.2) e approva l'articolo 15.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sull'emendamento 16.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TREDESE, *relatore*. E' contrario agli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 16.1 (identico al 16.2, al 16.4 e al 16.102), 16.3, 16.5, 16.6, 16.7 (identico al 16.103), 16.104 (identico al 16.8 e 16.105) e approva l'articolo 16.*

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.1 è improcedibile.

*È respinto l'emendamento 16.0.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme al relatore.

*Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 17.1 (identico al 17.2, al 17.3 e al 17.100), 17.4, 17.6, 17.9 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 17.101), 17.10, 17.11 (identico al 17.12 e al 17.102). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è approvato l'articolo 17.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione parere contrario sull'emendamento 18.1 e parere condizionato sul 18.101a.

TREDESE, *relatore*. Premesso che i due emendamenti del relatore hanno portata tecnica, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 18.100a ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.100a è decaduto. Inoltre, l'emendamento 18.1 è improcedibile.

*Il Senato approva l'emendamento 18.100 (testo 2).*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. L'emendamento 18.101a tende a dare concretezza, dal punto di vista della dotazione economica, alle ripetute affermazioni concernenti la tutela della vita umana e di tutti i soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita. Insiste pertanto per la sua votazione.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-*bis *del Regolamento, respinge l'emendamento 18.101a. Sono quindi*

*approvati l'emendamento 18.101 (testo 2) e l'articolo 18, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

TREDESE, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il parere del relatore.

*Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.7, 2.101a e 2.102. Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 (testo 2). È quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Chiede alla Presidenza di valutare se sia possibile procedere alla votazione del provvedimento nel corso della seduta.

PRESIDENTE. Prendendo atto della contrarietà espressa da alcuni Gruppi, rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani, come convenuto in Conferenza dei Capigruppo. Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,34, è ripresa alle ore 18,52.*

## Presidenza del vice presidente SALVI

**Discussione del disegno di legge:**

**(2606) *Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero***

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Boscetto a svolgere la relazione orale.

BOSCETTO, *relatore*. Illustra il decreto-legge n. 337, che muove dalla necessità di assicurare ai familiari e alle vittime militari e civili dei recenti attentati terroristici di Nassiriya ed Istanbul misure di sostegno economico non concedibili sulla base della legislazione vigente. Grazie alla disposizione in esame, i benefici previsti per le vittime di atti terroristici, di cui il provvedimento eleva l'importo a 200.000 euro per gli eventi verificatisi dopo il 1º gennaio 2003, potranno essere erogati anche ai familiari delle vittime ed ai feriti nell'adempimento del proprio dovere a seguito di eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA *(Misto-RC)*. l riconoscimento della necessità di adottare un decreto-legge per concedere provvidenze economiche ai familiari delle vittime della strage di Nassiriya non fa venir meno la richiesta di assunzione di responsabilità da parte del Governo in relazione alla partecipazione di un contingente militare non ad una missione umanitaria in Iraq, ma ad un'azione di sostegno degli Stati Uniti in uno scenario di guerra, nel quale la popolazione si oppone all'occupazione militare e la disarticolazione della società ha aperto spazi di azione al terrorismo. Il Governo deve inoltre rispondere sulle erronee valutazioni circa la sicurezza della zona e quindi sulla mancata adozione delle necessarie precauzioni rispetto ai rischi della base italiana a Nassiriya, visto che il SISMI ben cinque settimane prima della strage avvertiva dell'imminenza di un attacco contro quella base. Nel merito del provvedimento annuncia la presentazione di emendamenti tesi ad assicurare parità di trattamento per tutte le vittime ed i feriti a seguito della partecipazione a missioni internazionali all'estero. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).*

PALOMBO *(AN)*. Auspica la corresponsione di almeno il 90 per cento della somma liquidabile entro la fine dell'anno. *(Applausi dal Gruppo AN).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Il Gruppo voterà a favore del provvedimento, che assicura il necessario sostegno economico ai familiari delle vittime delle stragi ed apprezza l'emendamento presentato dal Governo, che recepisce parzialmente le proposte avanzate in Commissione per un incremento dello stanziamento. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

FABRIS *(Misto-AP-Udeur)*. Annunciando il voto favorevole sul disegno di legge, ribadisce la solidarietà e la riconoscenza alle famiglie dei caduti e a tutti i militari impegnati in missioni all'estero; il sostegno espresso alla partecipazione italiana al ripristino della pace e della civile convivenza in Iraq non elimina tuttavia l'esigenza di garantire la sicurezza dei militari impegnati, mentre il rispetto delle vittime esige che il Governo spieghi come sia stato possibile quell'attentato, se sia stata effettivamente

segnalata una situazione di pericolo e se siano state approntate tutte le precauzioni necessarie.

VITALI *(DS-U)*. Nel preannunciare il voto favorevole dei Democratici di sinistra sul provvedimento che dispone l'immediato risarcimento economico ai familiari delle vittime e ai feriti negli attentati di Nassiriya e Istanbul, sottolinea l'esigenza inderogabile di procedere ad una discussione parlamentare sulle modalità e sulle cause del recente attentato in Iraq, alla luce anche delle notizie circa l'esistenza di un rapporto dei servizi di sicurezza che segnalava i rischi di attentato, nonché sulla situazione di forte tensione internazionale e, in particolare, sugli obiettivi della missione italiana in Iraq, in considerazione dello stato di guerra esistente nel Paese e della necessità di favorire una transizione democratica. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Pellicini).*

COSTA *(FI)*. Esprime apprezzamento al Governo per il tempestivo intervento di risarcimento, opportunamente adeguato dal punto di vista economico, alle famiglie delle vittime militari e civili del recente attentato di Nassiriya e per l'estensione anche alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, auspicando che siano evitati passaggi burocratici nell'effettiva erogazione degli indennizzi. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara).*

COMPAGNA *(UDC)*. Auspica una celere erogazione degli indennizzi previsti nell'opportuno decreto-legge per i familiari delle vittime e dei feriti degli attentati terroristici. Quanto al prosieguo della missione, non sono venute meno le ragioni che hanno motivato il Governo e il Parlamento ad autorizzarla e pertanto sulla questione invita le forze politiche ad esprimere le proprie valutazioni evitando qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Auspica inoltre che vengano quanto prima chiarite in un dibattito parlamentare le preoccupanti insinuazioni circa l'esistenza di segnalazioni relative all'attentato di Nassiriya. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

STIFFONI *(LP)*. Nel preannunciare il voto favorevole della Lega sul provvedimento che dispone interventi urgenti in favore delle vittime militari e civili in particolare del recente attentato terroristico di Nassiriya, sottolinea la necessità di non dimenticare i molti servitori dello Stato vittime nel corso degli ultimi trenta anni del terrorismo, venendo incontro alle esigenze delle famiglie alle quali in molti casi non è stata assicurata neanche giustizia. *(Applausi dai Gruppi LP e UDC).*

SALERNO *(AN)*. Manifesta preoccupazioni e perplessità sulla permanenza in Iraq del contingente italiano della Croce rossa, composto per gran parte da volontari, nonostante la decisione della Croce rossa internazionale di ritirarsi da quel territorio dopo gli attentati subiti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, *relatore*. Rinuncia alla replica.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si rimette alle considerazioni espresse nella relazione.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivide le preoccupazioni per l'incolumità dei componenti il contingente della Croce rossa italiana in Iraq, sottolineando però che si tratta di un'azione umanitaria presente in tutti gli scenari di guerra e che il Governo, allo stato, non ritiene di intervenire d'autorità.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

TIRELLI, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno G100 *(v. Allegato A)*.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G1 e favorevole all'accoglimento come raccomandazione del G100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È contrario sul G1. Quanto al G100, assicura che non c'è necessità di attivare l'istituto dell'anticipazione del 90 per cento essendo in grado di procedere immediatamente all'erogazione complessiva dei benefici.

PALOMBO *(AN)*. Ritira pertanto l'ordine del giorno G100.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Mantiene l'ordine del giorno G1 che impegna il Governo a porre fine ad una disparità di trattamento nei confronti dei familiari delle vittime militari, dei feriti o degli ammalati nell'adempimento del proprio dovere in patria e all'estero nel corso degli ultimi decenni, privi in molti casi di ogni tipo di indennizzo.

*È quindi respinto l'ordine del giorno G1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti ed invita il senatore Azzollini ad una integrazione del parere sugli ulteriori emendamenti.

AZZOLLINI *(FI)*. Esprime parere di nulla osta sull'emendamento 1.500 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha

espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Trasforma nell'ordine del giorno G1.100 *(v. Allegato A)* gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 impegnando il Governo a sanare la situazione di inaccettabile disparità riguardante il trattamento economico riservato ad un gran numero di vittime, feriti e a ammalati nell'adempimento del proprio dovere in patria o in territorio estero.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 1.500 estende i benefici previsti dalla legge anche ai civili italiani che abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli attentati di Nassiriya ed Istanbul.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 1.103 e 1.500 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G1.100

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Chiede la votazione dell'ordine del giorno.

*Il Senato respinge l'ordine del giorno G1.100 ed approva gli emendamenti 1.500 e 1.103.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

BOSCETTO, *relatore*. Ritira l'emendamento 2.1. Il 2.500 è una modifica di natura tecnica.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.500.

*Il Senato approva l'emendamento 2.500.*

PRESIDENTE. All'articolo 3 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, mentre all'articolo 4 è stato presentato solo l'emendamento 4.100 che è precluso dall'approvazione dell'1.500. Passa alla votazione finale.

PALOMBO *(AN)*. Dichiara il voto convintamente favorevole del Gruppo alla conversione del decreto-legge, tempestivo segno della riconoscenza dello Stato italiano ai militari e ai civili vittime e feriti negli ultimi attentati terroristici, ribadendo le ragioni che hanno ispirato la missione

italiana in Iraq e la necessità di sconfiggere il terrorismo nel suo tentativo di alterare la convivenza tra i popoli. Occorre altresì respingere i tentativi di gettare discredito sulla missione militare italiana che rappresentano mere speculazioni, analoghe a quelle poste in essere in occasione di altri interventi italiani all'estero. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Scotti).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. È importante che nell'individuazione di misure di risarcimento delle vittime di attentati terroristici e dei caduti feriti nel corso di operazioni militari internazionali non si creino differenze di trattamento. In particolare, occorre tenere conto della gravità degli effetti derivanti dalla contaminazione da uranio impoverito, che ha colpito, oltre alle popolazioni civili, anche i militari e i volontari: occorre abbattere una catena vergognosa di depistaggi e di omertà che stride con la retorica patriottica sugli eroi italiani caduti nell'adempimento del servizio. Per tali ragioni, i senatori di Rifondazione comunista si asterranno nella votazione del provvedimento.

STIFFONI *(LP)*. Annuncia il voto favorevole della Lega.

MELELEO *(UDC)*. Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2606, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.*

## Per lo svolgimento di un'interrogazione

MUZIO *(Verdi-U)*. Chiede alla Presidenza di sollecitare al Ministro dell'ambiente la risposta all'interrogazione 3-00178, presentata il 9 novembre 2001, ad un anno dall'esondazione del Po del 2000, sui rischi connessi alla presenza in prossimità del fiume di ingenti quantità di rifiuti radioattivi della centrale di Trino Vercellese.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Governo. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 dicembre.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,31).*

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Magnalbò, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, De Zulueta, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Dini, Forcieri, Gubetti, Marino e Nieddu, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mancino, per partecipare ad un convegno; Cortiana, per partecipare ad un convegno internazionale; Michelini, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,36).*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1514)** ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

**(58)** ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

**(112)** ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

**(197)** ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

**(282)** ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

**(501)** ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

**(961)** ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

**(1264)** ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

**(1313)** ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

**(1521)** ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

**(1715)** ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

**(1837)** ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

**(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 1514, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro, e nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1514.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 6.35, che intende dare alla donna la possibilità di revocare il consenso dopo la fecondazione e prima dell'impianto dell'embrione nell'utero. Il divieto previsto dal testo è insostenibile e impraticabile, tanto che la Commissione giustizia ha espresso un parere negativo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6. È uno di quei casi in cui la convinzione etica urta contro i diritti più elementari.

Ipotizziamo che tra il momento della fecondazione e quello del trasferimento dell'embrione nell'utero succeda qualcosa di importante per la donna, come la morte del *partner* o la scoperta di una malattia, che ragioni diverse la inducano a un ripensamento e, conseguentemente, non voglia più proseguire la pratica di fecondazione. Cosa succede in questo caso alla donna che non si presenta nella struttura al momento in cui era stato previsto l'impianto? Cosa deve fare il medico?

Il medico non può congelare gli embrioni perché questo è vietato, non può distruggerli perché questo è vietato, non può utilizzarli per la ricerca scientifica perché ciò è vietato. L'unica soluzione è il trattamento coatto, cioè un atto di violenza contrario alla Costituzione, magari da compiere con l'aiuto della forza pubblica contro la volontà della donna. Si arriverebbe dunque all'impianto forzoso di embrioni nell'utero della donna, salvo consentirle poi di abortire un feto di qualche settimana.

È possibile legiferare inserendo nell'ordinamento una tale atrocità? Colleghe e colleghi vi invito a riflettere su uno dei passaggi più importanti e cruciali della legge. È qualcosa di insopportabile che lede non solo la salute ma anche la dignità, la responsabilità morale della donna, riproponendo un conflitto che pensavamo superato da tempo con la legge n. 194 del 1978. Si torna a punire la donna; si torna a considerare la donna un semplice contenitore, privandola di dignità giuridica ed etica. È una norma punitiva, che esprime disprezzo per la salute della donna e incentiva l'aborto.

Si dice no alla diagnosi preimpianto perché si «ammazzerebbero» embrioni; la senatrice Alberti Casellati questa mattina parlava degli embrioni come fossero bambini: siamo davvero al terrorismo psicologico. Si dice invece sì all'aborto terapeutico. Voglio che le italiane e gli italiani sappiano che si preferisce dire no alla diagnosi preimpianto e dire sì all'aborto terapeutico. La maternità torna allora ad essere un destino, non più una scelta responsabile e libera, in base ad una conquista di anni recenti. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dentamaro e Togni).*

DEL PENNINO *(Misto-PRI). (Commenti dai Gruppi FI e AN).* Signor Presidente, so che i colleghi sono un po' annoiati dal mio desiderio di illustrare gli emendamenti.

MARITATI *(DS-U).* Soltanto alcuni.

DEL PENNINO *(Misto-PRI).* Spero però che abbiano la compiacenza di consentirmi quanto meno di esprimere le valutazioni che ritengo di dover formulare intorno all'articolo 6 per evidenziare alcuni aspetti assolutamente incongruenti.

Innanzitutto, voglio far presente una norma, contenuta nel secondo comma di questo articolo, che sarà causa di contenzioso e di dubbi interpretativi che non potranno non fare di questa legge un ulteriore strumento che riempirà le aule giudiziarie. Mi riferisco a quella relativa alla previsione che alla coppia debbano «essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.».

Per «la contraddizion che nol consente», quando affermiamo questo implicitamente diciamo che nelle strutture pubbliche non vi sono costi e poi, invece, abbiamo una norma di copertura che non prevede che siano stanziati fondi per sostenere l'onere di questi interventi di procreazione assistita all'interno delle strutture pubbliche.

Mi domando se, domani, una coppia che richiederà alle strutture pubbliche di poter praticare un intervento di fecondazione assistita non sarà titolata da questo comma dell'articolo 6 a richiedere al Servizio sanitario nazionale e alla Regione il rimborso delle spese, aprendo quindi inevitabilmente un contenzioso che si moltiplicherà in numerosi casi.

Ma questo è un aspetto di incongruenza e di insipienza di tecnica legislativa.

Il nodo dell'articolo 6 è rappresentato dall'ultimo periodo del terzo comma, poc'anzi richiamato dalla senatrice Franco, cioè dall'affermazione che la volontà di procedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita «può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati» solo «fino al momento della fecondazione dell'ovulo.».

Qui si pongono due ordini di problemi. Il primo è quello cui già ha accennato la collega Franco, ossia quali siano le procedure attraverso le quali si dovrà garantire che questa volontà non possa essere più revocata e che la volontà iniziale, invece, debba essere attuata. Il trattamento sani-

tario obbligatorio? Ma una norma di questo genere è in palese contraddizione con l'articolo 32 della Costituzione.

Infatti, se la previsione dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 6 fosse interpretata come un'ipotesi generica noi cozzeremmo contro la previsione dell'articolo 32, per il quale nessun trattamento sanitario può essere imposto se non esplicitamente per legge. *(Brusìo in Aula).*

Presidente, le chiederei la cortesia di pregare i colleghi ...

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo. Per favore!

DEL PENNINO *(Misto-PRI).* Si tratterebbe infatti di un trattamento sanitario non esplicitamente previsto da una norma.

Se invece con tale previsione s'intende dire che la donna deve comunque procedere all'impianto dell'embrione, siamo in presenza di un trattamento che vìola la dignità della persona umana e quindi l'altra previsione del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione.

Siamo pertanto in presenza di una norma che essendo così chiaramente incostituzionale provocherà, da parte di chi sarà costretto a dover ad essa sottostare, ricorsi alla Corte che faranno giustizia di quello che oggi voi volete approvare.

Ma vi è anche un problema dal punto di vista del medico, che è stato sottolineato dalla Commissione giustizia nelle sue incongruenze. Di fronte al cambiamento di volontà della donna, cosa deve fare il medico? Non può crioconservare l'embrione, perché l'abbiamo vietato; non può utilizzarlo a fini di ricerca, perché l'abbiamo vietato; non può utilizzare l'embrione per altri soggetti, perché abbiamo vietato la fecondazione eterologa; egli non può che impiantarlo attraverso una procedura coatta nei confronti della donna incorrendo necessariamente in una denuncia per violenza personale.

Quindi, credo che l'abolizione di questo comma, come proposto nei vari emendamenti da me presentati insieme ai colleghi Boldi, Contestabile, Iannuzzi, Castagnetti e altri di diverse parti politiche, sia uno dei punti centrali per fare di questa legge una legge almeno rispettosa del minimo di buon senso che ognuno di noi deve avere quando affronta temi di questa delicatezza.

Le preannuncio pertanto, signor Presidente, la richiesta di voto segreto su questi emendamenti. *(Applausi del senatore Malabarba).*

CARELLA *(Verdi-U).* Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 6.37, che affronta le stesse tematiche su cui si sono soffermati i colleghi Del Pennino e Franco.

Anch'io sono convinto che questa sia una delle questioni più delicate del disegno di legge. È una questione, appunto, che non riguarda certamente argomenti di cui l'Aula si è già occupata, relativi alla fecondazione con le tecniche eterologhe o connessi alle malattie genetiche, ma è questione di più ampia portata.

Se è vero, e non potrebbe essere altrimenti, che anche questa legge deve avere quale punto di riferimento costante la necessità di acquisire il consenso, come ormai è pratica consolidata in tutti i trattamenti sanitari, appare evidente che, così formulata, la questione del consenso pone non solo dubbi oggettivi di legittimità sotto il profilo costituzionale (perché così come è scritta la norma, appare evidente che entra in conflitto con l'articolo 32 della Costituzione), ma rappresenta anche uno dei casi rispetto al quale più volte abbiamo sostenuto nel dibattito in Aula che la legge è contraddittoria. La legge, così come è scritta, pone problemi concreti di applicabilità.

Per poter comprendere la portata di quanto è previsto dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 6 bisogna necessariamente raccordare questa disposizione con quanto sancito nell'articolo 14 comma 1.

Il comma 1 dell'articolo 14 vieta espressamente la possibilità di procedere da parte del medico alla crioconservazione degli embrioni. Anche in questo caso si verifica quanto è già avvenuto per l'articolo 4, a proposito del quale ho sostenuto che quella norma sul divieto di fecondazione eterologa va letta e messa a confronto con quanto sancito al comma 8, dove si consente indirettamente la fecondazione di tipo eterologo in altri Paesi.

Ora, per tornare all'argomento, se il medico non può procedere alla crioconservazione degli embrioni, domando a me stesso, ma chiedo anche a tutti voi, soprattutto al relatore, quali sono le possibilità che ha il medico – nel momento in cui ha acquisito il consenso informato della coppia e considerato che la donna, in questo caso, non può recedere in maniera autonoma e libera rispetto ad un consenso già espresso – riguardo al prosieguo della tecnica stessa.

La tecnica, infatti, si compone di due atti: il primo è quello della fecondazione dell'ovulo e il secondo è quello dell'impianto dell'ovulo fecondato nell'utero. Ora, se la norma non consente alla donna di poter rivedere la propria volontà nel momento in cui l'ovulo deve essere impiantato, questo significa oggettivamente – come hanno sostenuto giustamente il collega Del Pennino e la collega Franco – che di fatto possiamo pensare ad una sola possibilità, quella di un trattamento sanitario obbligatorio.

Non ci sono altri strumenti, perché il medico non può crioconservare questo embrione per dare tempo alla donna eventualmente di rivedere la propria posizione; è costretto allora ad impiantare e, per farlo, cosa può fare? Può chiamare soltanto i carabinieri, o può chiedere, come avviene per il trattamento sanitario obbligatorio, l'autorizzazione del sindaco.

Ora vi prego, colleghi: qui non si tratta di problemi di principio, etici; si tratta veramente di problemi che afferiscono alla tecnica legislativa. Rendiamoci conto di come questa norma sia oggettivamente inapplicabile.

Vi invito a votare per lo meno emendamenti come questi, che richiedono un semplice passaggio alla Camera, così come semplice sarà il passaggio che la Camera dovrà affrontare sulla copertura finanziaria. *(Applausi del senatore Martone).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, il consenso non può essere revocato dopo la formazione dell'embrione: questo dice l'articolo 6. Ma non dice affatto che il trasferimento dev'essere effettuato anche coattivamente; da nessuna parte si legge qualcosa del genere. La disposizione è invece indispensabile per ragioni pubblicistiche e privatistiche.

Sotto il primo profilo, si tratta di assicurare, per quanto possibile, il diritto del concepito così come stabilito dall'articolo 1, sia in ordine alla nascita, sia in ordine al suo *status*. Una volta generato l'embrione, diventa irrevocabile il riconoscimento di paternità e di maternità anticipato, che fa scattare l'applicazione dell'articolo 8.

Ma la norma, di per sé priva di sanzioni, è paragonabile a molte altre esistenti, soprattutto nel diritto di famiglia: si pensi ad esempio all'articolo 315 del codice civile (dovere dei figli di rispettare i genitori) o all'articolo 146, sempre del codice civile (dovere di fedeltà e di coabitazione dei coniugi). Essa esprime una valutazione di giustizia, ma non esiste una possibilità di attuazione coercitiva.

Dal punto di vista privatistico, non si deve dimenticare che il ricorso alla procreazione artificiale implica un accordo nella coppia, e della coppia con il medico. Il concepimento determina il momento in cui diviene illegittimo tornare indietro.

L'uomo non si può sottrarre ad essere considerato padre, anche se dichiara di non volere il trasferimento. Tale trasferimento avviene legittimamente, anche se l'uomo si oppone, e il medico non può essere accusato di niente.

Se invece è la donna a dichiarare di aver cambiato idea, né il marito o compagno, né il medico commettono illecita intromissione nella sua vita privata se cercano di persuaderla al trasferimento.

In un'eventuale vicenda di separazione coniugale, il rifiuto di portare a compimento la fecondazione artificiale, sia da parte del marito che della moglie, può essere apprezzato come addebito.

Circa la revoca del consenso da parte della donna, credo ovvio che quando una donna segue questo percorso e passano alcuni mesi, lo fa perché ha un forte desiderio di avere un figlio, quindi è abbastanza improbabile, direi impensabile che una donna, dopo aver seguito tutta la trafila, tutte le terapie ormonali ed essersi sottoposta a tutte le indagini, anche dolorose, possa all'ultimo minuto rifiutare il trasferimento in utero.

In ogni caso, se la donna resta determinata nella revoca del consenso, vi è il problema dell'embrione già esistente. Che farne? Poiché il medico ha agito legittimamente, egli non può certo rispondere della morte dell'embrione, né può essergli vietato il congelamento, il quale anzi è consentito da una corretta interpretazione dell'articolo 14, comma 3, trattandosi di salvare la vita del concepito, salvo i problemi attinenti alla sorte di esso ove la donna permanga nella sua decisione, che potranno comun-

que essere risolti nelle linee guida di cui all'articolo 7. *(Applausi dei senatori Pastore e Salzano).*

PRESIDENTE. Dunque il suo parere è contrario su tutti gli emendamenti.

TREDESE, *relatore*. Sì, signor Presidente.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, fino alle parole «il medico».

**Non è approvata.**

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.2 e l'emendamento 6.3.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione relativamente alla lettera *c)*, l'emendamento 6.103 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico all'emendamento 6.104, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.5 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.105 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, fino alla parola «bioetici».

**Non è approvata.**

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.7 e gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico agli emendamenti 6.106, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, 6.13, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 6.14, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, e 6.15, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.18 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.21 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico all'emendamento 6.23, presentato dai senatori D'Amico e Dato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico all'emendamento 6.108, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 6.107, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi rendo conto del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ma il senso dell'emendamento 6.107, che credo faccia sì che esso venga preso in considerazione, è che, se la legge, nel testo degli articoli finora votato, considera la procreazione medicalmente assistita un intervento terapeutico volto essenzialmente a risolvere alcuni problemi, e si limita – come si è detto finora – a quelli di sterilità e di infertilità, questa tecnica deve essere a buon diritto ritenuta un atto da garantire nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Il senso dell'emendamento 6.107, quindi, è quello di non consentire alcuna discriminazione anche in questa pratica, che deve essere considerata alla stregua di un'appendicectomia, di una nefrectomia o un altro intervento terapeutico.

Ne chiediamo, pertanto, la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bettoni Brandani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.107, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.29 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.30, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.31, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 6.32 e 6.109 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento 6.33, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.34.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Ho chiesto di dichiarare il mio voto sull'emendamento 6.34 nell'eventualità che la sua reiezione precluda la manifestazione del voto in ordine al successivo emendamento 6.35, che merita particolare attenzione.

È già stato detto che la disposizione in questione è causa di notevoli inconvenienti. Non voglio affacciare prospettazioni di tipo ideologico, ma semplicemente sottolineare, attraverso la nostra proposta, su cui esprimiamo il nostro voto favorevole, l'*impasse* giuridico-pratica nella quale si è infilata questa costruzione normativa e dalla quale neppure la buona volontà del relatore è riuscita a dimostrarci che si può uscire.

L'architettura del provvedimento individua tre momenti essenziali – l'assenso o, meglio ancora, la richiesta della procedura di procreazione assistita, la fecondazione dell'ovulo con il gamete e il suo impianto – e prevede che il consenso possa essere revocato solamente fino a che non sia maturato il secondo dei tre eventi.

Una buona legge, però, deve anche stabilire cosa succede nel caso in cui la condotta raccomandata e voluta non si produce, cosa accade se il consenso viene revocato dopo. Questo è importante, perché una situazione essenziale della manifestazione di volontà è il contrario *exactus*, cioè la manifestazione antitetica, la revoca della prima manifestazione sino a che la medesima non ha prodotto compiutamente gli effetti ai quali era indirizzata.

Qui, invece, abbiamo una preclusione alla revoca quando essa è ancora operativamente possibile e la legge non dice cosa succede. Non si pone, cioè, le tre domande che ne conseguono: che ne è della donna che revoca il consenso dopo questo momento; che ne è del medico, che rimane inattivo; che ne è dell'embrione, il quale non ha più l'approdo cui era destinato.

Fortunatamente, il relatore ha chiarito ciò che il senso comune e un minimo di dignità già esigevano a livello di intuizione e cioè che non può procedersi all'impianto coatto dell'embrione fecondato. Non è assolutamente possibile ricondurre un evento del genere al quadro dei trattamenti sanitari obbligatori: vi ostano sia la lettera della legge al riguardo, sia un concetto minimale di dignità ed inviolabilità della persona che renderebbe aberrante la sola prospettazione di una soluzione del genere.

Dunque, non si può procedere all'impianto forzoso, ma non si può neanche procedere alla conservazione dell'ovulo attraverso la crioconservazione, perché lo vieta l'articolo 14. Né credo si possa procedere contro il medico per essere causa indiretta della morte per deperimento dell'ovulo in quanto né impiantato, né crioconservato.

L'unica possibile lettura prospettata dal relatore è una lettura piuttosto ardita, e cioè l'applicazione analogica del comma 3 dell'articolo 14, che prevede, qualora il trasferimento non risulti possibile, che è consentita la crioconservazione. Questa disposizione però è applicabile solamente quando il mancato impianto è dovuto ad una causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna e ciò può non avvenire; anzi, normalmente non avverrà, tant'è vero che la crioconservazione è prevista so-

lamente come temporanea, mentre in questo caso sarebbe priva di un termine finale.

E allora torniamo all'*impasse* giuridico-pratica di cui all'inizio: non si può procedere all'impianto obbligatorio; non si può conservare l'embrione; non si può incriminare il medico perché non fa né l'una cosa, né l'altra. L'epilogo quale sarà? Lo ripeto: la morte per consunzione dell'embrione. Non è un epilogo brillante.

Probabilmente una soluzione di tipo giurisprudenziale si troverà qualora dovesse insorgere un qualche contenzioso di natura penale o amministrativa sotto il profilo della non punibilità del medico qualora venisse denunciato e una conclusione biologica si troverà fatalmente.

Non avete voluto introdurre la possibilità di crioconservazione per rigorosa applicazione del divieto e questo sarà il risultato: la morte dell'embrione. Quindi, la struttura rigorosamente punitiva che avete configurato in realtà si risolverà nel danno biologico che volevate scongiurare. L'eventualità che un medico sia denunciato da qualche movimento per la vita farà probabilmente esplodere come un petardo l'intreccio normativo.

L'emendamento in esame si propone di attenuare tali conseguenze; per questo motivo lo voteremo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.34, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, fino alle parole «*il secondo*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.34 e l'emendamento 6.35.

Metto ai voti l'emendamento 6.36, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, identico all'emendamento 6.110, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.37, identico gli emendamenti 6.111 e 6.38.

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, buona parte di ciò che intendevo dire è stata già detta dal senatore Fassone. Volevo riferire all'Aula, perché mi sembra interessante, come sono giunta alla determinazione di firmare questo emendamento e per chiarirlo leggerò il parere della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

«Ultima questione da esaminare (e sicuramente questione di maggior rilievo) è quella del termine ultimo per la revoca della volontà da parte della coppia, così come stabilito dall'ultimo periodo del comma 3. La disposizione prevede che la volontà possa essere revocata da ciascuno dei soggetti solo fino al momento della fecondazione dell'ovulo, e cioè fino al momento immediatamente antecedente (almeno così sembrerebbe) alla formazione dell'embrione, ovvero a ciò che la legge sembra proprio individuare come tale, alla luce della coordinata lettura di numerose delle disposizioni successive a quella ora in esame. Irrilevante – dal punto di vista giuridico – la revoca della volontà da parte dell'uomo, in momento successivo a quello sopra indicato, sorge problema nel caso la volontà venga meno in capo alla donna e – soprattutto – nel caso in cui ciò si verifichi prima che abbia luogo il trasferimento dell'embrione nell'utero. Non essendo ricorrente alcuna ipotesi che possa giustificare un trattamento sanitario obbligatorio (la ragione è di tutta ovvietà e, peraltro, ve ne è un richiamo espresso attraverso la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 14, laddove è ricordata come ferma la previsione della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza), vi è da chiedersi a quale condotta debba attenersi il medico deputato alla pratica di procreazione, posto che è allo stesso interdetta (sotto pena delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 6) tanto la conservazione quanto la soppressione dell'embrione.

L'unica ipotesi plausibile che può elaborarsi al riguardo è quella che conduce a ritenere la non responsabilità del medico, nel caso di semplice inazione dello stesso (malgrado del tutto ovvia sia la conseguenza materiale di tale condotta con riferimento all'embrione)». L'unica ipotesi plausibile è dunque quella di un'applicazione analogica delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14. Il parere della Commissione giustizia così prosegue: «Tale ipotesi è sostenuta dalla considerazione secondo cui non può ritenersi sussistere nesso di casualità tra la condotta e l'evento, giacché la condotta eventualmente richiesta per impedire che lo stesso si determini (cioè l'impianto forzoso dell'embrione o la sua conservazione) risulterebbe sempre vietata dalla legge».

La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto tuttavia preferibile – e quindi ha ritenuto di adottare – una seconda ipotesi possibile, e cioè che debba ritenersi analogicamente applicabile la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14. Tale disposizione può infatti ritenersi corrispondere ad un principio generale, nel senso che la crioconservazione deve ritenersi ammessa tutte le volte che risulti impossibile procedere all'impianto dell'embrione in presenza di circostanze imprevedibili nel momento in cui è avvenuta la fecondazione. La rilevanza della questione imponeva peraltro che su di essa vi fosse una esplicita presa di posizione della Commissione di merito.

In realtà, non c'è stata un'approfondita discussione di queste argomentazioni nella Commissione di merito ed è chiaro che questo articolo comporterà difficoltà nell'applicazione pratica. Ci affideremo quindi al

buon senso e alla scienza e coscienza dei medici italiani, che credo siano elevati e di cui mi fido.

La mia domanda però è la seguente: perché dobbiamo scrivere una norma che poi nei fatti verrà disattesa? *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e del senatore Petrini).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame ed esprimo all'Assemblea una convinzione *in progress* verso questa scelta.

La prima volta che mi fu sottoposto questo caso si disse che, non potendo revocare il consenso dopo la fecondazione, si sarebbe potuto arrivare all'impianto coattivo dell'embrione, ad un atto di violenza fisica che indubbiamente ripugna la nostra coscienza, anche alla luce della norma costituzionale. Infatti, l'impianto di un embrione non può ritenersi assimilabile ad un trattamento sanitario obbligatorio per legge.

In qualità di Presidente della Commissione affari costituzionali mi sono affrettato ad operare questa verifica ed approfondendo la norma non solo si è rilevato che la disposizione costituzionale è indubbiamente prevalente, anche ove la legge ordinaria potesse arrivare a questo risultato (che, ripeto, ripugna alla coscienza di tutti), ma che la norma proposta non prevede assolutamente alcuna forma di sanzione o alcuna conseguenza del tipo di quella ipotizzata o paventata per la donna che revoca il suo consenso.

La stessa mancanza di sanzione è prevista per il medico il quale non è soggetto ad alcun tipo di sanzione. Non approfondisco le conseguenze che potrebbero verificarsi, ma credo che sul punto si interverrà in sede di esame dell'articolo 14.

Voglio dire alla collega Boldi che proprio il parere della 2ª Commissione fa giustizia di certi pregiudizi che si sono creati a mio avviso in questo campo.

Il sistema giuridico conosce vari tipi di legge, ma non voglio tediarvi su questo aspetto; desidero ricordare però che esiste una categoria di leggi che si definiscono leggi imperfette. Richiamo l'attenzione dei miei colleghi che hanno cognizioni giuridiche ma anche degli altri che se le sono costruite.

Le leggi imperfette sono quelle prive di sanzioni specifiche, quelle che si possono definire norme bandiera, norme di principio, che possono aprire spazi ad applicazioni diversificate e non dirette della legge ma che non prevedono né una sanzione piena, quale è quella, ad esempio, del ripristino, né una sanzione indiretta quale può essere una forma risarcitoria. La legge imperfetta è conosciuta dal nostro ordinamento e vi sono esempi numerosissimi nel nostro sistema giuridico.

Ci si chiede, dal momento che a questa legge non sono collegate sanzioni, per quale motivo si mantenga la norma. A me sembra che la ragione, anche se può non essere condivisa da tutti, sia profonda, di carattere etico: non si vuole che il consenso prestato prima della fecondazione sia dato a cuor leggero, tanto per essere dato perché comunque lo si può revocare anche dopo che si è verificato il fatto. Questo serve a sottolineare l'importanza etica, morale e personale di una scelta di questo tipo.

Credo quindi che sia importante che si sottolinei anche con una norma di principio priva di sanzione, questo importante passaggio in un settore delicatissimo della nostra esistenza umana. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).*

CONTESTABILE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CONTESTABILE *(FI)*. Signor Presidente, colleghi, non ho partecipato alle votazioni di questa norma perché il mio dissenso nei confronti di questa legge è totale. Io rispetto i colleghi del mio Gruppo che la pensano molto diversamente da me, è un problema di coscienza più che di norma e le coscienze vanno rispettate.

Ricordo che Benedetto Croce a chi gli ricordava che «Parigi val bene una messa», rispondeva che mille Parigi non valgono una messa quando andare o non andare a quella messa è problema di coscienza. Rispetto perciò chi la pensa diversamente da me.

Su questa specifica norma ho voluto intervenire perché essa può portare a conseguenze paradossali. Primo problema, la norma imperfetta su cui si è soffermato il collega Pastore. È vero che il nostro ordinamento giuridico contempla norme *minus quam perfectae*, però è anche vero che esse sono eccezionali. Calamandrei diceva che una norma senza sanzione è come una fiamma che non dà calore, l'analogia è forse retorica però rende bene l'idea delle norme *minus quam perfectae.*

Perché porre allora una norma che può essere disattesa impunemente perché non ha sanzioni? La questione è pasticciata, perché mentre è chiaro che non vi è sanzione per la donna, la questione della sanzione al medico si pone in maniera un po' diversa perché il capitolo delle sanzioni è tecnicamente pasticciato.

Allora, perché inserire una norma che non ha sanzione per la donna? Il collega Pastore spiegava che in questa maniera si dà serietà alla prima dichiarazione; a me sembra che queste norme siano figlie di dolore più che di piacere, e il dolore è serio di per se stesso. Accedere perciò a questo tipo di situazioni e di dichiarazioni di consenso presuppone già una lunga meditazione, non occorre certo una norma senza sanzione.

Vi è poi un dato paradossale: la conseguenza giuridica, purtroppo, è proprio la possibilità di un trattamento sanitario obbligatorio. Sono d'accordo sul fatto che nessun senatore della Repubblica pensa o vuole un trat-

tamento sanitario obbligatorio, tuttavia la rigidità di questa norma è tale da avere come conseguenza giuridica la possibilità teorica di un trattamento sanitario obbligatorio. Non vi è chi non veda l'atrocità di una simile possibilità.

Per questo motivo voterò a favore dell'emendamento; per il resto non parteciperò alle votazioni perché il mio dissenso nei confronti di tutta la normativa è totale. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Del Pennino, Manzione, Zanda e Crema).*

ZAVOLI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la democrazia ci richiama di nuovo alla sua legge fondamentale, la più elementare e obbligante: il conto dei numeri. Infinite volte mi sono trovato di fronte alla legge dei numeri, piccoli o grandi che fossero, anche quando problemi di alto profilo civile, morale e etico avrebbero postulato un confronto libero da pregiudiziali ideologiche, appartenenze partitiche, militanze, come è in uso dire oggi, blindate.

Credo che questa legge non debba coinvolgere tanto la questione dello Stato laico, che di per sé sarebbe dirimente e di fronte alla quale non possono darsi dispute di alcun genere, ma la libertà di coscienza che ha invece più di una ragione per essere messa anche dolorosamente in causa.

Ora, far discendere da questa inconciliabilità, ovviamente sofferta, una terza natura del voto che ci apprestiamo a dare, cioè la prova o la smentita della compattezza degli schieramenti in rapporto a conferme e progetti di unità che già tengono faticosamente il campo registrando ogni giorno passi avanti e indietro, è un modo di screditare la parità alta, non neutrale ma nemmeno faziosa, di una questione sottoposta a certezze che nessuno potrebbe avere se non affidandosi a quel credere assentendo, cioè facendo partecipare alla fede anche la ragione, che è il più laico dei consigli perché ci viene addirittura da sant'Agostino.

Il credere o lasciar credere che dietro un dilemma di quest'importanza si nascondono, da una parte, ammiccamenti alla Chiesa e quindi al mondo cattolico per conquistare un consenso su cui poter lucrare politicamente, ma anche il credere o lasciar credere, d'altra parte, che un voto secondo coscienza metterebbe in pericolo lo spirito e il dettato stesso della Costituzione, si fondano entrambi su una premessa incontestabile, quella della laicità del nostro Stato, la quale non esclude tuttavia che il nostro essere anche popolo ci obbliga ad una libertà di cui la democrazia deve essere garante per tutti e per ciascuno.

Per quel che può valere sento di dover rivolgere un invito umile ma risoluto ad affrontare queste incongruenze con un voto segreto, frutto non di una opportunistica ignavia, ma del non voler essere il guardiano l'uno dell'altro, frutto della nostra coscienza libera, sovrana che ci fa esistere in

quanto uomini, custodi della propria dignità, decisi a non essere, per conformismo, strumentalità e patteggiamenti, meno di ciò che ha da essere un individuo, un cittadino, un democratico.

Forse basterebbe richiamarci insieme alla constatazione che il concetto di natura, qui così spesso invocato, è oggi di gran lunga un altro: non a caso il salmista ci chiede di far nuove, a nostra volta, tutte le cose.

Non voltiamoci indietro, colleghi senatori. Ciò che in quest'Aula deve ispirarci è l'idea che un uomo è libero se è libero di inseguire e affermare anche, se non soprattutto, i suoi bisogni interiori chiedendo alla politica di non farsi da parte con il pretesto bigotto e mendace di non voler invadere un campo non suo, ma di partecipare anche alla crescita meno visibile di una società moderna, eticamente e laicamente protesa a difendere le sue guarentigie.

La vita in genere – ma qui mi preme quella politica – insiste sulla relazione con l'altro e ciò continua ad evocare in ciascuno di noi la nostalgia di noi stessi. Vogliamo venir meno alla relazione con gli altri e con noi medesimi, perché a governarci sono più i numeri delle idee?

Non ho a cuore i sincretismi; mi sento cattolico democratico assai prima che liberale, ma credo in quello che Aldo Capitini chiamava «il bene supremo di riconoscersi, ogni tanto, almeno in un dubbio».

Ecco perché, non invocando i princìpi edificanti, ma la dignità del nostro stesso operare in quest'Aula, chiedo ancora, pur senza farmi troppe illusioni, di cercare una comune libertà che i numeri ancora una volta ci stanno sottraendo, per affermare non i diritti indiscutibili della maggioranza, ma la mai convenuta impotenza della minoranza in una materia che dovrebbe nutrirsi dei valori inscindibili dell'una e dell'altra, pena lo scadimento di quella comune, inesausta e ostinata ricchezza che è la forza della democrazia ed intelligenza della politica.

Il Paese ha bisogno del massimo di unità all'interno delle diversità. Non vorrei che questo dibattito ne incrinasse le già – ahinoi! – controverse premesse: desidero dichiarare che in questo caso speciale, per segnalare la sua inquietante problematicità, non parteciperò al voto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Crema).*

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido molto di quanto ha testé detto il senatore Zavoli, salvo la conclusione: io parteciperò al voto, che ritengo particolarmente importante per la natura di questo emendamento che è stato egregiamente illustrato.

Il senatore Pastore nel chiedere il rigetto dell'emendamento 6.37 ha indubbiamente ragione quando afferma che esistono, nell'ordinamento, norme imperfette, prive di sanzione. Egli attribuisce, anche in questo caso giustamente, alla norma in questione un valore programmatico (l'ha chiamata «norma bandiera»). Le norme programmatiche sono quelle

che indicano i comportamenti che i soggetti dell'ordinamento, istituzioni o persone fisiche, debbono tenere.

Sostanzialmente quindi la norma, anche se priva di sanzione, indica un comportamento che sarebbe appunto virtuoso e comportamenti che sarebbero invece devianti, accrescendo così – è indubbio – la forte pressione di natura morale ed etica che viene posta su donne che si presume vivano con travaglio anche la scelta e l'esperienza della fecondazione assistita, che viene al termine di un lungo processo di ricerca di maternità che non ha trovato compimento.

A me sembra molto iniqua una norma che, proprio perché programmatica e quindi carica di valore, ponga un'ulteriore pressione morale sulla donna. Ma la vera colpa della norma, cui l'emendamento cerca di portare rimedio, è quella di creare una situazione di obiettiva incertezza.

Non solo si potrebbe notare che il nostro ordinamento permetterebbe alla donna di abortire, ma non di revocare un consenso già prestato; in tal senso è talmente evidente la disparità nell'ordinamento, da rendere questa norma irragionevole dal punto di vista costituzionale. Sulla costituzionalità ci potremmo intrattenere a lungo, ma sicuramente è norma irragionevole.

Una delle due norme è tale; l'altra è stata affermata come costituzionale nel nostro ordinamento ed è stata mantenuta anche in sede referendaria. Questa è sicuramente una norma che, nel quadro generale dell'ordinamento, appare viziata di irragionevolezza. Ma non voglio qui fare una disamina giuridica, non è questo il punto.

Il punto è che, al di là di quanto venivo dicendo, la norma crea incertezza proprio per quanto concerne non la paziente, ma il medico. Il senatore Pastore richiamava il parere della 2ª Commissione. È indubbio che la Commissione giustizia ci ha confermato che non esiste sanzione nella norma in questione. Però dice anche che la norma crea grande incertezza circa «a quale condotta debba attenersi il medico deputato alla pratica di procreazione, posto che allo stesso è interdetta, sotto pena delle varie sanzioni, tanto la conservazione, quanto la soppressione dell'embrione».

Quindi, una definitiva prova dell'irragionevolezza della norma sta non solo nel confronto con il resto dell'ordinamento, ma anche nella mancanza di ragionevolezza interna, perché pone uno dei soggetti della fecondazione assistita, cioè il medico, nella posizione di violare la legge.

Anche qui ci possiamo chiedere: ci sarà sanzione per il medico? È abbastanza irrilevante che non vi sia sanzione. La norma è profondamente irragionevole. È irragionevole dal punto di vista della paziente, è irragionevole dal punto di vista del medico che, comunque si comporti, viola oggettivamente la norma.

Io credo che, se approvassimo l'emendamento in votazione, miglioreremmo molto il provvedimento e renderemmo possibile a molti, che sono credenti, ma che non amano certi aspetti di questa legge nei quali non si riconoscono, ad esempio per l'irragionevolezza di alcune norme, un voto di coscienza positivo, laddove invece, se mantenuta nella sua pienezza, avremmo probabilmente un voto negativo o di astensione.

Temo che si stia perdendo la distinzione tra l'essere credenti in materia di fede e l'essere laici in politica, si stia perdendo cioè la grande tradizione del cattolicesimo liberale. Credo – confortato in questo da grandi precedenti di Presidenti della Repubblica, di Presidenti del Consiglio, di classe politica tutta intera – che si possa essere al tempo stesso credenti ma profondamente laici, quando si pone mano alla legislazione dello Stato.

Mi auguro che un voto secondo coscienza, quale è quello che può essere espresso a scrutinio segreto, permette di eliminare questa che è forse la più irragionevole di tutte le norme contenute nel testo in esame. *(Applausi dei senatori Tonini e Zavoli).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, svolgerò un breve intervento per manifestare la mia sorpresa e provare ad argomentare il perché. Sono stupito del fatto che nella discussione di questo emendamento improvvisamente sia scomparso l'embrione. Fin qui quelli come me, che sono contrari a questa legge, sono stati invitati ripetutamente a sottolineare la presenza di diritti non solo della coppia, ma anche dell'embrione. Improvvisamente qui l'embrione scompare, e provo ad argomentare il perché.

La questione è semplice ed è nota: il disegno di legge prevede che la donna debba dare il suo consenso e possa revocarlo solo fino al momento nel quale la fecondazione viene realizzata. Da quel momento, e quindi nel tempo che intercorre tra la fecondazione e l'impianto dell'embrione, non può più revocare il consenso. La domanda è ovvia: ma se malauguratamente, addirittura se deprecabilmente, questa donna ritira il proprio consenso, che cosa succede?

Ci rassicura in qualche modo il presidente Pastore dicendoci: signori, non vi preoccupate, si tratta di una norma imperfetta e dunque non ci sono sanzioni né per la donna né per il medico. Dunque, il presidente Pastore si sta preoccupando della donna e del medico. Ma io mi aspetterei che chi sostiene addirittura la titolarità di diritti in capo all'embrione si preoccupasse di quest'ultimo. E vediamo cosa succede all'embrione.

Provano ad occuparsene la Commissione giustizia e il relatore, dicendo: signori, siamo ragionevoli, non ci sono sanzioni per la donna e per il medico, è ovvio che alla fine questo embrione verrà crioconservato. Se non che, la legge dice il contrario, cioè che è vietato crioconservare gli embrioni e che è consentito farlo solo «qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore»; ma non si ferma qui, poiché aggiunge: «relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione».

Quindi, sostanzialmente, se ci attenessimo alla lettera della legge (come fa un ignorante come me), diremmo che il caso sorprendente e deprecabile della donna che ritira il suo consenso non è qui previsto. E ciò vuol dire che succederebbe quello che ha annunciato il collega Fassone: non c'è sanzione per la donna, non c'è sanzione per il medico, non si può crioconservare questo embrione e dunque esso verrebbe lasciato, diciamo, a deteriorarsi in un laboratorio.

Ora mi chiedo: chi ha a cuore – come tanti qui e sicuramente in buona fede – la salute dell'embrione, addirittura la sua natura umana, credo dovrebbe adoperarsi in questo voto per far sì che a questo embrione venga garantita una possibilità di vivere domani. E la crioconservazione, esplicitamente prevista in questi casi, in realtà andrebbe almeno incontro alle possibilità che questo embrione, una volta che la donna deprecabilmente abbia rinunciato a dare il proprio consenso, sia crioconservato, perché magari quella donna un domani potrebbe modificare la sua scelta.

Trovo sorprendente e mi sembra un po' strumentale il modo in cui questo embrione e i suoi diritti entrano o escono dal gioco. Se si vogliono tenere in gioco i diritti dell'embrione, allora è necessario prevedere esplicitamente questo caso e disciplinarlo nella direzione che rende più probabile o almeno possibile una prospettiva di vita per esso.

Per questo io credo che sarebbe bene votare a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Battisti, Crema e Pagliarulo).*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata un a richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.37, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.111, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, e 6.38, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.39, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, fino alle parole «dell'ovulo fecondato».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.39 e l'emendamento 6.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.41.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.41, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.42, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico all'emendamento 6.43, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.44, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.45.

PASSIGLI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.45, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.47.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.47, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Invito il relatore a dar lettura dell'ordine del giorno G6.100, che egli ha testé presentato.

TREDESE, *relatore*. «Il Senato, constatato che l'articolo 6, sulla base della discussione relativa alla possibilità di revoca del consenso fino al momento della fecondazione dell'ovulo, può sollevare problemi interpretativi ed attuativi, impegna il Governo: ad esplicitare, nelle linee guida, che di fronte ad una revoca del consenso oltre i tempi stabiliti non vi è obbligo di attuazione coercitiva di impianto dell'embrione; ad esplicitare che il medico, avendo agito legittimamente nella sua responsabilità, non è responsabile della situazione; a garantire che si proceda in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 14, comma 3».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BIANCONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(FI)*. Signor Presidente, in queste settimane abbiamo ascoltato di tutto su questo articolo, che si tratta di uno stupro obbligatorio per legge, che la donna sarebbe sottoposta in modo coatto a trattamento sanitario obbligatorio, per arrivare ad oggi, quando la donna è stata descritta come un contenitore.

È bene ricordare a tutti il lungo percorso che una coppia compie prima di arrivare a questa scelta. Intanto, certamente ci sarà stata una lunga attesa, dopo la quale si scopre di non poter procreare naturalmente. Immagino che il desiderio di procreare sia talmente forte che solo dopo aver a lungo riflettuto si decide di accedere alla procreazione assistita.

La coppia, allora, si reca in una struttura sanitaria, dove viene informata sui metodi, sui problemi di bioetica, sui possibili effetti collaterali, sulla possibilità di adozione e sui costi. La coppia viene anche informata che la sua volontà può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Fatto tutto ciò, inizia la procedura. È stato posto questo spartiacque perché, quando il concepimento è avvenuto, c'è un nuovo figlio che comincia ad esistere. Immagino che la scelta di non impiantare l'ovulo, da parte di uno dei due genitori, non si faccia a cuor leggero; se così dovesse essere, allora questa norma dovrebbe essere più restrittiva.

Ipotizziamo pure la revoca del consenso da parte della donna: al riguardo, l'articolo 6 afferma soltanto che il consenso non può essere revocato dopo la formazione dell'embrione. Non si dice affatto che il trasferimento dell'embrione deve essere effettuato coattivamente: nessuno può imporne fisicamente il trasferimento nel corpo della donna.

Inviterei il senatore Carella a leggere con me il comma 3 dell'articolo 14 (richiamato tra l'altro anche dall'ordine del giorno) dove si prevede che il medico possa congelare l'embrione trattandosi, nel caso, di salvare la vita del concepito. In più, così come ampiamente e sapientemente aveva spiegato il senatore Pastore, c'è assenza di sanzione.

I problemi attinenti alla sorte dell'embrione ove la donna permanga nella sua decisione potranno chiaramente anche essere risolti nelle linee guida dell'articolo 7, ma a questo punto ritorna nella nostra riflessione quello che c'è in gioco, e cioè il desiderio, pur legittimo, dei genitori, ma soprattutto i diritti dell'embrione. Ed è per questa motivazione che il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'articolo 6. *(Applausi del senatore Borea).*

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, attraverso l'intervento di molti colleghi è stata data un'informazione quanto meno non completa e non esatta, oltretutto contraddittoria perché da parte di alcuni si è detto che, attraverso l'articolo 6 di questo provvedimento, si opererebbe una vera e propria violenza nei confronti della donna. Altri colleghi, invece, hanno detto che non si opera una violenza ma si metterebbe in discussione la vita dell'embrione.

Non è per niente vero che con la formulazione attuale di questo testo sulla procreazione medicalmente assistita la donna – come ha spiegato il senatore Pastore – sarebbe obbligata a ricevere l'impianto in utero di un embrione malato. Basterebbe leggere attentamente il comma 4 dell'articolo 6 e poi il comma 3 dell'articolo 14 per vedere che questa forzatura, che questa violenza assolutamente non si verifica.

Il comma 4 dell'articolo 6 recita: «Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione».

Il comma 3 dell'articolo 14 recita: «Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

Senatore D'Amico, la giurisprudenza è piena di esempi di fattispecie di forza maggiore. Qui non c'è affatto una contraddizione tra la volontà di mettere al centro di questo provvedimento la tutela dell'embrione e lo stato di necessità previsto dal comma 4 dell'articolo 6 e dal comma 3 dell'articolo 14.

Ma non basta: non è vero quanto è stato detto perché proprio il fatto che il testo vieti la selezione embrionale preimpianto fa sì che la donna non sappia se l'embrione che ha liberamente e consapevolmente deciso di farsi impiantare sia sano o malato. In questo caso, cioè, la donna si trova nella stessa identica condizione della donna che procrea naturalmente e, come lei, può ricorrere all'aborto cosiddetto terapeutico, una volta che, ad esempio, con esami come l'amniocentesi, venga a sapere che il figlio che porta in grembo è malformato.

L'attuale versione del testo di legge, in pratica, fa questo ragionamento, dice questo alla donna: noi ti informiamo adeguatamente sui contenuti della normativa, su quello che si può fare – infatti è previsto il consenso informato – e su quello che non si può fare; sul fatto che la selezione embrionale preimpianto è vietata; sui rischi insiti nelle tecniche di fecondazione artificiale. E ti diciamo di pensarci bene, di rifletterci bene e poi di decidere, di dire di sì o di no. Di dire, cioè, se vuoi che il tuo ovulo sia fecondato dallo sperma di tuo marito o del tuo compagno e quindi se vuoi che divenga un embrione, una nuova vita, tuo figlio oppure se non lo vuoi. Ma sappi che se dici di sì poi non puoi più dire di no,

perché a quel punto non avremmo più a che fare con una cosa, ma con un essere umano, con una vita nascente.

Inoltre, ammettere la selezione embrionale preimpianto sarebbe in contraddizione insanabile con quanto previsto all'articolo 1 del testo di legge. Quindi, quale mediazione? Andremmo a scardinare la filosofia e l'impianto di tutta la legge, perché oggi, approvando qualsiasi emendamento, entreremmo in contraddizione con il disposto dell'articolo 1 che abbiamo già approvato, nel quale è sancita la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Verrebbero, infatti, tutelati i diritti di tutti, tranne quello alla vita del concepito, che verrebbe soppresso solo perché malato. La selezione embrionale preimpianto comporterebbe infatti l'uccisione dell'embrione o degli embrioni eventualmente malformati, con la pesante incognita rappresentata dai pericoli che implica tale esame, per cui ci sarebbe il rischio di uccidere anche l'embrione o gli embrioni sani o comunque di danneggiarli gravemente rendendoli quindi noi, noi legislatori, degli handicappati.

In sostanza, selezionare gli embrioni prima dell'impianto vorrebbe dire uccidere di più, in modo lucido e premeditato. In pratica, si darebbe il via ad una selezione fra gli individui che devono nascere e quelli che vanno scartati, si andrebbe a caccia dell'embrione geneticamente anomalo, mettendo sempre più le tecniche di fecondazione artificiale al servizio di una mentalità eugenetica: una logica pericolosissima, con la quale si affermerebbe il principio secondo cui per avere un figlio sano si possono uccidere i suoi fratelli malati, secondo cui solo chi è sano è degno di vivere.

Non c'è a questo punto alcun uomo, né autorità umana, né scienza, né indicazione medica, eugenica, sociale, economica, morale, che possa esibire o dare un titolo giuridico valido a disporre direttamente e deliberatamente di una vita umana innocente, cioè disporne in vista della sua distruzione, considerata sia come fine che come mezzo per ottenere uno scopo, fosse anche il più umanamente comprensibile, poiché ogni passo terapeutico o di ricerca deve avere come fine l'essere sul quale esso si realizza.

Gli ipotetici benefici per gli altri e per il progresso della scienza non possono affatto rappresentare un criterio decisivo di bontà morale, soprattutto quando sono in gioco vite umane nascenti verso le quali il rispetto deve essere assoluto fin dalla fecondazione per il fatto che si è di fronte ad una vita che non è né quella del padre né quella della madre. Vi ringrazio. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, negli interventi della senatrice Franco e del senatore Fassone sono state esplicitate tutte le nostre

riserve e la nostra contrarietà rispetto a questo articolo. Cercherò di riassumerle brevemente; esse vertono essenzialmente su tre punti.

Il primo riguarda il fatto che l'informazione sulle procedure da seguire e sui risvolti sia bioetici sia psicologici sia giuridici deve essere data dal medico. Ci sembra improponibile il fatto che un tecnico che ha una professionalità specifica nel settore della riproduzione umana possa avere in sé tutte le competenze adeguate per rendere la coppia capace di emettere una valutazione consapevole rispetto al problema che sta affrontando.

Quindi, ci sarebbe sembrato opportuno mettere a disposizione della coppia un'*équipe* che possa valutare con essa tutti i risvolti possibili approfondendoli.

Vengono poi prospettati alla coppia i costi economici dell'intera procedura in caso di ricorso a strutture private. Torno a sottolineare il fatto che tale procedura, che pure si ritiene fondamentale per fornire una risposta ad importanti problemi di salute di una parte della popolazione, non viene posta a carico del Servizio sanitario nazionale ma graverà sulle tasche dei singoli cittadini che vi ricorreranno, creando una grave disparità di censo in merito al desiderio di genitorialità e di una famiglia compiuta.

Il secondo punto riguarda il consenso. Ribadisco che per nessun trattamento sanitario esiste una norma in base alla quale non si possa revocare il consenso fino al momento in cui il trattamento viene eseguito. Quella introdotta dal disegno di legge è una innovazione sbagliata e pericolosa. La stessa presentazione di un ordine del giorno con cui si cerca di rimediare a qualcosa che si è capito essere errato dimostra che il centrodestra ha compreso di aver commesso un passo falso nella formulazione di questo provvedimento e, nello specifico, del comma 3 dell'articolo 6.

Riteniamo infine che la possibilità di recedere esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario (e lo può fare solo il medico e non la donna o la coppia) non rispetti pienamente la dignità di una persona che invece ha il diritto di essere rispettata sulla base sia di norme costituzionali sia di norme previste dal codice di deontologia medica.

Per questo motivo voteremo contro l'articolo 6. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Manzione).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Ritengo che l'articolo 6 del disegno di legge in esame abbia un significato importante proprio perché il consenso informato qualifica le assunzioni di responsabilità della coppia come di chi con la coppia deve collaborare per giungere al risultato voluto.

Ritengo che con l'articolo 6 si evidenzi quanto si può e si deve fare perché questa assunzione di responsabilità sia legata ad un percorso che deve essere seguito in modo rigoroso, al fine di evitare che i ripensamenti possano andare a discapito del nuovo essere umano.

Non entrerò nel merito della situazione sanitaria e di quanto è già stato più volte ribadito in quest'Aula a proposito delle due filosofie che si confrontano: quella di chi sostiene che dal momento della fecondazione dell'ovulo esiste una persona, con propria dignità, e quindi, come tale, va garantita e quella di chi invece ha un'idea diversa. Riteniamo che la prima posizione sia quella che merita l'attenzione maggiore e che deve essere sostenuta.

Condividiamo, pertanto, lo spirito dell'articolo 6, che meglio sottolinea questa presa di coscienza da parte della coppia. Per questo motivo esprimiamo un voto favorevole non solo sull'articolo in esame, ma sull'insieme della legge. *(Applausi del senatore Chincarini).*

MACONI *(DS-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U).* Chiediamo la verifica del numero legale.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Colleghi, vi ricordo che i tempi si stanno riducendo e vi prego anche di valutare che questa sera dobbiamo concludere l'esame del provvedimento, salvo le dichiarazioni di voto e il voto finale che avranno luogo domani mattina.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'articolo 7 attribuisce al Ministro della salute il compito di definire le linee guida per l'attuazione delle tecniche di fecondazione assistita.

L'emendamento 7.1, che ho presentato, oltre a precisare questo compito, propone di istituire una commissione di studio. Quanto sia necessario lo testimonia il nostro dibattito, che ha evidenziato la straordinaria esigenza di non chiudere, ma di approfondire la riflessione e il confronto sulla materia. Bisognerebbe dare ascolto, ad esempio, alle parole che ho sentito pronunciare in quest'Aula dal senatore Zavoli.

Scopo dell'emendamento 7.1, che invito tutta l'Aula ad accogliere, è l'istituzione di una commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione, formata da 20 membri nominati dal Ministro della salute, a composizione paritaria dei due sessi, di cui sono chiamate a far parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia.

La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle bioteconologie riproduttive. Acquisisce, elabora e diffonde studi inerenti la produzione normativa straniera, promuove e diffonde un'informazione completa, stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

Questa commissione dovrà basarsi sui princìpi della pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione, sulla vita di relazione, dell'autodeterminazione femminile e soprattutto della non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

Una tale commissione di studio avrebbe un valore rilevantissimo anche nel verificare le conseguenze delle scelte politiche che stiamo effettuando.

Per questa ragione chiedo che al momento, della votazione dell'emendamento 7.1, si proceda con il voto elettronico.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare, attraverso l'illustrazione degli emendamenti, il senso dell'articolo 7, che apparentemente è innocuo, ma che in realtà è molto pericoloso. Infatti quando la scienza e le competenze scientifiche vengono piegate a una visione di parte, la scienza stessa è calpestata, così come è calpestata la professionalità di molti medici, operatori e ricercatori che tanto hanno dato per il progresso scientifico nel campo della salute, in modo particolare di quella della donna, per la prevenzione delle malattie.

L'articolo 7 va contro le linee guida internazionali; tutta la legge va contro quelle linee che la comunità scientifica internazionale si è data come traccia per trattare un problema di questo tipo e calpesta lo stesso concetto di linee guida, che devono essere una guida per il medico, non vincolante perché ciò che va salvaguardato è la libertà terapeutica rispetto al singolo caso e al singolo paziente che hanno davanti.

In relazione a ciò, l'articolo 7 per come è formulato va contro l'etica e la professionalità di qualsiasi medico che abbia fatto il giuramento di Ippocrate.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G7.100.

In passato è accaduto vi siano stati scambi di provette, per cui sono nati bambini di colore diverso da quello dei genitori; invitiamo pertanto il Ministero della salute ad emanare linee guida affinché un testimone umano o tecnologico impedisca che possa verificarsi uno scambio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Avverto che il Gruppo Misto ha esaurito il tempo a sua disposizione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2, sostanzialmente identico all'emendamento 7.100.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.5 è improcedibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, fino alla parola «requisiti».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.6 e l'emendamento 7.101.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dai senatori Longhi e Di Girolamo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.10, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, e 7.11, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.12, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, fino alla parola «*seguente*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.12, nonché gli emendamenti 7.13 e 7.103.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.14 è improcedibile.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G7.100.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.104, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 8.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico all'emendamento 8.100, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Gaburro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Dato e dal senatore D'Amico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, inviterei il senatore Gubert a ritirare l'emendamento 9.109, mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico all'emendamento 9.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.400, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 9.7, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, 9.8, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori, 9.9, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, e 9.104, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

L'emendamento 9.11, identico all'emendamento 9.105, risulta precluso dalla precedente approvazione dell'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

L'emendamento 9.13, identico all'emendamento 9.106, risulta precluso dalla precedente approvazione degli articoli 4 e 6.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.15, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, 9.16, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 9.107, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.108, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 9.17, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 9.109 si intende decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 9.18, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.19, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, 9.20, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, 9.21, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, 9.22, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 9.23, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 9.110 si intende decaduto.

L'emendamento 9.24 risulta precluso dalla non approvazione dell'emendamento 4.0.2, mentre l'emendamento 9.25 è precluso dalla reiezione degli identici emendamenti 9.108 e 9.17.

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

L'emendamento Cap. 1, identico all'emendamento Cap. 2, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 6.11, mentre gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

A seguito della precedente votazione, è precluso l'emendamento 10.3.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TREDESE, *relatore*. L'emendamento 11.100, da me presentato, è un emendamento tecnico, che invito i colleghi ad approvare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, invito il presidente Azzollini ad esprimere, a nome della 5ª Commissione, il parere sull'emendamento 11.100 (testo 2) del relatore.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, colgo l'occasione per esprimere il mio parere non soltanto sull'emendamento 11.100 (testo 2) del relatore, ma anche sugli emendamenti 18.100 (testo 2) e 18.101 (testo 2), nonché sugli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 (testo 2), accantonati, che si riferiscono tutti alla copertura finanziaria.

Poiché ho verificato la sussistenza dei fondi per il triennio 2004-2006, esprimo su tutti questi emendamenti parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 11.100 (testo 2), da me presentato.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.100a, è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.102, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, fino alla parola «entro».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.102 e l'emendamento 11.3.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.103, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, e 11.5, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 11.10 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 11.7.

Metto ai voti l'emendamento 11.100 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'emendamento 11.0.105 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico all'emendamento 12.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dai senatori Dato e D'Amico, identico agli emendamenti 12.4, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, 12.5, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 12.6, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, e 12.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 12.7 è precluso dall'approvazione dell'articolo 7.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 12.9 è precluso dall'approvazione dell'articolo 7, mentre l'emendamento 12.102 è precluso dalla non approvazione dell'emendamento 4.0.1.

Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori, identico all'emendamento 12.104, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico all'emendamento 12.105, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, identico all'emendamento 12.106, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.107, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, fino alle parole «*le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.107 e l'emendamento 12.15.

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico all'emendamento 12.108, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.109, presentato dalle senatrici Bettoni Brandani e Franco Vittoria.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

L'emendamento 12.20 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.22, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, fino alla parola «interdizione».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.22 e l'emendamento 12.110.

Metto ai voti l'emendamento 12.111, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.23, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.25, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, fino alle parole «*le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.25 e l'emendamento 12.26.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.29, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, fino alle parole «è punito».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.29 e gli emendamenti 12.112 e 12.28.

Metto ai voti l'emendamento 12.30, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.33, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.31, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, identico all'emendamento 12.32, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.34, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.35, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, fino alla parola «autorizzazione».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.35 e l'emendamento 12.113.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

TONINI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tonini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di stralcio S13.100 che si intende illustrata.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S13.100, presentata dai senatori Dato e D'Amico.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e una proposta di stralcio che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sulla proposta di stralcio.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico all'emendamento 13.3, presentato dai senatori D'Amico e Dato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.40, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la proposta di stralcio S13.101, presentata dai senatori Dato e D'Amico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dai senatori D'Amico e Dato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dai senatori Dato e D'Amico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Amato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, con questo emendamento si propone che, con il consenso delle coppie, possano essere utilizzati gli embrioni soprannumerari per finalità terapeutiche, dopo l'accertamento della sopraggiunta non vitalità. In tal modo l'Italia non si chiuderebbe nei confronti di una linea di ricerca relativa ad un settore che sta assumendo un'importanza notevole per la salute umana, cioè l'utilizzo delle cellule staminali.

Ad oggi, non sappiamo quali siano, fra le varie tipologie di cellule staminali (embrionali, adulte o da cordone ombelicale), quelle che hanno maggiori possibilità di sviluppo terapeutico. Riteniamo giusto però che non si precluda questa strada e la metodologia di utilizzo prevista da que-

sto emendamento ci sembra estremamente rispettosa della dignità umana e anche dell'embrione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BOREA *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento. Gli embrioni non posso essere prodotti per disporre di un deposito di cellule staminali. Per la ricerca scientifica c'è un limite ben preciso, che va posto con fermezza, dal momento che possono essere utilizzate cellule staminali adulte riprogrammate.

È importante, quindi, affermare il principio che gli embrioni non vengono alla luce per essere il serbatoio di cellule staminali.

C'è un problema morale, signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sul quale voglio richiamare l'attenzione di questa Assemblea: che fine devono fare i numerosi embrioni che sono attualmente crioconservati e dei quali si è persa addirittura la paternità? Questo è il tema sul quale voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea e che sarà probabilmente oggetto di un disegno di legge che troverà la luce alla fine del dibattito parlamentare su questa legge importante; ma certamente non è possibile consentire l'utilizzo di embrioni crioconservati per usi scientifici.

In questo senso, esprimo il parere contrario del Gruppo UDC. *(Applausi del Gruppo UDC e del senatore Zappacosta).*

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 13.101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dai senatori D'Amico e Dato, identico all'emendamento 13.12, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.13.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la votazione segreta sull'emendamento 13.13.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.13, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.15, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 13.102, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.14.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.14, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.17, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.16, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 13.103.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.103, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.18, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.19, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.20, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori, identico all'emendamento 13.104, presentato dal senatore Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.21, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.22, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.23, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.24, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.25, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.26, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.27, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.28, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.29.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.29, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.30, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.31, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.32, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.33.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare i colleghi di Forza Italia che mi hanno consentito questi cinque minuti per una dichiarazione di voto essendo scaduto il mio tempo, ma ritengo questo emendamento uno dei punti centrali, forse il più importante di tutta la legge.

Con questa norma, infatti, noi impediamo la ricerca sulle cellule staminali, compresa quella con il cosiddetto metodo Dulbecco, cioè il trasferimento nucleare per la produzione di cellule staminali autologhe.

La nuova tecnica di trasferimento nucleare per la produzione di cellule staminali autologhe era stata indicata nelle conclusioni della commissione Dulbecco perché offriva la prospettiva di risolvere le esigenze qualitative così come di superare i problemi di compatibilità immunologica. Queste cellule staminali – continuo a leggere il rapporto Dulbecco – vengono ottenute mediante riprogrammazione genetica per trasferimento di nuclei di cellule somatiche in citoplasti artificiali, umani o animali, purché non comporti lo sviluppo di embrioni umani.

Nel caso di citoplasti umani viene previsto esclusivamente lo sviluppo di stipiti cellulari o tessuti specifici. Proprio per questa valutazione, proprio perché questo metodo era in grado di evitare l'avvio della formazione dell'embrione, la commissione all'unanimità – ricordo che della commissione facevano parte il cardinale Tonini e l'attuale ministro della

salute Sirchia – aveva giudicato che questo metodo non poneva problemi etici.

Mentre su tutte le altre questioni la commissione Dulbecco a proposito della ricerca sulle staminali si era divisa (c'era stata una maggioranza che aveva detto che non riteneva esistessero problemi etici ed una minoranza che invece aveva avanzato delle obiezioni di carattere etico), su questo specifico metodo non ci sono state obiezioni di carattere etico da parte di nessuno.

Con la formulazione contenuta nell'articolo 13 – che l'emendamento 13.33 intende modificare – che vieta il trasferimento di nucleo non solo a fini procreativi, che è sacrosanto, ma anche a fini di ricerca, si blocca la ricerca sulle cellule staminali condotta anche con il metodo Dulbecco. È una previsione di una gravità assoluta, forse il passaggio più grave di tutto il disegno di legge.

Per questo motivo sollecito il voto favorevole sull'emendamento 13.33, per il quale richiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.33, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.34, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.35, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.36, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.37, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, fino alle parole «comma 3».

**Non è approvata.**

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.37 e l'emendamento 13.105.

Metto ai voti l'emendamento 13.38, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.39, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dai Gruppi FI e UDC).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Per piacere, colleghi. Non è possibile lasciare senza argomentazioni gli attacchi della sinistra.

L'articolo 13, signor Presidente, consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione e, nello stesso tempo, vieta la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, vieta interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo, vieta la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa. Il disegno di legge in questo modo non fa altro che rafforzare maggiormente e sancire la tutela dell'embrione.

L'articolo 13 è la dimostrazione, la prova provata di quanto sia importante l'impegno dei cattolici nel far approvare questo provvedimento. Gli stessi cattolici considerano imperfetta questa normativa – sia chiaro,

per questo la legge non è cattolica – che viene vista solo come uno strumento di riduzione del danno.

Mi rivolgo a chi avesse qualche dubbio in materia dicendo che siamo legittimati ad approvare e sostenere un provvedimento che non è cattolico, che non rappresenta la FIVET omologa cattolica.

Per questi motivi, noi dobbiamo votare e sostenere un simile disegno di legge, a maggior ragione quando è impossibile scongiurare o abrogare una legge più permissiva già in vigore o messa ai voti, quando la personale e assoluta opposizione del parlamentare alla pratica che si vuole legalizzare è chiara e a tutti nota, in modo da evitare la confusione e lo scandalo (e noi stiamo rendendo nota la posizione dei cattolici), quando la legge sostenuta limita i danni (fattori quantitativi), quando la legge sostenuta limita gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica (fattori qualitativi), quindi, quando il voto è determinante.

Poiché il nostro voto è determinante e consideriamo il provvedimento una riduzione del danno, come cattolici votiamo convintamente a favore sia dell'articolo 13 che del disegno di legge. *(Applausi del senatore Borea).*

TONINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tonini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TONINI *(DS-U)*. Signor Presidente, arriviamo all'articolo 14 che è forse l'articolo centrale di questa legge, quello che meglio di ogni altro manifesta il carattere contraddittorio anche sul piano etico, prim'ancora che sul piano giuridico, della norma che stiamo approvando.

Il comma 1 dell'articolo 14 dovrebbe essere portato, ad un corso per studenti dell'università, come esempio di un tentativo di compromesso fatto in Parlamento, in particolare alla Camera dei deputati, che costituisce una variazione sul tema del «qui lo dico e qui lo nego».

Il comma 1 dell'articolo 14 dice che sono vietate la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. In sostanza, vuol dire che è vietata in modo assoluto non solo la soppressione ma anche il congelamento degli embrioni in provetta, mentre è consentita, anzi riaffermata (e chi voterà a favore voterà nuovamente la legge n. 194 del 1978) la possibilità giuridica del ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza.

Con questa norma il nostro ordinamento giuridico considera più degno di tutela, o meglio degno di una tutela incomparabilmente superiore l'embrione in provetta rispetto al feto in utero materno. Questa è una norma illogica, assurda, ed è alla base di tutte le assurdità e di tutte le illogicità presenti in questa legge.

Per questo motivo, signor Presidente, con l'emendamento 14.4 proponiamo la soppressione di questo articolo che, ripeto, è il cuore della natura contraddittoria di questa legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti però vorrei sottolineare la questione concernente il numero massimo di tre embrioni.

Tale limite è indispensabile per evitare il congelamento sistemico degli embrioni che, come è noto, determina la loro morte in una percentuale che va dal 40 al 50 per cento e che è il presupposto per la presenza dei cosiddetti embrioni soprannumerari.

Recenti ricerche mostrano che un controllo per mantenere al minimo la iperstimolazione della donna riduce i rischi per lei e aumenta la qualità degli ovociti, che sono più capaci di essere fecondati. In tutto il mondo si sta riscontrando la tendenza molto forte a ridurre a due il numero degli embrioni trasferiti e la direzione è quella di pervenire al trasferimento di un solo ovocita.

Teniamo anche presente che vi sono oggi ricerche importanti per il congelamento degli ovociti anziché degli embrioni e quindi verrebbe eliminata la difficoltà di queste pratiche che sarebbe quella della superstimolazione ovarica ripetitiva.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori D'Amico e Dato, identico agli emendamenti 14.2, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, 14.3, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, 14.4, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, e 14.5, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 14.60 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.7, identico all'emendamento 14.100.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, voteremo a favore degli emendamenti che prevedono la possibilità della crioconservazione, vietata dal testo in esame.

La crioconservazione è divenuta parte integrante della pratica della fecondazione medicalmente assistita e proibirla ora, quando è consentita in moltissimi altri Paesi e in quasi tutti gli Stati europei, è semplicemente irragionevole.

Per alcuni aspetti la crioconservazione è necessaria: il congelamento serve, ad esempio, ad ottenere, con un solo prelievo di ovociti, una o più possibilità di impianto di embrioni, senza dover sottoporre la donna, nel caso in cui il primo tentativo non riesca, a ulteriori stimolazioni ovariche, che hanno effetti collaterali negativi, producono *stress* psicologico e fisico e sono costose. La crioconservazione consente inoltre di scegliere gli em-

brioni che hanno più possibilità di impiantarsi nell'utero e di svilupparsi, evitando così l'impianto di embrioni di cui si conosce l'impossibilità di sviluppo.

Impedendo la crioconservazione si lede il diritto alla salute delle donne, di cui non si è parlato abbastanza in quest'Aula; saranno le donne a subire gli effetti perversi di questa legge. Si diminuiscono le possibilità di successo, senza tenere conto che la crioconservazione ha accresciuto di sette punti la percentuale delle gravidanze. Si trasforma la fecondazione assistita in una corsa ad ostacoli, finendo per proibire non solo la fecondazione eterologa ma anche quella omologa.

Se il divieto di crioconservazione si somma all'obbligo di impiantare tutti e tre gli embrioni prodotti, anche se malati, salva la possibilità di abortire, il provvedimento diventa davvero inaccettabile. Un cumulo di divieti e di obblighi mettono a dura prova la volontà di procreare oltre a determinare condizioni di turismo procreativo e di clandestinità.

Si inducono, purtroppo, i medici e le coppie a ricorrere a ovociti non sicuri e a centri non sottoposti alla vigilanza pubblica, al contrario di ciò che accade in Toscana, ove è stato compilato un catalogo di centri privati accreditabili dalla Regione, che vigila sulle condizioni di sicurezza. Il divieto di congelamento degli embrioni, insieme agli altri divieti, conduce ad una situazione pericolosa oltre che culturalmente inaccettabile.

Chiediamo la votazione a scrutinio segreto. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Crema).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, identico all'emendamento 14.100, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8, identico all'emendamento 14.101.

CARELLA *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, nel presentare l'emendamento 14.101 abbiamo inteso ovviare al problema oggettivo che crea la norma già approvata dall'Aula concernente la questione del consenso informato, tant'è che lo stesso senatore Pastore, nella sua autorevole funzione di presidente della Commissione affari costituzionali di questo Senato, ha dovuto trovare un *escamotage* per giustificare il pasticcio contenuto in questa norma sostenendo che nel nostro Paese ci sono leggi cosiddette imperfette.

L'approvazione dell'emendamento 14.101 non solo supererebbe i problemi oggettivi che si creano con il contenuto dell'articolo relativo al consenso informato, ma risolverebbe anche un problema che riguarda la salute della donna.

Infatti, vietare la crioconservazione degli embrioni obbliga il medico a ricorrere all'impianto immediato in utero dell'ovulo fecondato, mentre tutti sappiamo che per problemi oggettivi l'impianto immediato potrebbe produrre conseguenze anche negative per la salute della donna.

Per queste ragioni suggeriamo di apportare queste modifiche all'articolo 14 che, come si può ben notare, non affronta le questioni etiche ormai ampiamente discusse e superate con il voto dell'Aula.

Ancora una volta sottoponiamo all'attenzione dell'Aula la necessità di migliorare il testo del disegno di legge in esame, almeno per gli aspetti che riguardano soprattutto questioni di ordine tecnico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, identico all'emendamento 14.101, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.102, su cui è stata avanzata una richiesta di voto a scrutinio segreto.

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, l'emendamento 14.102 rappresenta un tentativo di trovare una mediazione di tipo etico in relazione all'esigenza, qui espressa da vari colleghi, di tutelare l'embrione.

Con l'emendamento in esame, infatti, si propone di poter congelare gli zigoti, che sono ovociti fecondati nei quali i patrimoni genetici dei due soggetti non si sono ancora fusi. Questo vuol dire che in nessun modo possiamo parlare di un nuovo essere vivente.

Questa tecnica è, ad esempio, pratica comune in Germania e mi sembrava potesse essere una soluzione ai problemi effettivi che il divieto di crioconservazione dell'embrione pone in questa legge.

Per chi avesse dubbi su questo, ricordo che in ogni caso anche in natura gli zigoti non evolvono obbligatoriamente in embrioni (il 60 per cento non evolve) ed inoltre che attualmente vige in Italia la libera commercializzazione di sistemi contraccettivi che impediscono l'attecchimento degli zigoti, e cioè la spirale.

Questo, secondo me, era il modo per rientrare nell'ambito di una tecnica ampiamente condivisa, metabolizzata e ormai assimilata dalla nostra società.

Inoltre, l'emendamento riportava in capo ad una commissione del Ministero della salute la decisione dettagliata sulla tecnica da adottare. Infatti, qui parliamo sempre di coppie, parliamo di una patologia, ma ci riferiamo sempre a persone.

Credo che chiunque sia medico sa che ogni malato è un caso a sé, come ogni coppia è un caso a sé: ci sarà la coppia per cui prelevare tre ovuli alla donna è troppo, e la coppia per cui invece sarebbe necessario prelevarne di più.

Ricordo, ad esempio, il caso di coppie in cui la sterilità è maschile, in cui, ad esempio, abbiamo un soggetto azoospermico, cioè un paziente maschio che non ha spermatozoi, o un azoospermico ostruttivo, che non ha spermatozoi nel liquido seminale. A questo punto bisogna prelevarli direttamente nel testicolo e questa operazione oggettivamente più di una volta o due non si può fare. Quindi, limitare il prelievo a tre ovociti e fecondarne solo tre rende per queste persone assolutamente impossibile arrivare ad avere dei figli.

Credo, però, che a questo punto sia tardi, perché ho l'impressione che sia già tutto deciso, per cui forse non vale nemmeno più la pena di parlarne. O, al contrario, vale la pena comunque di parlarne perché così nessuno potrà dire che non sapeva. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-RC e del senatore De Paoli).*

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, oltre che comunicarle la mia simpatia, le devo comunque dire che vale la pena di parlare in ogni caso, anche quando forse non si è ascoltati come si dovrebbe.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Signor Presidente, accolgo il suo invito perché ritengo che, nonostante quest'Aula non interagisca, a mio avviso, rispetto ai contenuti che ci stiamo sforzando di esporre, valga comunque la pena di sottolineare alcune questioni.

Vorrei sostenere l'emendamento 14.102 della senatrice Boldi perché si sforza di dare una risposta, corretta anche dal punto di vista scientifico, alle storture dell'articolo 14. L'articolo 14, come è noto, obbliga ad impiantare tutti gli ovociti fecondati, e comunque non in numero superiore a tre. Sappiamo che questo – lo hanno sostenuto unanimemente autorevoli esponenti del mondo scientifico – diminuisce notevolmente le percentuali di successo del trattamento.

È stato calcolato che ogni donna dovrebbe triplicare i propri cicli di procreazione medicalmente assistita, correndo quindi tre volte tanto il rischio che corre, cioè quello della sindrome da iperstimolazione ovarica e quello legato al prelievo di ovociti. Il tutto su una donna perfettamente sana, la cui unica sfortuna è di avere un marito sterile.

La norma è così formulata per risolvere una questione etica, non una questione scientifica; una questione etica che riguarda esclusivamente una parte del mondo cattolico, quella che ritiene che la vita abbia inizio nel preciso momento della fecondazione dell'ovulo, con ciò costringendo il medico ad una metodologia che non solo non è ottimale, ma che è addirittura contraria alla deontologia e all'etica medica, cioè una cattiva pratica medica.

Siamo dunque arrivati al punto che, per tutelare l'interesse dello zigote a una possibilità di vita che non gli è riconosciuta al di fuori dei trattamenti di concepimento assistito, si sottopone la donna a rischi aggiuntivi e si costringe il medico a una mala pratica medica.

Allora, l'emendamento 14.102, opportunamente formulato dalla senatrice Boldi, permette che si arrivi alla crioconservazione non degli embrioni, ma del materiale genetico prima ancora che ci sia stata la fusione del materiale genetico della coppia, ciò che potrebbe essere accettabile anche per quella parte del mondo cattolico che ritiene che dalla fusione del patrimonio genetico inizi la vita.

Questo è possibile (è già previsto dal legislatore tedesco) e consente quindi di superare quel problema etico che tanto sta a cuore a una parte del mondo cattolico. Mi chiedo perché non si prenda in considerazione questa possibilità e questa opportunità. *(Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Boldi).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione a scrutinio segreto***

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice Boldi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.12, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, fino alle parole «*commi 1*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.12 e gli emendamenti 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.18, 14.17, 14.9, 14.10, 14.11 e 14.103.

Metto ai voti l'emendamento 14.19, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.20, sostanzialmente identico agli emendamenti 14.21 e 14.22, sul quale era stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, chiediamo di non procedere alla votazione a scrutinio segreto e di procedere invece alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.20, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 14.21, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, e 14.22, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.23, identico agli emendamenti 14.24 e 14.104, sul quale era stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, chiediamo di non procedere alla votazione a scrutinio segreto e di procedere invece alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.23, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emenda-

menti 14.24, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori, e 14.104, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.26, identico agli emendamenti 14.27 e 14.28, sul quale era stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, chiediamo di non procedere alla votazione a scrutinio segreto e di procedere invece alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.26, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, identico agli emendamenti 14.27, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, e 14.28, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.29, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 14.30, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.31.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 14.31 tende ad eliminare una norma che ci sembra francamente incomprensibile, secondo la quale si dovrebbero produrre al massimo tre embrioni e, nel caso siano vitali, impiantarli tutti.

Ricordo ai colleghi che non fanno parte della Commissione sanità, e che quindi possono non essere competenti in materia, che la fecondazione *in vitro* ha una percentuale di successo che varia tra il 30 e il 70 per cento, a seconda di parametri molto diversificati (l'età della coppia, il numero e la qualità degli spermatozoi e degli ovociti).

Una volta avvenuta la fecondazione, soltanto il 40 per cento degli ovuli fecondati ha la capacità di evolvere fino allo stadio di blastocisti, cioè quello stadio di sviluppo dell'embrione ritenuto idoneo per l'impianto in utero. Una parte di questi embrioni (che sono già in numero ridotto rispetto all'inizio), variabile da un quarto a circa un terzo (gli studi sul punto divergono), presenta anomalie genetiche.

Queste anomalie genetiche possono consentire ugualmente la vita dell'embrione (ma sappiamo quali problematiche esse comportano per la vita del bambino e della coppia, essendo già stata rifiutata la possibilità

della diagnosi preimpianto), oppure possono determinare un aborto naturale, quando l'anomalia è tale da essere incompatibile con la vita.

Per tale motivo, in tutti gli altri Paesi europei le metodiche e le linee guida (quelle di cui parlavamo in riferimento all'articolo 7) approvate a livello internazionale dalle società scientifiche prevedono che si debba produrre un numero di embrioni variabile da 8 a 10; di questi embrioni, bisogna scegliere quello o quelli (oggi infatti la capacità di impianto varia da uno a due embrioni, a seconda dei centri) più vitali, più sani, che hanno maggiori possibilità di svilupparsi, quelli che gli inglesi chiamano *golden embrio*. Successivamente, si provvede all'impianto, con grandi possibilità che si dia luogo ad una gravidanza che evolva in senso positivo.

Con la formulazione attuale, invece, rischiamo di arrivare ad una situazione in cui vi sono due estremi. Da un lato, tutti e tre gli embrioni prodotti potrebbero essere vitali e svilupparsi. In tal caso, sappiamo cosa ciò potrebbe significare per una donna che mediamente arriva a questa scelta in un'età compresa tra i trentacinque e i quarant'anni. Potrebbero esservi conseguenze per la sua salute e sulla possibilità di portare a termine la gravidanza, dal momento che vi è una notevole incidenza di aborti spontanei. Dall'altro lato, potrebbe non esservi alcuna gravidanza e quindi si dovrebbe ricorrere a nuove stimolazioni, con le conseguenze sulla salute della donna che ha già descritto prima di me la senatrice Bettoni Brandani.

Chiediamo perciò all'Assemblea di compiere un atto che rispetti la scienza e il lavoro dei medici, perché in questo caso li si porrebbe in contraddizione con l'articolo 12 del proprio codice di deontologia. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).*

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14.31.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, rinunciamo alla votazione a scrutinio segreto e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.31, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14.35.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, rinunciamo alla votazione a scrutinio segreto e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.35, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.107, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.108, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.33, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.34, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, 14.109, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e 14.110, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.111, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 14.112, presentato dalle senatrici Franco Vittoria e Bettoni Brandani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.36, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.37, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.38, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.39, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.113, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.40, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.41, presentato dai senatori D'Amico e Dato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.42, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.43, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.44, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, identico agli emendamenti 14.45, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 14.46, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, e 14.114, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.47, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.49, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.51, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, identico agli emendamenti 14.52, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 14.115, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e 14.116, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.117, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.53, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, identico agli emendamenti 14.54, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, 14.118, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e 14.119, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.55, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.56, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.57, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

TONINI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tonini, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.100, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, fino alle parole «28 febbraio».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.100 e l'emendamento 15.1.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.101, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, fino alle parole «30 giugno».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.101 e l'emendamento 15.2.

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati a questo articolo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico agli emendamenti 16.2, presentato dal senatore Carella e altri senatori, 16.4, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 16.102, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dalla senatrice Dato e dal senatore D'Amico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico all'emendamento 16.103, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.104, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 16.8, presentato dalla sena-

trice Franco Vittoria e da altri senatori, e 16.105, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 16.0.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.100, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a questo articolo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico agli emendamenti 17.2, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, 17.3, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 17.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.9, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, fino alle parole «*commi 2*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.9 e gli emendamenti 17.7, 17.8 e 17.101.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico agli emendamenti 17.12, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, e 17.102, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

### Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 18.100 (testo 2) e 18.101 (testo 2) contengono delle modifiche meramente tecniche. Li do pertanto per illustrati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Gubert a ritirare l'emendamento 18.100a.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Invito l'Assemblea ad approvare gli emendamenti 18.100 (testo 2) e 18.101 (testo 2).

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 18.100a è decaduto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 18.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.100 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 18.101a, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 18.101a cerchiamo di dare concretezza a quanto abbiamo sentito affermare più volte in questi giorni nell'Aula del Senato durante la trattazione del disegno di legge n. 1514, e cioè che va pienamente tutelata la dignità della vita umana, dell'embrione e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di procreazione medicalmente assistita.

Ci sembra infatti che la dotazione economica prevista dal disegno di legge, per l'impegno che questo contiene (un impegno, a nostro avviso, oneroso ed importante), sia del tutto inadeguata. Una previsione così esigua non offre alcuna possibilità di accesso alle migliaia di persone che in Italia sono costrette a ricorrere a queste metodiche per realizzare il proprio desiderio di avere una prole.

Pertanto, riteniamo opportuno ampliare la dotazione prevista ed elevarla alla cifra che indichiamo nell'emendamento 18.101a, anch'essa non esattamente pertinente, ma da noi considerata comunque sufficiente

a dare un segnale positivo, importante, coerente con il senso del dibattito che si è svolto in questi giorni.

Crediamo che questo sia il minimo che si possa fare. Pertanto, invito tutti i senatori che hanno sostenuto con tenacia l'approvazione del provvedimento a comportarsi coerentemente, accogliendo l'emendamento 18.101a, di cui chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Di Girolamo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.101a, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.101 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 in precedenza accantonati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.101a e 2.102 e ovviamente favorevole ai due emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 (testo 2) a mia firma.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.101a, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.101 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, poiché ci accingiamo all'ultima votazione sugli articoli, mi chiedo se vi siano le condizioni procedurali per votare il provvedimento questa sera e se l'Aula sia d'accordo a concluderne stasera stessa l'esame passando ora alle dichiarazioni di voto finali. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI. Dissenso dai Gruppi dell'opposizione).*

Mi rimetto alla valutazione complessiva dei colleghi Capigruppo con i quali l'altro giorno si era deciso di fissare per la giornata di domani le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento; dal momento che abbiamo terminato rapidamente l'esame degli articoli, se vi è il consenso dei colleghi, si potrebbe anticipare questa fase alla serata odierna.

PRESIDENTE. La proposta del senatore D'Onofrio è pertanto quella di concludere l'esame del provvedimento questa sera. *(Dissensi dai Gruppi dell'opposizione).*

Prendo atto che non vi è unanimità in tal senso e pertanto si procederà alla votazione finale, come convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, domani mattina.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Prima di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,34, è ripresa alle ore 18,52).*

## Presidenza del vice presidente SALVI

**Discussione del disegno di legge:**

**(2606)** ***Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2606.

Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, questo disegno di legge, di conversione del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, muove dalla necessità di assicurare immediatamente a familiari e vittime civili – sottolineo civili – dei recenti attentati terroristici di Nasiriya e Istanbul misure di sostegno economico altrimenti non concedibili a termini della legislazione vigente sulle vittime del terrorismo (di cui alla legge fondamentale n. 302 del 20 ottobre 1990, come successivamente modificata dalla legge n. 407 del 23 novembre

1998), in ragione del fatto che gli eventi si sono svolti fuori del territorio nazionale.

Il Governo ha pertanto ritenuto di prevedere, con decretazione d'urgenza, la possibilità che gli interessati possano conseguire, a domanda, i corrispondenti benefici che vengono erogati per le vittime di atti terroristici avvenuti in Italia, vale a dire la speciale elargizione di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Il provvedimento innalza, altresì, l'importo delle speciali elargizioni a 200.000 euro, per gli eventi che si siano verificati dopo il 1º gennaio 2003, non solo per le vittime e i familiari di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ma anche per le vittime e i familiari di queste, ferite o cadute per servizio o nell'adempimento del dovere.

È apparso, infine, opportuno intervenire con norma interpretativa su quanto disposto dall'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; tale norma ha, infatti, esteso le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 302 del 1990 e alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (personale statale vario, prevalentemente forze di sicurezza, vigili del fuoco e magistrati), ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose ed ai superstiti dello stesso personale ucciso nelle medesime circostanze.

Poiché il testo normativo non chiariva se l'applicabilità delle norme si potesse estendere agli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, il decreto-legge prevede che la norma venga interpretata in tal senso. Vi sono poi le norme di copertura.

Ci sembra che la legge in esame, anche attraverso gli emendamenti (del Governo, del relatore e uno dell'opposizione) che esamineremo successivamente, vada tempestivamente incontro alle vittime di questi terribili attentati terroristici e in prospettiva crei una situazione duratura di tutela in ragione di situazioni passate e future possibili, che speriamo non si verifichino. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALABARBA *(Misto-RC).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, le vittime dell'attentato di Nasiriya hanno provocato in tutti noi un profondo dolore, ancor più in chi, come noi, è stato contrario alla guerra e alla missione italiana in Iraq.

La morte dei militari italiani è la morte di chi compiva il proprio dovere: un dovere cui erano stati chiamati da una decisione del Governo, ratificata dal voto del Parlamento. Nelle caserme dell'Arma dei carabinieri non solo si è pianto di dolore e di commozione, ma anche di rabbia perché non si doveva aspettare la strage, non bisognava mandare i carabinieri per partecipare a una guerra americana insensata.

Nei giorni successivi all'attentato il «Giornale dei carabinieri» scriveva «Non dovevamo aspettare i morti per meditare sull'impegno italiano

in Iraq. Contrariamente a quanto affermato da Bush, i fatti dimostrano che in Iraq vi è ancora la guerra. L'Italia non ha avuto un mandato parlamentare per partecipare a un conflitto armato. Di fronte ai morti diciamo basta e l'Italia deve allinearsi ai comportamenti assunti dalla maggior parte di Paesi europei».

Ho citato il «Giornale dei carabinieri». C'è anche una dichiarazione del maresciallo Formiga, segretario generale del Sindacato carabinieri in congedo, che dice: «Ci chiediamo con dolore perché i carabinieri devono morire per terrorismo all'estero. Chiediamo con forza che il nostro contingente torni in patria»

Sono passati 24 giorni tra le minacce contro l'Italia e l'attentato che ha fatto strage di carabinieri, soldati e civili iracheni nelle palazzine del comando militare italiano a Nasiriya. Il messaggio di Al Qaeda, trasmesso il 18 ottobre dalla TV del Qatar, diceva: «Ci riserviamo il diritto di rappresaglia, al momento giusto e nel posto giusto contro tutti i Paesi che prendono parte a questa guerra iniqua, vale a dire Gran Bretagna, Spagna, Australia, Polonia, Giappone e Italia». Lo sceicco Omar Bakri, vicino alle posizioni di Al Qaeda, aveva avvertito gli europei che le minacce andavano prese sul serio.

L'autorevole quotidiano americano «Washington Post» ha pubblicato alcuni giorni fa i documenti del SISMI nei quali si lanciava l'allarme con grande anticipo: fin dal 16 ottobre, cinque settimane prima dell'attentato, si avvertiva dell'imminenza di un attacco contro la base militare italiana. Si fornivano anche i nomi dei sospettati.

Gli avvertimenti non furono seguiti da nessuna misura di sicurezza aggiuntiva. Le dichiarazioni del direttore del SISMI, nel suo rapporto al Co.pa.co, in cui denunciava l'aumento dei rischi e delle minacce in Iraq, era state chiare: «Avevamo previsto tutto, non c'era dubbio che saremmo stati colpiti».

Come sempre la strategia terroristica ha messo in atto la sua devastante potenza nel luogo più vulnerabile, una città dove i militari italiani si sentivano protetti per aver fraternizzato con la popolazione e dove le strutture militari erano difese solo da sacchi di sabbia.

Non era stata predisposta nessuna ulteriore misura a difesa della postazione: palificazioni in cemento armato per impedire che automezzi carichi di esplosivo, strumento spesso usato nelle azioni terroristiche, potessero raggiungere le strutture. Qualcuno dovrà rispondere delle erronee valutazioni che facevano ritenere la zona sicura.

Abbiamo scoperto solo con la strage di Nasiriya, che in Iraq la guerra non è finita, che c'è la continuazione della guerra, e a questa continuazione della guerra e dell'occupazione militare la popolazione si oppone, e una parte sta reagendo con forme di lotta resistenziale o con una guerra di guerriglia, e in questo contesto di disarticolazione della società trova spazio il terrorismo.

Quando si è deciso di mandare «i nostri ragazzi» – come si dice – in Iraq si è voluto far credere che andavano per motivi umanitari e non come alleati degli Stati Uniti. E oggi ne piangiamo le conseguenze. Quei militari

morti sono vittime del lavoro, mandate in un cantiere precario, come l'immigrato albanese morto nell'insicuro cantiere di Genova. Sono la tristissima testimonianza che non era vero, come hanno cercato di farci credere, che tutta la popolazione irachena era contro Saddam, che bastava rovesciare la statua del dittatore, per far accettare l'intervento militare straniero.

È possibile che gli attentati continuino a colpire obiettivi situati prevalentemente nel territorio iracheno, perché le formazioni della guerriglia la ritengono una guerra di liberazione. Ma se non si rimuovono le ragioni della guerra, c'è il rischio che la manovalanza del terrore continui a trovare nuovi adepti e che attentati siano esportati in altri scenari, come Europa o Stati Uniti, per coinvolgere ancora più profondamente l'opinione pubblica internazionale.

La possibilità che le minacce siano seguite anche da azioni terroristiche nei Paesi occidentali è presa in considerazione dai nostri organismi di sicurezza, tanto che il ministro Pisanu ha previsto nuove misure di protezione per gli obiettivi più sensibili: si sono intensificati i servizi di vigilanza, oltre che per gli aeroporti, le stazioni, le ambasciate, anche per le strutture militari.

Sul decreto al nostro esame non possiamo esprimere certamente un voto contrario, in quanto assicura immediatamente a familiari e vittime civili dei recenti attentati terroristici di Nasiriya e di Istanbul misure di sostegno economico, altrimenti non concedibili, a termini della legislazione vigente sulle vittime del terrorismo, in ragione del fatto che gli eventi si sono svolti fuori dal territorio nazionale.

Ma è su questo punto che vorrei richiamare l'attenzione, concludendo, anche per anticipare l'illustrazione degli emendamenti che abbiamo presentato.

Al disegno di legge di conversione abbiamo presentato emendamenti tesi ad inserire, tra i beneficiari delle misure economiche previste, anche i familiari delle vittime civili e militari, dei feriti e degli ammalati di tutte le missioni all'estero, per evitare che si creino morti in servizio di serie A o di serie B, e su questi chiediamo l'attenzione di tutti i colleghi e in particolare del Governo (che non mi sembra però in quest'Aula particolarmente attirato da queste sollecitazioni).

Poiché si tratta della condizione di coloro che hanno realizzato missioni militari in particolare all'estero e che hanno subìto l'aggressione delle forze che hanno trovato sul campo, ci auguriamo che non ci sia una discriminazione di coloro che sono stati vittime in teatri diversi da quello iracheno, perché i militari sollecitano che le cause di servizio siano comprensive anche di altre vicende. Si verrebbe a determinare, altrimenti, una discriminazione tra militari uccisi, e quindi vittime di attentati, e altri che sono vittime di eventi considerati alla stregua di incidenti di percorso, senza neanche il risarcimento necessario. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palombo. Ne ha facoltà.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, noi gradiremmo, come Gruppo, che per questo provvedimento si usasse lo stesso criterio che si usò per il caso D'Antona, cioè che si possa liquidare prima della fine di quest'anno per lo meno il 90 per cento delle somme dovute al personale interessato. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, io credo che non sia certamente questo il disegno di legge con il quale ritornare su punti che sono stati oggetto anche di netta contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Credo che la nostra parte politica condivida la necessità di assicurare immediatamente, ai familiari e alle vittime civili degli attentati a Nasiriya e ad Istanbul, un sostegno economico che, dopo le tante manifestazioni di dolore, si rende necessario.

Già nella discussione in Commissione avevamo sollevato soltanto alcune questioni volte ad un miglioramento del disegno di legge. La prima era volta a prevedere stanziamenti maggiori, poiché le tabelle allegate all'epoca della discussione in Commissione apparivano insufficienti, data anche l'attualità del fenomeno. Mi sembra che questo aspetto sia stato parzialmente corretto da un emendamento del Governo, quindi che si vada in questo senso.

Confermo le perplessità che avevamo sull'estensione non solo a fatti di terrorismo, ma anche di criminalità organizzata. La tecnica legislativa che si è adottata per arrivare ad una conclusione rapida, è quella dell'interpretazione estensiva di una normativa preesistente; quindi rimane quella nostra critica, ma credo che in futuro tale normativa possa anche essere modificata con un disegno di legge apposito.

Per queste ragioni, noi voteremo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Misto-AP-Udeur)*. Signor Presidente, riteniamo anche noi che il provvedimento all'esame dell'Aula sia doveroso e riteniamo sia dunque assolutamente appropriato confermare la legislazione che riguarda appunto le vittime militari, i nostri soldati impegnati, in questo caso, sui diversi fronti di pace, così come le vittime della criminalità organizzata.

Ci sembra assolutamente opportuno riservare un adeguamento dei trattamenti economici sia ai familiari dei caduti, sia a coloro che sono rimasti feriti in seguito ad attentati o ad azioni criminose.

Accogliamo con soddisfazione l'emendamento che ha testé presentato il Governo, perché viene definitivamente chiarito che non esistono caduti di serie A e di serie B questa precisazione era assolutamente necessaria.

Per quanto riguarda i caduti di Nasiriya, ci rendiamo conto che non è certo questa la sede per approfondire la meccanica dei fatti, però vogliamo accennare a questo argomento perché non c'è stata l'occasione per parlarne prima. Al momento dell'attentato, abbiamo ritenuto giusto stringerci intorno alle famiglie dei caduti, in quel corale moto di solidarietà che c'è stato nel nostro Paese.

Ritengo però sia giunto il momento che il Governo chiarisca definitivamente come si sono svolti quei fatti. Abbiamo il diritto di sapere, come rappresentanti del Parlamento e come cittadini italiani, perché sia stato possibile quel tipo di attentato, se sia vero che era stato dato l'allarme, se erano state prese tutte le precauzioni necessarie. Il trasferimento della base di Nasiriya in un luogo più sicuro, peraltro, ci conferma che non tutto era stato fatto.

Siamo d'accordo sul fatto che non devono esserci speculazioni politiche su tale argomento, però proprio per rispetto delle vittime di quella strage, delle loro famiglie e di quanti stanno facendo il proprio dovere per il tricolore in missioni così difficili, ritengo sia giusto che vengano approfondite le responsabilità e – se necessario – che vengano rimossi coloro che non hanno operato in maniera conseguente ai livelli di allarme che si erano registrati.

Su tale aspetto abbiamo presentato anche un'interrogazione al Governo; vorremmo che si trovasse il modo di chiarire fino in fondo questa vicenda, nelle Commissioni competenti o comunque in Parlamento.

Abbiamo sostenuto, a suo tempo, con convinzione la missione in Iraq, perché credevamo che anche l'Italia dovesse dare il proprio contributo per ristabilire la pace, per ripristinare la legalità e le condizioni democratiche in un Paese così martoriato. Non ci faremo certo spaventare, come hanno già sostenuto sia il Parlamento che il Governo, dagli attacchi di questi terroristi, però le condizioni di sicurezza in cui operano i nostri militari devono essere assolutamente garantite.

Deve esservi certezza sul fatto che tutte le precauzioni erano state prese, senza alcuno sconto nei confronti di chi deve garantire la sicurezza dei nostri soldati impegnati su fronti così difficili.

Nell'esprimere il nostro voto favorevole su questo provvedimento, cogliamo l'occasione per ribadire la nostra solidarietà e riconoscenza non solo ai caduti e alle loro famiglie, ma a tutti coloro che sono impegnati nelle missioni di pace. Dal Parlamento italiano deve giungere questo messaggio forte a quanti stanno compiendo il loro dovere sotto la bandiera italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, credo anch'io – come è stato sostenuto nel corso del dibattito – che occorra distinguere i piani della discussione.

È stato presentato al nostro esame un decreto-legge recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici

all'estero. Questo provvedimento serve per corrispondere urgentemente ad un dovere dello Stato, quello di assegnare immediatamente un risarcimento alle vittime italiane degli attentati avvenuti a Nasiriya e a Istanbul. Questa è la discussione di oggi.

Credo però sia altrettanto importante – come hanno già sostenuto altri colleghi prima di me – che quanto prima il Parlamento della Repubblica affronti due temi cruciali, che sono frutto anche degli eventi drammatici di Nasiriya e di Istanbul.

Il primo riguarda direttamente Nasiriya, cioè le modalità con cui è avvenuto quell'attentato, le cause che lo hanno determinato e la valutazione della veridicità delle informazioni che sono circolate ampiamente sulla stampa internazionale circa l'esistenza di rapporti dei nostri servizi di sicurezza (in particolare quello militare) che avvertivano la nostra missione militare dei pericoli, della possibilità che un attentato del genere fosse messo in atto.

Credo sia indispensabile che il Parlamento possa affrontare rapidamente questo tema e che il Governo riferisca nelle sedi opportune su tutto ciò che è a sua conoscenza, perché gli italiani, che hanno così coralmente partecipato al lutto per i nostri carabinieri e per i nostri militari barbaramente uccisi in quell'attentato, hanno il diritto di conoscere la verità su quanto è accaduto.

Naturalmente c'è un secondo tema che è strettamente collegato alla discussione che stiamo facendo, e cioè la situazione di fortissima tensione internazionale, l'attacco del terrorismo su un fronte molto ampio (non dimentichiamo quello che è accaduto ieri a Mosca, con la situazione cecena che continua a far ebollire quelle terre). Pensiamo al modo con il quale fronteggiare questo pericolo gravissimo, in particolare la situazione che si è determinata in Iraq, una situazione chiaramente di conflitto militare per la nostra presenza, e alle condizioni nuove che si debbono determinare per poter giungere ad una transizione democratica in quei Paesi.

In modo particolare, pensiamo al ruolo che le Nazioni Unite devono svolgere e al ruolo che devono svolgere anche gli iracheni attraverso una espressione democratica la più rapida possibile sotto il controllo delle organizzazioni internazionali, affinché la situazione attuale di occupazione militare da parte dei Paesi che hanno deciso quell'azione contro il parere delle Nazioni Unite stesse si trasformi in un'effettiva speranza di transizione verso un Paese in condizioni di poter affrontare il suo futuro.

Credo che questa sia un'esigenza inderogabile. Vorrei conoscere l'opinione del Governo in proposito, visto che il tema è stato sollevato nel corso della discussione. È pur vero, sottosegretario Mantovano, che non è strettamente questo l'argomento che stiamo trattando con questo decreto, sul quale il Parlamento, in particolare il Senato, si è dimostrato finora unanime.

Credo sia apprezzabile il fatto che ci sia una così ampia unità intorno alla solidarietà dovuta nei confronti delle famiglie di coloro i quali sono caduti in quelle situazioni, ma credo che questa unità, questa solidarietà

debbano anche richiamare il Governo alla necessità di intervenire sui temi che sono stati sollevati.

Le stesse cose dico al relatore, senatore Boscetto: credo che anche la maggioranza debba esprimersi in proposito affinché quanto meno vengano fissati modi e tempi attraverso i quali anche qui, in questo nostro Senato, questa discussione si possa svolgere rapidamente e fino in fondo.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo su questo provvedimento che riteniamo davvero molto importante, davvero essenziale per quei figli della Patria che sono caduti così barbaramente trucidati in quell'attentato e per tutte le loro famiglie affinché il loro ricordo si alimenti di un'azione costante e quotidiana per rendere la pace all'Iraq e per contrastare i pericoli di guerra che vi sono sul piano internazionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Pellicini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, vi diciamo che avete fatto bene ad utilizzare la decretazione d'urgenza perché i benefici già previsti dalla legge n. 302 del 1990 siano estesi ed anche adeguati nell'importo a coloro che sono stati vittime degli eventi successivi al 1º gennaio 2003.

Avete fatto bene ad emanare la norma interpretativa che consente l'elargizione dei benefici corrispondenti ai danni subiti a coloro che sono vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ricordiamo bene quanto è stato difficile in passato indennizzare tutti coloro che erano stati vittime di eventi così luttuosi e così deleteri.

E provvidenziale è stata la norma, che altrimenti non sarebbe stata contemplata dalla legislazione vigente, finalizzata ad intervenire per le vittime di Nasiriya e di Istanbul.

Mi sia permessa una raccomandazione, onorevoli Sottosegretari, e cioè che nessuna difficoltà burocratica si frapponga, ai fini dell'erogazione dei benefici, tra la data di adozione di questo provvedimento legislativo e la data di erogazione delle risorse. In caso contrario, ne sarebbe vanificato il beneficio che è notevole, considerato che in passato molti hanno sofferto per incassare quel minimo di indennizzo che certamente non può ristorare la perdita di una vita umana, né il dolore di coloro che hanno perduto i propri familiari, ma che sta comunque a rappresentare il risarcimento che lo Stato deve ai suoi servitori che ha mandato a perseguire finalità di pace nell'interesse superiore del Paese.

L'occasione è buona per rivolgere, ognuno per la parte che lo riguarda, nella propria coscienza, un pensiero deferente e devoto a coloro che hanno servito in modo tanto tragico la Patria in questo ultimo periodo. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Carrara).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul merito di questo provvedimento sembra abbastanza facile; eppure, si tratta di una normativa complicatissima. La limpida intelligenza ed il nitido spirito di sintesi del relatore ci hanno sintetizzato quanto nella relazione tecnica viene seguito, ostacolo per ostacolo.

Faccio questa considerazione perché ci porta al cuore del problema politico al quale si sono riferiti i colleghi che mi hanno preceduto. I fatti di Nasiriya e di Istanbul, come altri episodi precedenti e successivi, presentano un terrorismo del tutto nuovo e inedito ed impensabile anche dal più spregiudicato pessimismo dei legislatori. Di qui l'opportunità – e mi fa piacere che vi possa essere unanimità di voci in questa Aula – di approvare questo provvedimento; di qui l'augurio, che formulava il senatore Costa, sui tempi di applicazione.

Se è vero tutto questo, è altrettanto vero che questi concittadini caduti sotto i colpi di un terrorismo odioso meritano la nostra memoria, ma non strumentalizzazioni di alcun tipo, e i senatori dell'UDC non ne faranno; tuttavia, la nostra valutazione politica sull'esigenza per cui quei nostri concittadini sono partiti in missione è rafforzata dalle stesse implicazioni della tragedia.

Ci sono – come è giusto vi siano in democrazia – colleghi, come il senatore Malabarba, che non amano vedere la bandiera italiana al fianco di soldati con le bandiere inglese e statunitense; ci sono, invece, altri, *cum ego*, che giudicano queste le due irrinunciabili bandiere di riferimento della nostra politica internazionale. Possiamo e dobbiamo dividerci prima, però dobbiamo considerare quel limite alla strumentalizzazione di chi combatte – non necessariamente di chi cade – il limite irrinunciabile di una democrazia occidentale.

Ho sentito qualcuno parlare di un'occupazione militare dell'Iraq. Se quella è occupazione militare, come definire allora l'occupazione degli iracheni da parte di un regime e di un assetto politico che hanno lasciato quello che tutti sappiamo, cioè le fosse comuni? Era il regime di Saddam Hussein a rappresentare un'arma di distruzione di massa degli iracheni.

Questo tipo di valutazione politica sarebbe inopportuno in sede di conversione del decreto-legge in esame. Non è però inopportuna – lo hanno già sostenuto oggi pomeriggio alcuni colleghi nella Commissione difesa, come i senatori Meleleo e Pascarella – l'esigenza di un'immediata chiarificazione, onorevoli membri del Governo, circa voci che stanno diffondendo insinuazioni preoccupanti e odiose. Mi auguro che l'appuntamento fissato in Commissione difesa la prossima settimana consenta al Governo di placare l'atmosfera.

Questo è davvero il minimo che dobbiamo ai caduti di Nasiriya nel momento in cui convertiamo in legge il decreto, come atto di solidarietà verso chi è loro sopravvissuto. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione per dichiarare già da ora il voto favorevole del Gruppo Lega Padana alla conversione in legge del decreto al nostro esame.

Mi permetta, signor Presidente, di sottolineare come lo Stato non debba mai dimenticare i suoi 122 servitori che negli ultimi 30 anni sono stati vittime di attentati terroristici, costringendo le loro famiglie a morire moralmente e psicologicamente senza avere avuto giustizia.

Infatti, signor Presidente, senza giustizia è anche l'omicidio Dionisi, ucciso da Prima linea. Il terrorista che ha pubblicamente ammesso di avere fatto parte del commando terroristico è stato assolto dalla corte d'assise di appello di Firenze perché il reato di omicidio è ormai prescritto in quanto il suo fascicolo è stato per oltre otto anni dimenticato negli uffici giudiziari.

Ora che l'area politica europea sta cambiando e l'esecuzione delle tante estradizioni richieste forse sarà possibile, c'è solo da sperare che gli ex terroristi non fuggano prima in altri Paesi, potenziali nuovi paradisi per i ricercati.

Gli episodi di cronaca nera degli ultimi anni che hanno avuto per protagonisti alcuni collaboratori di giustizia, regolarmente stipendiati dallo Stato, hanno dimostrato l'evidente disparità di trattamento, quello che la Repubblica riserva ai suoi servitori caduti nell'adempimento del dovere e quello che adotta nei confronti delle persone che alla sua sicurezza attentarono, sotto forma sia di attacco terroristico sia di sfida mafiosa.

Purtroppo, dopo i solenni funerali di Stato, ci si scorda delle precarie condizioni economiche e sociali in cui i familiari delle vittime vengono a trovarsi. Alla perdita del proprio caro e alle ristrettezze economiche si aggiunge l'umiliazione morale di vedere i carnefici dei propri congiunti percepire congrui trattamenti economici «a fronte degli innumerevoli sacrifici affrontati per tirare avanti».

Signor Presidente, vorrei fare un ultimo accenno all'altro terrorismo che ha colpito il cuore di noi tutti. L'attentato di Nasiriya, che è costato la vita a 19 italiani (militari e volontari) che non ignoravano i rischi di una missione di pace ma che ugualmente hanno voluto portare il loro contributo alla causa della libertà e della lotta al terrorismo internazionale, non può essere dimenticato.

Anzi dobbiamo onorare e approfondire i valori che hanno motivato i nostri soldati nell'affrontare una pericolosa ma utile missione di pace.

Penso che ricordare le vittime di Nasiriya sia un atto dovuto e a tal fine convintamente ho aderito al disegno di legge che propone la data del 12 novembre, giorno dell'ultimo tragico evento, quale momento per ricordare tutti i caduti di una guerra subdola e vigliacca. *(Applausi dai Gruppi LP e UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere una preoccupazione: proprio nel momento in cui si ricorda la dolorosa circo-

stanza in cui sono cadute vittime italiane circa un mese fa, vorrei segnalare la presenza in Iraq di un contingente della Croce Rossa italiana composto prevalentemente da volontari.

Ricordo ai presenti, ma soprattutto al Sottosegretario alla Difesa, che nel mese di novembre, a seguito dell'attacco contro un convoglio in una località a 50 chilometri da Baghdad, la Croce Rossa internazionale ha comunicato la decisione ufficiale di chiudere le sedi irachene per ragioni di sicurezza.

Già alla fine di ottobre, la Croce Rossa internazionale aveva ritirato parte del personale dalla capitale irachena a seguito di una serie di attentati *kamikaze* contro l'ONU e la stessa Croce Rossa; nonostante la situazione di estrema pericolosità in questi territori, in una fase ancora instabile della situazione, come tutti sappiamo, il commissario straordinario della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli, ha confermato invece che l'organizzazione italiana manterrà comunque la propria delegazione in Iraq, indipendentemente dalla posizione assunta dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

Signor Sottosegretario, non si comprende quale possa essere l'autonomia della decisione del commissario straordinario della Croce Rossa, perché penso che oggi l'Iraq è realmente, a tutti gli effetti, un teatro di guerra, e non mi pare che dietro le truppe impegnate, credo quotidianamente, in combattimenti continui ci sia la Croce Rossa, ma penso debba esserci al massimo il corpo sanitario infermieristico delle Forze armate.

Ritengo, signor Sottosegretario, che ci si debba chiedere prima che tragici fatti possano accadere, e non dopo che sono accaduti, (ma noi speriamo che non avvengano) come mai, nonostante l'Organizzazione internazionale abbia disposto l'evacuazione del suo personale per motivi di sicurezza, la Croce Rossa italiana sia invece presente in Iraq con ragazzi mossi spesso da un impeto volontaristico a recarsi in un territorio al centro dell'attualità internazionale, che in questo momento sono esposti ad un rischio incalcolabile per la loro stessa vita.

Signor Sottosegretario, voglio esprimerle una preoccupazione e una perplessità a titolo personale che, lo anticipo, sarà oggetto anche di una interrogazione che dovrebbe essere inserita nel prossimo *question time* al Senato. Personalmente – credo lei lo abbia capito – sono del tutto contrario a che in questo momento in Iraq siano presenti organizzazioni volontaristiche per propria ed autonoma scelta in un momento in cui vi è un teatro di guerra totale quasi casa per casa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, rinviando alla relazione, ringrazio l'Assemblea per il dibattito. Credo che il sottosegretario Bosi debba una precisazione sull'ultimo intervento.

* BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, tutti condividiamo le preoccupazioni per la presenza e l'incolumità degli appartenenti alla Croce Rossa italiana, bisogna però valutare che quest'opera, svolta con grande eroismo e grande valore, è squisitamente umanitaria. Ciò appartiene alla storia della Croce Rossa che è presente in tutti gli scenari di guerra per soccorrere i feriti, e quanti hanno bisogno, da qualunque parte essi provengano. È questa una prerogativa della Croce rossa, sancita dal proprio statuto.

Il Governo, al momento, non ritiene di dover intervenire d'autorità per impedire questa presenza che – come ho detto – ha un alto valore umanitario e rende onore alla tradizione di questa grande organizzazione umanitaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Il testo dell'ordine del giorno G1 è già stampato e distribuito. Invito il senatore segretario a dar lettura dell'ordine del giorno G100, testé presentato, il cui primo firmatario è il senatore Palombo.

TIRELLI, *segretario*. «Il Senato, nell'approvazione del disegno di legge n. 2606, di conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, impegna il Governo ad erogare provvisionali in misura identica a quelle previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, durante l'*iter* procedimentale previsto per l'erogazione dei benefici indicati dal decreto-legge sopra citato».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Sono contrario all'ordine del giorno G1, del senatore Malabarba. Penso che possa essere accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G100 del senatore Palombo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario anch'io all'ordine del giorno G1, del senatore Malabarba.

Quanto all'ordine del giorno G100, del senatore Palombo, vorrei far presente che l'istituto dell'anticipazione in termini di provvisionale è stato

inserito nella legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, perché quella normativa, facendo fronte a eventi di terrorismo o di criminalità organizzata sul territorio nazionale, doveva riferirsi in qualche misura ad una pronuncia giurisdizionale quanto meno di primo grado. In questo caso, invece, non c'è alcuna pronuncia giurisdizionale da attendere.

Sono in grado di assicurare il Senato, sulla base di precise indicazioni ricevute in tal senso anche dagli uffici del Ministero, che non vi è alcuna necessità di un'anticipazione del 90 per cento se si è in grado di corrispondere il 100 per cento. Le modalità di corresponsione della provvisionale del 90 per cento richiedono gli stessi tempi e sono assolutamente identiche a quelle che consentono di erogare subito l'intero importo.

Il Dipartimento di pubblica sicurezza mi ha informato che sono stati già predisposti i decreti per i pagamenti relativi alle speciali elargizioni in favore dei familiari dei caduti dell'Arma dei carabinieri, mentre il Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno assicura egualmente tempi brevi di erogazione per le vittime civili, non appena acquisite le istanze di parte.

Non posso che accogliere l'ordine del giorno G100 come raccomandazione a far presto, non certamente a concedere una provvisionale, dal momento che siamo pronti a dare l'intero importo.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, il Governo ha espresso parere contrario sul suo ordine del giorno. Chiede dunque che venga posto ai voti?

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, credo si siano sottovalutate le proposte di emendamento, oltre che di ordine del giorno, in parte falsate dalla discussione avvenuta a livello generale, originata da quanto è emerso, soprattutto dalle rivelazioni del «Washington Post», in relazione alle comunicazioni del SISMI sui rischi che correvano i nostri militari a Nasiriya.

In realtà, per intervenire più puntualmente sulla decretazione, già questo ordine del giorno propone interventi che non mi sembra siano stati ben compresi dagli intervenuti.

Mi riferisco alla proposta di estendere il trattamento giusto anche agli altri aventi diritto secondo il criterio adottato per le missioni militari italiane avvenute in altri luoghi. Citerò l'esempio specifico dei militari morti in Somalia al *check point* «Pasta» (il maresciallo Li Causi e la crocerossina Cristina Luinetti), nonché quello dei caporalmaggiori Fioretti e Nigro caduti in Kosovo.

Si tratta di militari vittime di iniziative approvate da questo Parlamento che non hanno avuto alcuna indennità.

La proposta è di estendere anche a loro i benefici di cui al disegno di legge in esame. Ce ne assumiamo l'impegno accogliendo l'ordine del giorno? La proposta è stata presentata anche sotto forma di emendamento, ma i colleghi non hanno voluto neanche prendere in considerazione gli emendamenti.

Mi sembra dunque un fatto dovuto almeno l'accoglimento dell'ordine del giorno, anche perché nel dibattito si è detto che ci sono state difficoltà a risarcire le vittime di azioni del terrorismo negli anni passati.

Per quel che riguarda il risarcimento di militari vittime per causa di servizio non è arrivato neppure un euro in questi anni a titolo di risarcimento, e parliamo di circa 10.000 vittime dal 1969 in poi.

Il senatore Stiffoni ha fatto alcuni accenni, ma credo che la questione sia molto più ampia. Dall'interno dell'Arma dei carabinieri arriva una sollecitazione a risolvere anche il problema delle vittime militari degli ultimi decenni, altrimenti avremmo in tutta evidenza un trattamento che diversifica i militari in quelli di serie A e di serie B.

Credo che l'ordine del giorno sarebbe più facilmente recepibile da parte del Governo piuttosto che un emendamento impegnativo anche sul piano del bilancio, ma vedo che l'interesse del Governo è essenzialmente volto ad utilizzare l'emotività suscitata in questa fase dall'evento che ha colpito queste vittime, sicuramente il più drammatico vissuto da qualsiasi contingente italiano all'estero dalla Seconda Guerra mondiale in poi, senza prendere in considerazione tutta la problematica che da anni viene sollevata dai militari italiani vittime, feriti o ammalati sia in missione all'estero che per causa di servizio in attività in Patria.

Credo sarebbe una enorme sottovalutazione non prendere in considerazione questi aspetti. Per queste ragioni mantengo l'ordine del giorno sul quale chiedo un voto favorevole dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Senatore Palombo, sull'ordine del giorno che lei ha presentato e che il Governo ha dichiarato di non poter accogliere, la Presidenza ha bisogno di sapere se lei lo ritira o se insiste per la votazione.

PALOMBO *(AN)*. Non lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, chiede che sia votato?

PALOMBO *(AN)*. L'accoglimento come raccomandazione per me va bene.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, il relatore l'ha accolto come raccomandazione; il rappresentante del Governo, se non ho inteso male, ha esposto le ragioni giuridiche per le quali non si può dar corso a quanto previsto nell'ordine del giorno.

PALOMBO *(AN)*. Va bene, allora lo ritiro, non mi posso mettere certamente contro il sottosegretario Mantovano che ha espresso questo parere.

PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.103, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 4.100».

Ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, invito il presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, ad esprimere il parere sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, mi vengono sottoposti, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, gli emendamenti 1.500 e 2.1.

Per quel che riguarda l'1.500, esprimo parere di nulla osta, trovando anche nello stesso emendamento un'adeguata e congrua copertura.

Per quel che riguarda, invece, l'emendamento 2.1 del relatore, esprimo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché esso è oneroso senza adeguata copertura. È solo per questo profilo che mi compete il parere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, non ho dubbi che vi siano problemi di bilancio, però vorremmo evitare, soprattutto con l'emendamento 1.100, che si creassero disparità di trattamento tra i beneficiari di speciali elargizioni previste dal decreto e il trattamento che è stato invece riservato alle famiglie dei caduti in altre missioni all'estero.

Ripeto, come ho detto in sede di discussione generale, che sono morti, durante missioni all'estero tre militari del *check point* Pasta in Somalia e tre alpini elitrasportati in Kosovo il 9 agosto 2001: ebbene, circa il sostegno alle famiglie di questi militari morti in missione all'estero, non mi pare un problema enorme intervenire con un ritocco rispetto a quanto previsto per il risarcimento dei familiari dei militari italiani in missione in Iraq.

Se vi sono dei problemi di carattere finanziario, vorrei che il relatore e il Governo accogliessero un ordine del giorno che abbia i contenuti delle mie proposte emendative. Da questo punto di vista, capirei un impegno; un diniego non lo riuscirei a capire. I costi troppo onerosi sono una risposta assolutamente inaccettabile.

Si tratta, in tutti i casi citati, di militari italiani in missione all'estero che hanno subìto attentati e sono morti nello stesso modo. Altrimenti, stasera si decreta una differenza tra militari italiani in missione all'estero di serie A e di serie B. Mi sembra incomprensibile. Se c'è un problema finanziario, cerchiamo comunque di venire loro incontro. Sono passati ormai diversi anni, per alcuni di loro. Accogliamo almeno un ordine del giorno che impegni il Governo a reperire le risorse per sanare situazioni francamente inaccettabili.

Non mi dilungo sugli altri emendamenti, perché si illustrano da sé.

Circa l'emendamento 1.103, credo che il relatore potrebbe accogliere almeno una modifica dei termini per la presentazione delle domande di conferimento dei benefici.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.101, vorrei sottolineare che, tra le vittime militari (non si parla, come poi vedremo, anche di civili), vi sono coloro che si sono ammalati a seguito di contaminazione da proiettili all'uranio impoverito.

Su queste cause i pareri sono molto contrastanti. Alcuni affermano che è colpa di quei proiettili, altri dicono che le cause sono diverse. Tuttavia, è un fatto incontestabile che alcuni militari italiani siano morti dopo aver contratto la leucemia nei teatri di guerra. Vogliamo o no riconoscere la causa di servizio a quei militari?

Se non siamo in grado di far fronte oggi a queste esigenze per motivi di bilancio, il Governo deve almeno assumere l'impegno ad affrontare la questione e a sanare una situazione che francamente – ripeto – è inaccettabile. Ci occupiamo del fatto eclatante e gravissimo accaduto adesso, ma non ci preoccupiamo assolutamente di precedenti situazioni analoghe.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, faccia pervenire il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.

Sottosegretario Mantovano, intende illustrare l'emendamento 1.500 del Governo?

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non credo sia necessario, signor Presidente. Ritengo sufficientemente chiaro che questo emendamento propone l'estensione delle disposizioni della legge n. 302 del 1990, oltre che ai familiari delle vittime, anche ai civili feriti in occasione degli eventi di cui si occupa il decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.103 e 1.500.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.100, che quindi può essere posto ai voti solo se è sostenuto dal prescritto numero di senatori. Insiste perché questo emendamento venga posto ai voti?

MALABARBA *(Misto-RC)*. Presidente, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 vengono trasformati in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.100, nel quale si impegna il Governo a reperire le risorse per far fronte alle esigenze contenute negli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, insiste perché l'ordine del giorno G1.100 venga posto in votazione?

MALABARBA *(Misto-RC)*. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Malabarba.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 2.500, da me presentato, e ritiro l'emendamento 2.1.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Avverto che all'articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

L'emendamento 4.100, riferito all'articolo 4 del decreto-legge, è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.500 del Governo.

Passiamo dunque alla votazione finale.

PALOMBO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, desidero sottolineare che la tempestività del nostro intervento discende dalla giusta necessità di dare una risposta concreta anche sul piano della solidarietà umana al terrorismo fanatico e fondamentalista, che ha lanciato la sua sfida contro l'umanità cercando di minare la reciproca fiducia che gli uomini devono nutrire per vivere la vita in pace e in libertà.

L'urgenza che ha mosso il Governo ad emanare il provvedimento in esame nasce dalla necessità di dare, quindi, il dovuto segnale della riconoscenza e della solidarietà ai militari e ai civili italiani che all'estero si sono trovati, in prima linea e per primi, sotto la feroce mannaia del terrore.

Nella circostanza di questo mio intervento il pensiero spontaneamente mi porta all'incontro che tra il 20 e il 22 ottobre 2003 ebbi in Iraq, insieme ai colleghi della 4ª Commissione, con i Carabinieri di stanza a Nasiriya. In quell'occasione ero in compagnia del senatore Collino e dell'onorevole Angioni. Ho sentito dire che è necessario sapere chi garantisce la sicurezza dei nostri soldati. I nostri soldati la sicurezza se la garantiscono da soli, perché sono addestrati ad agire e ad operare in un ambiente sicuro.

Quindi, i Carabinieri in particolare, i Carabinieri che erano a Nasiriya, che erano in quella casermetta nel cuore della città, agivano ed operavano in ambiente di sicurezza. Ho avuto modo di vedere, ed abbiamo anche filmato e fotografato i sistemi di difesa passiva posti in atto: vi era una duplice fila di grossi contenitori di cemento ripieni di ghiaia; poi, a ridosso del manufatto, erano state sistemate due robuste file di sacchi a terra, e gli stessi militari, gli stessi Carabinieri con i quali abbiamo

parlato, ci avevano detto di aver lavorato per due giorni e due notti per creare questo ambiente di sicurezza.

Ora, non si fa altro che citare il «Washington Post»; sembra che abbia rivelato chissà che cosa, ma subito dopo l'attentato anche i giornali italiani dissero quanto ha detto a distanza di venti giorni il «Washington Post». Ora, perché tutta questa meraviglia? A cosa mira tutta questa manovra? Non solo a screditare i nostri militari, ma ad arrivare molto più in alto. Questa volta però noi non consentiremo che si facciano delle speculazioni, come sono state fatte in altre occasioni nel corso di altre missioni all'estero.

Ricordo bene quando i nostri militari sono tornati dalla Somalia: Commissioni di inchiesta, l'una dietro l'altra, finite poi tutte in una bolla di sapone. Ricordo che quando, in Commissione difesa, nel corso di un'audizione, chiesi al procuratore militare della Repubblica quale quantità di droga era stata importata dai nostri militari, perché di questo si parlò, mi fu risposto che si era trattato di modiche quantità di droga per uso personale, due o tre dosi. Quando chiesi quante armi erano state portate in Italia dal contingente che era rientrato, mi risposero che era stata portata in Italia solo qualche arma da collezione.

Non possiamo speculare su queste tragedie. Non possiamo trattenere anche la commozione per la perdita di quei ragazzi che volontariamente erano accorsi in quella sventurata terra per aiutare un popolo devastato dalla miseria e dalla guerra. Il loro sacrificio ci ha restituito l'orgoglio di essere Nazione e di essere italiani e, come tali, amanti della pace, ma pronti per la sua difesa a scendere in trincea e a sacrificare anche la vita. Questa è la lezione che i martiri di Nasiriya ci hanno impartito e che ci ha confermato il messaggio corale giunto al popolo.

Possiamo affermare – e mi rivolgo a tutta l'Assemblea dei senatori – che oggi legiferiamo con il consenso dell'intera Nazione.

Di fronte alla tragedia del 12 novembre, al di fuori e sopra gli schieramenti politici, gli italiani hanno detto che non vogliono né ritirate, né compromessi con gli assassini dei nostri connazionali civili e militari, trucidati in Iraq ed anche a Istanbul, tre giorni dopo, nell'attentato delle sinagoghe di quella città.

L'obiettivo strategico del terrorismo è quello di mettere gli Stati gli uni contro gli altri, spezzando la fiducia della convivenza nella libertà per ricavarne lo spazio utile all'erezione della loro tirannide. Tatticamente, dunque, si manifestano le azioni dei lori disegni sovvertitori. I terroristi colpiscono con le stragi e la guerriglia per annichilire la volontà delle popolazioni e costringere i Governi ad abbandonare la resistenza e le alleanze di cui eventualmente sono entrati a far parte.

È pertanto nostro dovere votare all'unanimità a favore del provvedimento che stiamo discutendo e che prevede di estendere i benefici del vitalizio e della speciale elargizione, già spettanti agli eredi dei caduti vittime del terrorismo in Patria, anche agli eredi dei civili colpiti mortalmente a Nasiriya e Istanbul, nonché ai familiari degli appartenenti alle

Forze dell'ordine e armate caduti nell'adempimento del dovere fuori dal territorio nazionale.

Devo inoltre riconoscere che il Governo ha dimostrato, con l'emanazione del decreto in questione, di avere nei confronti del personale del Comparto difesa e sicurezza la massima attenzione possibile per la consapevolezza del ruolo vitale che in Italia e all'estero esso svolge con spirito di sacrificio e assoluta fedeltà alla Repubblica.

Auspico, quindi, vivissimamente che con altrettanta solerzia il Governo si impegni, nel proseguimento della legislatura, per migliorare l'efficienza operativa delle Forze armate e per risolvere gli annosi problemi dello stato giuridico ed economico dei militari e dei tutori dell'ordine.

In conclusione, rivolgendo il mio saluto e quello di tutto il Gruppo a cui appartengo ai familiari dei caduti di Nasiriya e di Istanbul, assicurando che saremo sempre loro vicini, confermo che nulla osta da parte di Alleanza Nazionale per l'approvazione del decreto nel testo elaborato dai competenti organi dell'Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Scotti).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, soltanto pochi minuti perché credo sia importante fare una valutazione che porta ad una motivazione precisa del nostro comportamento di voto.

La giusta partecipazione al cordoglio per i 19 morti di Nasiriya stride con il silenzio che ha accolto in passato altri casi di morte per cause non dipendenti dalla propria volontà. Per quanto concerne gli indennizzi è importante che non si creino cittadini di serie A e di serie B. La patria non può essere madre per alcuni e matrigna per altri.

Lo Stato deve dimostrare il rispetto verso tutti i militari caduti, infortunati o ammalati, per i quali si aspettano indennizzi in alcuni casi dal 1969, ed anche assicurare maggiore protezione al personale. Il dramma di Nasiriya poteva essere evitato adottando più efficaci misure di protezione, soprattutto dopo gli avvertimenti che erano arrivati dai Servizi. Lo stesso purtroppo è accaduto per la protezione dall'uranio impoverito per il quale gli USA hanno adottato norme di protezione dal 1993 e l'Italia solo dal novembre 1999.

Reticenze, pressioni, omissioni, omertà stanno ancora impedendo di arrivare alla verità sulle conseguenze che la contaminazione da uranio ha sull'uomo e sull'ambiente.

Conferme, invece, sui danni che provoca sono venute ad esempio la settimana scorsa da due servizi mandati in onda da «Rai News 24», in particolare dalla videointervista del generale Fernando Termentini impiegato in molte operazioni «di bonifica di ordigni inesplosi». Termentini ha coor-

dinato operazioni in Iraq e in Kuwait dopo il 1991, in Somalia e infine nei Balcani, in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo.

L'ufficiale nel video pronuncia parole pesantissime e dichiara di essere anch'egli ammalato, come molti tra i suoi uomini: nei suoi tessuti sono state trovate nanoparticelle di metalli pesanti che alcune ricerche, svolte anche negli Usa, dimostrano derivare dalla vaporizzazione durante l'esplosione (l'uranio impoverito, raggiungendo temperature fino a 3.000 gradi centigradi, sprigiona particelle «impazzite» che finiscono nei tessuti provocando linfomi, leucemie, carcinomi).

Lo stesso generale denuncia di non essere mai stato sottoposto ad alcuna visita da parte della commissione Mandelli, ufficialmente incaricata dal Governo di indagare sulle patologie riscontrate nelle nostre truppe impiegate nei Balcani. Ma di contaminazione muoiono e si ammalano anche i civili, popolazione e volontari. Come racconta la seconda parte di quell'inchiesta e che riguarda migliaia di persone nella zona di Sarajevo.

Non voglio dilungarmi molto su questo punto di cui si stanno occupando solo pochissimi parlamentari, purtroppo. Muoiono i soldati, muoiono i civili in Bosnia come in Iraq, muoiono gli abitanti prossimi ai poligoni di tiro in Italia. C'è una catena di depistaggi e di omertà vergognosa che fa letteralmente a pugni con la retorica patriottarda sui nostri «ragazzi eroi».

Mentre riteniamo doveroso riconoscere ai familiari delle vittime di Nasiriya un urgente sostegno economico e speciali elargizioni, vogliamo che il Governo riconosca stessi diritti a tutti quei militari e civili che nel passato e, purtroppo è da mettere in conto, anche nel futuro, sono caduti, si sono infortunati o risultano essersi ammalati nell'adempimento del proprio dovere in patria o durante missioni all'estero.

Queste sono le ragioni di una nostra astensione perché su questo punto non possiamo pensare di fare discriminazioni. Tutto l'appoggio possibile rispetto alle vittime attuali, ma nessuna dimenticanza rispetto a coloro che stanno ancora aspettando un giusto risarcimento secondo leggi già approvate da questo Parlamento.

STIFFONI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, molto velocemente per confermare, a nome del Gruppo della Lega, il voto favorevole anche alla luce degli ultimi emendamenti approvati.

MELELEO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELELEO *(UDC)*. Signor Presidente, anch'io prendo la parola soltanto per annunciare il voto favorevole convinto del Gruppo UDC.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero».

**È approvato.**

## Per lo svolgimento di un'interrogazione

MUZIO *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta da parte del Governo, in particolare del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, all'interrogazione 3-00178 da me presentata con altri colleghi il 9 novembre 2001, quindi ben due anni fa.

Tale interrogazione venne presentata ad un anno di distanza dall'alluvione e dalla esondazione del Po verificatesi nel 2000; quell'evento riguardò anche un sito, quello di Trino Vercellese, nel quale è collocata non solo la ex centrale nucleare «Enrico Fermi», ma anche diverse tonnellate di materiale radioattivo conservati nel deposito «Avogadro» di Saluggia in provincia di Vercelli.

Ora nell'ambito della commissione di indagine che si interessò di quegli eventi alluvionali, il presidente dell'ANPA, Walter Ganapini, nel corso della seduta del 14 febbraio 2001, presso la Commissione ambiente della Camera, dichiarò che i residui liquidi di alta attività in caso di esondazione – voglio sottolineare questo aspetto proprio per motivare il sollecito che richiedo alla Presidenza di inoltrare al Ministro – possono generare un rischio estremamente elevato per il territorio padano, giacché, con grande facilità in caso di alluvione, possono essere mobilizzati dal corso d'acqua nello stesso territorio.

Visto che è passato molto tempo, e che siamo ancora in presenza dello stesso rischio non affrontato – certamente esiste un provvedimento del Governo che riguarda l'individuazione dei siti – non si vorrebbe che, date le carenze nell'individuazione dei siti, il sito per le scorie nucleari rimanga quello di Trino Vercellese o della SOGIN di Saluggia e quindi si completi quel quadro di mantenimento del rischio.

Questo è il senso del mio sollecito, per cui si richiede al Governo di rispondere ad un'interrogazione che è stata presentata nel 2001.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta a questa interrogazione.

## Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

## Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 dicembre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 dicembre 2003, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 8,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 8,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).

– TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).

– ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).

– CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).

– RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).

– TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).

– FRANCO Vittoria ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

– D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita (1715).

– TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).

– GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004) *(Relazione orale).*

II. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi (2624) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Comunicazioni del Ministro degli esteri sull'andamento dei lavori della Conferenza intergovernativa.

IV. Discussione congiunta sulle comunicazioni del Ministro degli esteri e sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (2610) *(Approvato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale).*

V. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (2548) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 20,05).*

*Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15*

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

**Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

*(Consenso informato)*

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

EMENDAMENTI

**6.100**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.1**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Improcedibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Consenso informato).* – 1. Prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi dell'equipe medico-scientifica di cui al comma 1-*bis*, informa in maniera dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche, per la donna, per l'uomo e per il nato. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

1-*bis.* Fanno parte dell'equipe medico-scientifica il ginecologo, l'andrologo e lo psicologo.

2. Ai soggetti che richiedono di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura e le modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale.

3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura autorizzata può decidere di non procedere alla fecondazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione».

---

**6.101**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Consenso informato).* – 1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti che intendono fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà colpevole e validamente espressa.

2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente asistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

---

**6.102**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.2**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «il medico» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata e in forma scritta i soggetti di cui all'articolo 1 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo, e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa».

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato».

---

**6.3**

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI

**Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata il paziente sulle tecniche, sulle loro probabilità di successo, sui loro possibili effetti collaterali e sui rischi sanitari derivanti dalla loro applicazione. Le informazioni di cui al presente comma devono essere fornite in modo tale da garantire al paziente il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa».

---

**6.103**

CRINÒ

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, i soggetti di cui all'articolo 5 sono informati in maniera dettaglia:

*a)* dal medico, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari conseguenti alla applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse tecniche derivanti;

*b)* dallo psicologo, messo a disposizione dalla struttura autorizzata ex articolo 10, sui possibili effetti psicologici;

*c)* mediante la consegna da parte del medico, ovvero della struttura, di materiale predisposto dal Ministro di grazia e giustizia sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro; e sull'indicazione che chiarimenti potranno essere richiesti al "Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità" previsto dalla legge n. 405 del 1975.

Le informazioni indicate dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma, concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna, devono essre fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa».

---

**6.4**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «Per le finalità indicate dal comma 3».

---

**6.104**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Id. em. 6.4**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «Per le finalità indicate dal comma 3».

---

**6.5**
DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO
**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «il medico informa», *fino alla fine, con le seguenti:* «i pazienti dovranno essere informati dal medico: sulle probabilità di successo, sui possibili effetti collaterali, sui rischi e sul grado di invasività delle tecniche; dallo psicologo: sui possibili effetti psicologici; in modo che sia assicurata la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

Inoltre dovrà essere consegnato alla coppia materiale appositamente predisposto dal Ministero della giustizia per rendere note le conseguenze giuridiche della procreazione medicalmente assistita riguardanti la donna, l'uomo ed il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, come alternativa alla procrezione medicalmente assistita, invitandoli a richiedere informazioni e chiarimenti alle strutture competenti».

---

**6.6**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «il medico» *aggiungere le seguenti:* «, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo,».

---

**6.105**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole* «di cui all'articolo 5» *con le seguenti:* «che intendono fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

---

**6.7**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Le parole da: «*Al comma 1*» a: «bioetici» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «, sui problemi bioetici» «e psicologici» *e da:* «nonchè» *fino alla fine del periodo.*

---

**6.8**
TONINI, MASCIONI
**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «, sui problemi bioetici e».

---

**6.9**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «, sui problemi bioetici».

---

**6.11**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «il nascituro» *con le seguenti:* «l'eventuale nato o nata».

---

**6.12**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.106**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 6.12**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.13**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Id. em. 6.12**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.14**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 6.12**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.15**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 6.12**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.16**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «Alla coppia» *con le seguenti:* «Ai soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita».

---

**6.17**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «come alternativa alla procreazione medicalmente assistita».

---

**6.18**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Improcedibile**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono a carico del Servizio sanitario nazionale».

---

**6.20**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole:* «con chiarezza» *aggiungere le seguenti:* «e per iscritto».

---

**6.21**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Improcedibile**

*Al comma 2, dopo la parola:* «procedura» *aggiungere le seguenti:* «e le modalità di accesso al Sistema sanitario nazionale».

---

**6.22**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «qualora si tratti di strutture private autorizzate».

---

**6.23**

D'AMICO, DATO

**Id. em. 6.22**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «qualora di tratti di strutture private autorizzate».

---

**6.25**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «o di strutture pubbliche che eseguano prestazioni a pagamento».

---

**6.26**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «non convenzionate».

---

**6.108**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Id. em. 6.26**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «non convenzionate».

---

**6.107**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «e comunque le tecniche realizzate ai sensi della presente legge rientrano nei livelli essenziali di assistenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

*b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**6.28**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «di entrambi i soggetti» *con le seguenti:* «della donna o della coppia».

---

**6.29**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Inammissibile**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «di entrambi i» *con la seguente:* «dei».

---

**6.30**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola:* «congiuntamente».

---

**6.31**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «secondo modalità,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «secondo le modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 7 della presente legge».

---

**6.32**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In caso di fecondazione eterologa, il marito o il convivente deve specificare nella dichiarazione scritta di volontà di accedere alle tecniche, il proprio consenso al ricorso di gameti maschili da parte di un donatore».

---

**6.109**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di fecondazione eterologa, il marito o il convivente deve specificare nella dichiarazione scritta di volontà di accedere alle tecniche, il proprio consenso al ricorso di gameti maschili da parte di un donatore».

---

**6.33**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «La manifestazione di volontà comporta l'assunzione di responsabilità genitoriale per la donna e per la coppia richiedenti».

---

**6.34**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Le parole da: «*Al comma 3*» a: «*secondo*» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

---

**6.35**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Precluso**

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.36**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Al comma 3, in fine, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**6.110**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Id. em. 6.36**

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**6.37**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Il paziente può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dell'ovulo. La paziente in qualsiasi momento».

---

**6.111**

DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Id. em. 6.37**

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il paziente può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dell'ovulo. La paziente in qualsiasi momento».

---

**6.38**

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

**Id. em. 6.37**

*Al comma 3, sostituire le parole da:* «La volontà può» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «Il partner maschile può revocare la sua volontà fino alla fecondazione degli ovociti, la donna in qualsiasi momento».

---

**6.39**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Le parole da: «*Al comma 3*» a: «fecondato» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato. Resta applicabile la legge 22 maggio 1978, n. 194».

---

**6.40**

DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato».

---

**6.41**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il consenso può essere revocato dalla donna entro i termini stabiliti dalla legge n. 194 del 1978».

---

**6.42**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.43**

TONINI, MASCIONI

**Id. em. 6.42**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.44**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «alla coppia» *con le seguenti:* «ai soggetti che ne hanno fatto richiesta».

---

**6.45**
Longhi, Di Girolamo, Dato, Rotondo
**Respinto**

*Al comma 5, dopo la parola:* «sottoscrizione» *inserire le seguenti:* «di modulistica fornita dal Ministero della giustizia».

---

**6.46**
Del Pennino, Crinò, Castagnetti, Contestabile, Iannuzzi
**Respinto**

*Al comma 5, dopo la parola:* «sottoscrizione» *aggiungere le seguenti:* «dell'apposita di modulistica predisposta dal Ministero della salute».

---

**6.47**
Tonini, Mascioni
**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. È vietato il prelievo di gameti e la produzione di embrioni senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 5». Art. 7.

---

ORDINE DEL GIORNO

**G6.100**
Il Relatore
**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

constatato che l'articolo 6, sulla base della discussione relativa alla possibilità di revoca del consenso fino al momento della fecondazione dell'ovulo, può sollevare problemi interpretativi ed attuativi,

impegna il Governo:

ad esplicitare, nelle linee guida, che di fronte ad una revoca del consenso oltre i tempi stabiliti non vi è obbligo di attuazione coercitiva di impianto dell'embrione;

ad esplicitare che il medico, avendo agito legittimamente nella sua responsabilità, non è responsabile della situazione;

a garantire che si proceda in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 14, comma 3.

(*) Accolto dal Governo.

## ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Approvato**

*(Linee guida)*

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

## EMENDAMENTI

**7.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - *(Linee guida) – 1.* Il Ministro della salute definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.

*2.* È istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione, di seguito denominata "commissione", formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro

due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.

*3.* La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

*a)* acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;

*b)* promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei mass media e dei canali istituzionali;

*c)* promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

*4.* Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:

*a)* la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

*b)* l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

*c)* la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

*5.* Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.

*6.* A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riprodut-

tive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione».

---

**7.2**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «Ministro della salute» *aggiungere le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,».

---

**7.3**
ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO
**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «Consiglio superiore della sanità» *inserire le seguenti:* «e delle società scientifiche maggiormente rappresentative».

---

**7.4**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «Consiglio superiore della sanità» *aggiungere le seguenti:* «e del Comitato nazionale di bioetica».

---

**7.100**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Sost. id. em. 7.2**

*Al comma 1, dopo le parole:* «Consiglio Superiore di Sanità» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province».

---

**7.5**
DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO
**Improcedibile**

*Al comma 1, dopo le parole:* «della presente legge» *inserire le seguenti:* «la composizione della commissione incaricata di formulare le».

---

**7.6**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Le parole da: «*Al comma 1*» a: «i requisiti» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, le modalità di conservazione dei gameti e degli embrioni e i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi per l'accreditamento dei centri pubblici e privati».

---

**7.101**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Precluso**

*Al comma 1, alla fine, aggiungere le parole:* «le modalità di conservazione dei gameti e degli embrioni e i requisiti organizzativi per l'accreditamento dei centri pubblici e privati».

---

**7.7**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «in accordo con le linee guida medico-scientifiche internazionali accreditate».

---

**7.102**
LONGHI, DI GIROLAMO
**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Il Ministro della salute definisce anche i criteri per la formazione di commissioni di esperti che, in sede locale, debbano esprimere un parere sulle singole richieste di ricorso all'utilizzo di materiale genetico eterologo. Al corrispondente onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

*b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**7.9**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.10**
DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO
**Id. em. 7.9**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.11**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 7.9**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.12**
TONINI, MASCIONI
**Le parole da: «*Al comma 3*» a: «*con la seguente*» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «tre anni» *con la seguente:* «anno».

---

**7.13**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «due anni».

---

**7.103**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole* «tre anni»*, con le seguenti:* «due anni».

---

**7.14**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Improcedibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono essere sottoposti a periodica verifica da parte delle Regioni, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità».

---

ORDINE DEL GIORNO

**G7.100**
IL RELATORE
**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

è ormai risaputo il rischio che durante un ciclo di fecondazione medicalmente assistita possa esserci uno scambio di gameti dovuto a cattiva interpretazione delle etichette (spesso scritte a mano) applicate sui contenitori di spermatozoi, ovociti, embrioni, nonché scambio dovuto a semplice errore umano (un centro di medie dimensioni può eseguire 3-5 procedure di fecondazione assistita in contemporanea al giorno);

i recenti casi emersi nei pur ben organizzati centri del Regno Unito (all'avanguardia in Europa) fanno pensare che alcuni laboratori possano incorrere negli stessi errori (luglio 2002-dicembre 2002: almeno 5 casi scoperti solamente in quanto particolarmente eclatanti: neonati di colore nati da coppia di genitori bianchi);

al fine di garantire alla coppia che si sottopone al trattamento la sicurezza che, nel corso del ciclo di fecondazione assistita, venga trattato dall'inizio alla fine solo il proprio materiale biologico, nonché di fornire la prova certa da parte del centro del rispetto puntuale della corretta procedura (non trascurando anche la possibilità che durante un ciclo vi possa essere un rapporto extraconiugale con ovocita fecondato),

invita il Governo:

*a)* ad adottare una norma di procedura rigorosa per l'esecuzione delle diverse fasi di un ciclo di fecondazione medico-assistita, sulla base ad esempio di quanto già fatto nel Regno Unito, con particolare riguardo all'introduzione di un testimone (umano o tecnologico) nel corso delle fasi più delicate;

*b)* a valutare la possibilità di indirizzare gli operatori all'utilizzo di opportuni supporti tecnologici esistenti (apparecchiatura hardware-soft-

ware di acquisizione e registrazione dati e immagini video non alterabili, attraverso lettori di codici a barre, videocamere e quant'altro) che dovrebbero essere eventualmente adottati dai laboratori/centri di fecondazione medico-assistita a garanzia della coppia e del laboratorio stesso. (È evidente che detti supporti tecnologici devono essere idonei al controllo e all'attestazione dell'avvenuta corretta procedura da parte dell'operatore in ogni sua fase).

(*) Accolto dal Governo.

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

**7.0.104**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Osservatorio)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute istituisce con proprio decreto un Osservatorio che analizzi l'impatto sociologico e psicologico del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

*b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

Art. 8.

**Approvato**

*(Stato giuridico del nato)*

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

EMENDAMENTI

**8.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - *(Stato giuridico del nato).* – 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore».

**8.2**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6».

---

**8.3**

DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita acquistano lo stato di figli legittimi dei coniugi o di figli riconosciuti della coppia di conviventi che hanno espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6».

---

**8.4**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «hanno lo stato di» *con la seguente:* «sono».

---

**8.100**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Id. em. 8.4**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «hanno lo stato di» *con la seguente:* «sono».

---

**8.5**

GABURRO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «figli legittimi» *sopprimere le seguenti:* «o di figli riconosciuti».

---

**8.6**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «di figli riconosciuti» *aggiungere le seguenti:* «della madre o».

---

**8.7**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «i figli riconosciuti» *aggiungere le seguenti:* «della donna o».

---

**8.8**

DATO, D'AMICO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Ogni individuo ha diritto a conoscere la propria identità genetica entro i limiti previsti dalla presente legge. Per i minori nati da fecondazione eterologa l'identità genetica è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura».

---

## ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)*

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

## EMENDAMENTI

**9.100**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.1**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del

riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente».

---

**9.101**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 9.1**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – *(Disconoscimento della paternità)* – 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente».

---

**9.2**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - *(Divieto del disconoscimento della paternità)*. – 1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice».

---

**9.102**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.400**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Ai commi 1 e 3, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.4**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola:* «eterologo» *sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,».

---

**9.6**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Id. em. 9.4**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.7**

TONINI, MASCIONI

**Id. em. 9.4**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.8**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

**Id. em. 9.4**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.9**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Id. em. 9.4**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.104**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Id. em. 9.4**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.10**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «il coniuge o il convivente» *con le seguenti:* «il soggetto».

---

**9.11**

TONINI, MASCIONI

**Precluso dall'approvazione dell'articolo 6**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è ricavabile da atti concludenti» *con le seguenti:* «è stato espresso ai sensi dell'articolo 6».

---

**9.105**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Precluso dall'approvazione dell'articolo 6**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è ricavabile da atti concludenti» *con le seguenti:* «è stato espresso ai sensi dell'articolo 6».

---

**9.12**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «l'articolo 235» *sopprimere le seguenti:* «primo comma, numeri 1 e 2».

---

**9.13**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Precluso dall'approvazione degli articoli 4 e 6**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

"*1*-bis. Nel caso di procreazione medico-assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è ammessa se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione eterologa"».

---

**9.106**

DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Precluso dall'approvazione degli articoli 4 e 6**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nel caso di procreazione medico-assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è ammessa se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione eterologa"».

---

**9.14**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**9.15**
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
**Id. em. 9.14**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**9.16**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Id. em. 9.14**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**9.107**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 9.14**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**9.108**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole:* «procreazione medicalmente assistita» *sopprimere la parola:* «non».

---

**9.17**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Id. em. 9.108**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «non può» *con la seguente:* «può».

---

**9.109**
GUBERT
**Decaduto**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità e acquisisce a tutti gli effetti la relazione giuridica parentale con il nato, con i diritti e gli obblighi conseguenti».

---

**9.18**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.19**
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
**Id. em. 9.18**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.20**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 9.18**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.21**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 9.18**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.22**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Id. em. 9.18**

*Al comma 3, sopprimere le parole da:* «in violazione» *fino a:* «comma 3».

---

**9.23**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, MAINARDI

**Id. em. 9.18**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

---

**9.110**

GUBERT

**Decaduto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «In ogni caso il figlio nato da tale applicazione acquisisce con la maggiore età il diritto a conoscere l'identità del suo padre biologico».

---

**9.24**

DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Precluso dalla non approvazione dell'em. 4.0.2**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-*ter*, in casi di estrema necessità, e previa autorizzazione del Tribunale, la persona procreata con gamete donato da persona diversa da quella dei suoi genitori e che abbia raggiunto la maggiore età, può chiedere di prendere visione dei dati personali del donatore. Per esclusive ragioni mediche, la richiesta può essere avanzata anche da coloro che esercitano la potestà sul minore o dal rappresentante legale».

---

**9.25**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 9.108 e 9.17**

*All'articolo 9, nella rubrica, sopprimere le parole:* «e dell'anonimato della madre».

---

EMENDAMENTI ALLA RUBRICA DEL CAPO III

**Cap. 1**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso dalla reiezione dell'em. 6.11**

*Al capo III, sostituire la rubrica con la seguente:* «Tutela del nato».

---

**Cap. 2**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso dalla reiezione dell'em. 6.11**

*Al capo III, sostituire la rubrica con la seguente:* «Tutela del nato».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

**9.0.1**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. La donazione di gameti si effettua, previa richiesta scritta al medico responsabile di una struttura pubblica o privata a ciò specificamente autorizzata dalla Regione, da parte di una persona che abbia compiuto la maggiore età.

2. Il Ministro della salute, in collaborazione con l'I.S.S. stabilisce i criteri generali relativi alla raccolta e conservazione dei gameti e alla conservazione e autoconservazione degli embrioni, con decreto da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È consentita l'autoconservazione dei gameti nei casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti.

4. Gli embrioni crioconservati non utilizzati dai soggetti che li hanno prodotti possono, con il loro consenso scritto:

*a)* essere utilizzati per consentire la gravidanza ad un'altra donna, previa rinuncia scritta alla costituzione di qualsiasi rapporto giuridico con gli eventuali nati;

*b)* essere utilizzati nell'ambito della ricerca sperimentale, a fini terapeutici, sulle cellule staminali embrionali, o nella ricerca finalizzata alla conoscenza dell'embrione stesso.

5. È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di gameti, di embrioni, o di materiale genetico in genere, nonché «l'affitto» dell'utero della donna a scopo di gravidanza.

6. Non è consentito l'utilizzo di gameti di uno stesso donatore o donatrice per più di 5 gravidanze portate a termine.

7. I dati relativi alle donatrici o donatori di gameti sono riservati salvo il caso in cui il medico responsabile della struttura non ritenga opportuno accertare che non si verifichi il rischio di trasmissione di malattie genetiche».

---

**9.0.2**

TONINI, MASCIONI

**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

*(Donazione di gameti)*

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso dal donatore e, qualora coniugato, dal coniuge. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni cittadino di età non inferiore ai diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni e, per l'uomo, a quarant'anni.

2. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di tre gravidanze positivamente portate a termine.

3. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra nato e donatore di gameti, esterno alla coppia genitoriale; ogni eventuale accertamento successivo é nullo per tutti gli effetti giuridici.

5. I dati relativi al donatore sono riservati».

---

**9.0.3**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

*(Donazione di gameti)*

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 16.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 10.

**Approvato**

*(Strutture autorizzate)*

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

*b)* le caratteristiche del personale delle strutture;

*c)* i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

*d)* i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

EMENDAMENTI

**10.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che sono inoltre autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni».

**10.100**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Al comma 2 lettera a) dopo la parola:* «strutture» *aggiungere le seguenti:* «e le indicazioni delle procedure a cui le stesse strutture debbono attenersi per ottenere l'autorizzazione».

---

**10.3**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:*

«*a*-bis) l'indicazione delle procedure a cui le strutture debbono attenersi per ottenere l'autorizzazione».

---

**10.2**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 2, lettera* c), *sostituire le parole:* «e dei casi di revoca», *con le seguenti:* «e i criteri di revoca».

---

**10.101**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale limitatamente ai casi previsti dalla presente legge».

---

**10.4**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-*bis*. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto

dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7 della presente legge, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 7, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge».

---

## ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 11.

**Approvato con un emendamento**

*(Registro)*

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

**11.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Improcedibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *(Registro) – 1.* È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

*2.* Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

*a)* i dati sui cicli ormonali iniziati;

*b)* il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;

*c)* il numero dei parti plurigemellari e plurimi;

*d)* il numero dei nati morti;

*e)* le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;

*f)* le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

*3.* L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

*4.* L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

*5.* L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

*6.* Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

**11.100a**
DEL PENNINO, CRINÒ, IANNUZZI, CASTAGNETTI
**Improcedibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *(Registro) – 1.* È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

*2.* Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

*a)* i dati sui cicli ormonali iniziati;

*b)* il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;

*c)* il numero dei parti plurigemellari e plurimi;

*d)* il numero dei nati morti;

*e)* le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;

*f)* le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

*3.* L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

*4.* L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

*5.* L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

*6.* Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

---

**11.101**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *(Registro). – 1.* È istituito, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso l'Istituto superiore di sanità.

*2.* L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie i dati, su apposite schede, in versione informatizzata, relativi ai centri autorizzati ed ai trattamenti effettuati, nonché agli esiti degli stessi.

*3.* L'iscrizione al registro è obbligatoria.

*4.* L'Istituto superiore di sanità redige un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita con le relative statistiche epidemiologiche rispetto ai casi trattati, alle tecniche usate ed agli esiti positivi o negativi delle medesime, al fine di supportare con efficace monitoraggio sia l'azione della Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita che l'azione del Ministro della salute e delle regioni per l'adozione di una costante ed una efficace informazione verso i cittadini, nonché per l'adozione di provvedimenti migliorativi o correttivi delle linee guida già emanate.

*5.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

*b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**11.102**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Le parole da: «*Al comma 1*» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo le parole:* «È istituito» *aggiungere le seguenti:* «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**11.3**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole:* «È istituito» *aggiungere le seguenti:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**11.4**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime».

---

**11.103**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 11.4**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime».

---

**11.5**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 11.4**

*Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da:* «, degli embrioni» *fino a:* «medesime».

---

**11.6**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime» *aggiungere le seguenti:* «I dati riguardanti gli embrioni formati ed i nati devono essere comunicati dalle strutture e inseriti nel registro unicamente in forma anonima ed aggregata».

---

**11.7**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il registro ha lo scopo di raccogliere dalle strutture autorizzate informazioni finalizzate a:

*a)* monitorare l'attività delle strutture stesse;
*b)* valutare l'efficacia e la sicurezza delle tecniche;

*c)* raccogliere dati sui bambini nati tramite ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

---

**11.104**
CRINÒ
**Respinto**

*Al comma 3, dopo la parola:* «regionali»*, aggiungere le seguenti:* «e sulla scorta della letteratura scientifica internazionale».

---

**11.9**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole:* «e degli utenti, riguardanti la procreazione medicalmente assistita» *con le seguenti:* «degli utenti, delle associazioni della società civile che si occupano in modo specifico della materia, e rivolge particolare attenzione ed ascolto a quei gruppi che con attività di studio, iniziative e proposte, sono portatori del punto di vista, dell'esperienza, delle pratiche e dell'elaborazione teorica delle donne in questo ambito».

---

**11.8**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole:* «e degli utenti» *inserire le seguenti:* «e delle loro associazioni».

---

**11.10**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso dalla reiezione dell'em. 11.7**

*Al comma 5, dopo la parola:* «indicate» *aggiungere le seguenti:* «dal comma 1 del presente articolo e».

---

**11.100** (testo 2)
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «2002» *con la seguente:* «2004» *e le parole:* «2002-2004» *con le seguenti:* «2004-2006».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

**11.0.105**
TONINI, MASCIONI
**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Centri di raccolta e conservazione dei gameti)*

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro di cui al comma 2.

2. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della salute, il registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla conservazione dei gameti. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per le autorizzazioni e la revoca delle stesse; i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri; le modalità di conservazione e utilizzazione dei gameti.

4. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

*b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**11.0.1**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

*a)* le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

*b)* le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

---

## ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### CAPO V

### DIVIETI E SANZIONI

Art. 12.

**Approvato**

*(Divieti generali e sanzioni)*

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dal-

l'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

EMENDAMENTI

**12.1**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.100**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 12.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - *(Sanzioni) – 1.* Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

*2.* Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione per 5 anni dall'esercizio della professione.

*3.* Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

*4.* L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.

*5.* Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 8 della presente legge».

---

**12.3**
DATO, D'AMICO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.4**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 12.3**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.5**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Id. em. 12.3**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.6**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 12.3**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.101**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 12.3**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.7**
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
**Precluso dall'approvazione dell'articolo 7**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi materiale genetico di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, senza l'autorizzazione della apposita

commissione prevista dall'articolo 7, comma 1 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 e 600.000 euro. A tal proposito non può essere probante dell'avvenuta adozione della tecnica eterologa, il solo fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del *partner* maschile, ma sarà necessaria la prova dell'elemento soggettivo del reato».

---

**12.8**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «gameti» *con le seguenti:* «materiale genetico».

---

**12.9**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

**Precluso dall'approvazione dell'articolo 7**

*Al comma 1, dopo le parole:* «comma 3,» *inserire le seguenti:* «e senza l'autorizzazione delle apposite commissioni previste dall'articolo 7, comma 1».

---

**12.102**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Precluso dalla non approvazione dell'em. 4.0.1**

*Al comma 1, dopo le parole:* «comma 3,» *inserire le seguenti:* «e senza l'autorizzazione delle apposite commissioni previste dall'articolo 4-*bis*».

---

**12.103**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «da 300.000 a 600.000 euro» *con le seguenti:* «da 1.000 euro a 2.000 euro».

---

**12.10**
LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «A tal fine non può comunque essere probante della avvenuta adozione di tecnica eterologa il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del *partner* maschile».

---

**12.104**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 12.10**

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «A tal fine non può comunque essere probante della avvenuta adozione di tecnica eterologa il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del *partner* maschile».

---

**12.11**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.105**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 12.11**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.12**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Chiunque applica tecniche di procreazione assistita a soggetti minorenni, è punito con multa da 150.000 a 300.000 euro».

---

**12.13**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «o non coniugati o non conviventi».

---

**12.106**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Id. em. 12.13**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «o non coniugati o non conviventi».

---

**12.107**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Le parole da: «*Al comma 2*» a: «*con le seguenti*» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «da 200.000 a 400.000 euro» *con le seguenti:* «da 50.000 a 100.000 euro».

---

**12.15**

TONINI, MASCIONI

**Precluso**

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole:* «da 200.000 a 400.000 euro» *con le seguenti:* «da 100.000 a 300.000 euro».

---

**12.16**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.108**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 12.16**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.17**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2».

---

**12.18**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Respinto**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In caso di dichiarazioni mendaci si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro».

---

**12.109**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria
**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 14, la crioconservazione è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. È disposta la sospensione fino a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per il reato di cui al presente comma».

---

**12.19**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole:* «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro» *con le seguenti:* «con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100.000 a 300.000 euro».

---

**12.20**
TONINI, MASCIONI
**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Al comma 5, dopo le parole:* «strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10» *aggiungere le seguenti:* «o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri autorizzati».

---

**12.21**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole:* «da 100.000 a 300.000 euro» *con le seguenti:* «da 50.000 a 200.000 euro».

---

**12.22**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Le parole da: «*Al comma*» a: «l'interdizione» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e con l'interdizione di tre anni dall'esercizio della professione».

---

**12.110**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e con l'interdizione di due anni dall'esercizio della professione».

---

**12.111**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole da:* «chiunque», *fino a:* «maternità» *con le seguenti:* «È vietata qualunque forma di incitamento all'offerta di gameti, embrioni o utero in affitto. Il trasgressore».

---

**12.23**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole:* «la surrogazione di maternità» *con le seguenti:* «l'affitto dell'utero».

---

**12.24**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «con la reclusione da tre mesi a due anni e».

---

**12.25**
TONINI, MASCIONI
**Le parole da: «*Al comma*» a: «*con le seguenti*» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 6, sostituire le parole:* «da 600.000 a un milione di euro» *con le seguenti:* «da 100.000 a 300.000 euro».

---

**12.26**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso**

*Al comma 6, sostituire le parole:* «da 600.000 a un milione di» *con le seguenti:* «da 350.000 a 500.000».

---

**12.29**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «è punito» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Chiunque realizzi interventi di clonazione umana a scopo riproduttivo è punito con la multa da 400.000 a 500.000 euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione, trasformabile in interdizione perpetua in caso di recidiva».

---

**12.112**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Precluso**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Chiunque realizzi forme di clonazione umana a fini riproduttivi è punito con la reclusione da 2 anni a 5 anni e con la multa da 600.000 a 1 milione di euro. Il medico è punito altresì con l'interdizione dell'esercizio della professione da 2 a 5 anni».

---

**12.28**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Precluso**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Chiunque realizzi forme di clonazione umana a fini riproduttivi è punito con la multa da 200.000 a 600.000 euro e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**12.30**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole da:* «realizza un processo» *fino a:* «in vita o morto» *con le seguenti:* «realizza, anche parzialmente, un processo di clonazione umana».

---

**12.33**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 7, sopprimere le parole:* «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente».

---

**12.31**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole da:* «discendente» *fino a:* «morto» *con le seguenti:* «senza che vi sia una ricombinazione completa del patrimonio genetico».

---

**12.32**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

**Id. em. 12.31**

*Al comma 7, sostituire le parole da:* «discendente da un'unica cellula» *fino a:* «in vita o morto» *con le seguenti:* «senza che vi sia una ricombinazione completa del patrimonio genetico».

---

**12.34**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 8, sopprimere la cifra:* «1».

---

**12.35**

TONINI, MASCIONI

**Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dell'autorizzazione» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture o dei centri autorizzati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione. Se il fatto cagiona un danno di speciale tenuità, la pena è diminuita».

---

**12.113**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture o dei centri autorizzati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro, nonchè con la revoca dell'autorizzazione».

---

## ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### CAPO VI

### MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

Art. 13.

**Approvato**

*(Sperimentazione sugli embrioni umani)*

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

*a)* la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

*b)* ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

*c)* interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

*d)* la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

PROPOSTA DI STRALCIO

**S13.100**
DATO, D'AMICO
**Respinta**

*Stralciare l'articolo.*

---

EMENDAMENTI

**13.2**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.3**
D'AMICO, DATO
**Id. em. 13.2**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.40**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - *(Sperimentazione sugli embrioni umani)*. – 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute.

3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *e)*.

4. Sono comunque vietati:

*a)* la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

*b)* ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi preimpianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

*c)*interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

*d)* la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

*e)*lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».

---

PROPOSTA DI STRALCIO

**S13.101**

DATO, D'AMICO

**Respinta**

*Stralciare il comma 1.*

---

EMENDAMENTI

**13.6**
D'AMICO, DATO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**13.8**
DATO, D'AMICO
**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La clonazione non rientra tra le tecniche di riproduzione assistita».

---

**13.100**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani vitali, salvo quanto disposto dai commi successivi».

---

**13.9**
ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI
**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È vietata la sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2».

---

**13.10**
AMATO, D'AMICO, DATO
**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Coloro che accedono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita possono dare il loro consenso acché gli eventuali embrioni soprannumerari siano destinati a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopraggiunta non vitalità degli embrioni medesimi.

1-*ter*. Il consenso di cui al comma precedente può essere espresso anche da coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in una data anteriore rispetto a quella della presente legge.

1-*quater*. Con proprio decreto, il Ministro della salute disciplina la modalità di attuazione dei commi precedenti».

---

**13.101**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Coloro che accedono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita possono dare il loro consenso affinché gli eventuali embrioni soprannumerari siano destinati a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopraggiunta non vitalità degli embrioni medesimi.

1-*ter*. Il consenso di cui al comma precedente può essere espresso anche da coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in una data anteriore rispetto a quella della presente legge».

---

**13.11**
D'AMICO, DATO
**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.12**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 13.11**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.13**

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, PAGANO, PILONI, ACCIARINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La ricerca clinica e sperimentale su embrioni umani è consentita a condizione che si perseguono esclusivamente finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute umana».

---

**13.15**

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole:* «embrione umano» *inserire la seguente:* «vitale».

---

**13.102**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Id. em. 13.15**

*Al comma 2, aggiungere dopo le parole:* «embrione umano», *la parola:* «vitale».

---

**13.14**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate».

---

**13.17**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate» *con le seguenti:* «diagnostiche e terapeutiche».

---

**13.16**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «terapeutiche e diagnostiche» *con le seguenti:* «diagnostiche o terapeutiche».

---

**13.103**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* «ad essa collegate» *fino alla fine.*

---

**13.18**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, dopo le parole:* «allo sviluppo dell'embrione stesso» *le seguenti:* «qualora vitale».

---

**13.19**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e qualora non siano disponibili metodologie alternative».

---

**13.20**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per efficacia ed efficienza».

---

**13.104**
CRINÒ
**Id. em. 13.20**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per efficacia ed efficienza».

---

**13.21**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Le linee guida di cui all'articolo 7 privilegiano le tecniche che, nel rispetto della salute della coppia, consentono la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione».

---

**13.22**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non utilizzabili per l'impianto è consentita indipendentemente dalle condizioni previste nel comma precedente».

---

**13.23**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Sono, comunque, vietati:

*a)* la sperimentazione su ciascun embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla presente legge;

*b)* interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche;

*c)* la selezione degli embrioni per finalità non terapeutiche;

*d)* interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

*e)* la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

*f)* la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

*g)* la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali;

*h)* l'importazione o l'esportazione di embrioni e gameti congelati».

---

**13.24**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali».

---

**13.25**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche».

---

**13.26**

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* ogni forma di selezione a scopo eugenetico dei gameti e degli embrioni, ovvero ogni intervento volto ad alterare il patrimonio genetico

del gamete o dell'embrione, ad eccezione degli interventi aventi le finalità diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 2 del presente articolo».

---

**13.27**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole da:* «ogni forma» *fino a:* «diretti» *con le seguenti:* «ogni intervento di sperimentazione, nonché di manipolazione di embrioni e di gameti, diretto».

---

**13.28**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Al comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole:* «ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti» *con le seguenti:* «la selezione degli embrioni per finalità non terapeutiche».

---

**13.29**
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Al comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole da:* «degli interventi» *fino a:* «presente articolo» *con le seguenti:* «della diagnosi preimpianto».

---

**13.30**
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Al comma 3, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e della diagnosi preimpianto».

---

**13.31**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere la lettera* c).

---

**13.32**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* c)*, sopprimere le parole:* «trasferimento di nucleo o di».

---

**13.33**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* c)*, sostituire le parole:* «sia a fini procreativi sia di ricerca» *con le seguenti:* «a fini procreativi».

---

**13.34**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 3, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatti salvi gli interventi di clonazione terapeutica sugli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non utilizzabili per l'impianto».

---

**13.35**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*d*-bis) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

*d*-ter) la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali;

*d*-quater) l'importazione o l'esportazione di embrioni e gameti congelati».

---

**13.36**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 3, in fine, aggiungere la seguente lettera:*

«*d*-bis) lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».

---

**13.37**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Le parole da: «*Sostituire il comma* » a: «comma 3» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le violazioni di cui al comma 2 e comma 3, lettere *a), b)* e *d)* sono puniti con multa da 150.000 a 300.000 euro».

---

**13.105**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono punite con la multa da 100.000 a 200.000 euro».

---

**13.38**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere le parole:* «con la reclusione da due a sei anni e».

---

**13.39**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole:* «da due a sei anni» *con le seguenti:* «sino ad un anno».

---

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

**13.0.1**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Respinto**

*Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. È permessa la sperimentazione della clonazione terapeutica se effettuata con cellule di embrioni non vitali o con cellule prelevate dagli embrioni in quanto tale prelievo non incida sulla capacità d'impianto e sulla salute del concepito».

---

## ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato**

*(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)*

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

EMENDAMENTI

**14.1**
D'AMICO, DATO
**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.2**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 14.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.3**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Id. em. 14.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.4**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 14.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.5**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Id. em. 14.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.60**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Precluso dall'approvazione dell'articolo 4**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - *(Donazione di gameti; Centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni).* – 1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione oppure presso centri privati appositamente autorizzati dalle regioni nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 10 ed iscritti al registro di cui all'articolo 11.

3. Nei centri di cui al comma 2 si provvede ad accertare l'idoneità dei donatori allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie.

4. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

5. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

7. La crioconservazione degli embrioni è consentita nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 10, dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministero della salute. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, la crioconservazione è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. È disposta la sospensione fino a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per il reato di cui al presente comma.

8. La conservazione degli embrioni è permessa per un periodo massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro tale termine, i soggetti di cui all'articolo 1 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

*a)* richiedere al centro la distruzione degli embrioni;

*b)* consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

*c)* autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma3.

9. Al fine di disporre di adeguati protocolli attuativi del presente articolo, il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare periodicamente, stabilisce:

*a)* le modalità di conservazione dei gameti ed embrioni;

*b)* gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonchè sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

*c)* le modalità per consentire la conservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono.

10. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dal presente articolo nonchè ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

---

**14.7**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, IANNUZZI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. La crioconservazione degli embrioni è consentita nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 10, dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministro della salute.

2. I centri autorizzati devono garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:

*a)* vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui donatori, per accertare le buone qualità dell'embrione;

*b)* vengano compiuti tutti gli esami idonei alla ricerca della positività nei confronti del virus dell'HIV;

*c)* la conservazione degli embrioni avvenga secondo modalità tali da consentire in ogni momento e senza possibilità di equivoco l'identificazione della donatrice da parte dei sanitari;

*d)* il rispetto dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 13.

3. La crioconservazione al di fuori di quanto previsto nei commi precedenti è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

4. È disposta la sospensione fino a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per il reato di cui al comma precedente.

5. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato scritto.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro».

---

**14.100**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 14.7**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. La crioconservazione degli embrioni è consentita nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 10, dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministro della salute.

2. I centri autorizzati devono garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:

*a)* vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui donatori, per accertare le buone qualità dell'embrione;

*b)* vengano compiuti tutti gli esami idonei alla ricerca della positività nei confronti del virus dell'HIV;

*c)* la conservazione degli embrioni avvenga secondo modalità tali da consentire in ogni momento e senza possibilità di equivoco l'identificazione della donatrice da parte dei sanitari;

*d)* il rispetto dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 13.

3. La crioconservazione al di fuori di quanto previsto nei commi precedenti è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

4. È disposta la sospensione fino a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per il reato di cui al comma precedente.

5. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato scritto.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro».

---

**14.8**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7».

---

**14.101**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 14.8**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7».

---

**14.102**

BOLDI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - *(Comitato per l'applicazione delle tecniche sugli embrioni).* – 1. Il Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina un Comitato di 5 esperti per l'applicazione delle tecniche sugli embrioni e ne stabilisce la durata.

2. Il Comitato di cui al comma 1 indica, nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 7, comma 3, e nel rispetto dei divieti sanciti dalla presente legge, le modalità di crioconservazione di materiale genetico della coppia, purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico; le modalità e la quantità di embrioni da creare per ogni fecondazione e risolve, altresì, tutte le problematiche tecniche che dovessero presentarsi.

3. I membri del Comitato per l'applicazione delle tecniche sugli embrioni non sono nominabili per più di due mandati».

---

**14.12**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Le parole: «*Sopprimere* i commi 1,» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.*

---

**14.13**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Sopprimere i commi 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9.*

---

**14.14**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Sopprimere i commi 1, 2, 4, 6 e 7.*

---

**14.15**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 8 e 9.*

---

**14.16**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Precluso**

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**14.18**
DATO, D'AMICO
**Precluso**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole:* «non prevedibile al momento della fecondazione» *inserire le seguenti:* «oppure nel caso di ottenimento di più di tre embrioni».

---

**14.17**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Precluso**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**14.9**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.10**

TONINI, MASCIONI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.11**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.103**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.19**
DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI
**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È consentita la crioconservazione degli embrioni presso i centri autorizzati. La soppressione degli embrioni è consentita ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

---

**14.20**
ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI
**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È vietata la soppressione di embrioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

---

**14.21**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Sost. id. em. 14.20**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «la crioconservazione e».

---

**14.22**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Sost. id. em. 14.20**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «la crioconservazione e».

---

**14.23**
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola:* «embrioni» *inserire la seguente:* «vitali,».

---

**14.24**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

**Id. em. 14.23**

*Al comma 1, dopo la parola:* «embrioni» *aggiungere la seguente:* «vitali,».

---

**14.104**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Id. em. 14.23**

*Al comma 1, dopo la parola:* «embrioni» *aggiungere la seguente:* «vitali,».

---

**14.26**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.27**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Id. em. 14.26**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.28**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Id. em. 14.26**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.105**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «non devono creare» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata».

---

**14.29**
DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI
**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole:* «non devono creare un numero di embrioni» *aggiungere la parola:* «vitali».

---

**14.30**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Id. em. 14.29**

*Al comma 2, dopo le parole:* «numero di embrioni» *aggiungere la parola:* «vitali».

---

**14.31**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* «ad un unico» *fino alla fine del periodo.*

---

**14.106**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «ad un unico e contemporaneo impianto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «ad almeno due fecondazioni della donna».

---

**14.35**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «ad un unico» *fino a:* «non superiore a tre» *con le seguenti:* «non superiore a 10».

---

**14.107**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «unico e contemporaneo».

---

**14.108**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la parola:* «impianto», *aggiungere le seguenti:* «dei soli embrioni vitali».

---

**14.33**

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «, comunque non superiore a tre».

---

**14.34**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 14.33**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «comunque non superiore a tre».

---

**14.109**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 14.33**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «comunque non superiore a tre».

---

**14.110**
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Id. em. 14.33**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «comunque non superiore a tre».

---

**14.111**
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
**Respinto**

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole:* «comunque non superiore a tre» *con le seguenti:* «nel numero massimo di due».

---

**14.112**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI
**Sost. id. em. 14.111**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «non superiore a tre» *con le seguenti:* «non superiore a due».

---

**14.36**
ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO
**Respinto**

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Non essendo scientificamente possibile prevedere la proporzione di ovociti che saranno fertilizzati, né quella degli ovociti che procederanno fino allo stadio di embrione, eventuali ovociti fertilizzati in soprannumero potranno essere crioconservati soltanto prima della avvenuta fusione del loro patrimonio genetico con quello dello spermatozoo. Dal punto di vista giuridico tali ovociti avranno lo stesso *status* degli embrioni a tutti gli effetti della presente legge».

---

**14.37**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**14.38**

ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La crioconservazione degli embrioni sovrannumerari è consentita entro il termine massimo di cinque anni. Decorso inutilmente tale termine gli embrioni sono dichiarati adottabili».

---

**14.39**

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Qualora il trasferimento nell'utero di tutti o di parte degli embrioni non risulti possibile, è consentita, previo consenso informato e scritto da parte del paziente, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

---

**14.113**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non è consentita la crioconservazione di embrioni se non per sopraggiunti ed improvvisi motivi di salute della paziente, o per rischio di insorgenza di gravidanze multiple».

---

**14.40**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole:* «di salute della donna», *aggiungere le seguenti:* «o per la presenza di gravi rischi potenziali per la salute degli embrioni».

---

**14.41**

D'AMICO, DATO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole:* «al momento della fecondazione» *aggiungere le seguenti:* «ovvero non prevista».

---

**14.42**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole:* «al momento della fecondazione» *inserire le seguenti:* «o per rischio di insorgenza di gravidanze plurime».

---

**14.43**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

---

**14.44**

TONINI, MASCIONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.45**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Id. em. 14.44**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.46**

DEL PENNINO, CRINÒ

**Id. em. 14.44**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.114**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Id. em. 14.44**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.47**

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. È consentita la riduzione embrionaria di gravidanze plurime ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

---

**14.49**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**14.51**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.52**
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Id. em. 14.51**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.115**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 14.51**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.116**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 14.51**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.117**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Respinto**

*Al comma 6 sopprimere le parole:* «con la reclusione fino a 3 annie».

---

**14.53**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**14.54**
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Id. em. 14.53**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**14.118**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 14.53**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**14.119**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Id. em. 14.53**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**14.55**
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
**Respinto**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. È consentita la crioconservazione, previo consenso informato e scritto, di materiale genetico della coppia purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico».

---

**14.56**
DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO
**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole:* «gameti maschile e femminile» *inserire le seguenti:* «e, soltanto nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, degli ovociti fertilizzati, prima della fusione dei patrimoni genetici maschile e femminile in un patrimonio genetico unico».

---

**14.57**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole:* «consenso informato e scritto» *aggiungere le seguenti:* «e di materiale genetico della coppia purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico».

---

## ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

**Approvato**

*(Relazione al Parlamento)*

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

EMENDAMENTI

**15.100**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Le parole da: «*Al comma 1*» a: «febbraio» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1 sostituire le parole:* «28 febbraio» *con le seguenti:* «30 ottobre».

---

**15.1**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «entro il 28 febbraio» *con le seguenti:* «entro il 30 giugno».

---

**15.101**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Le parole da: «*Al comma 2*» a: «giugno» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2 sostituire le parole:* «30 giugno» *con le seguenti:* «30 dicembre».

---

**15.2**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «il 30 giugno» *con le seguenti:* «il 30 settembre».

---

## ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

**Approvato**

*(Obiezione di coscienza)*

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione

produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

## EMENDAMENTI

**16.1**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 16.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.4**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Id. em. 16.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.102**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Id. em. 16.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.3**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**16.5**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo l'obbligo delle strutture sanitarie autorizzate di garantire il servizio,».

---

**16.6**

DATO, D'AMICO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La struttura è tenuta in ogni caso a garantire la prestazione del servizio previsto dalla presente legge».

---

**16.7**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**16.103**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Id. em. 16.7**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**16.104**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1».

---

**16.8**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Id. em. 16.104**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1».

---

**16.105**
DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
**Id. em. 16.104**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

**16.0.1**
TONINI, MASCIONI
**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Tutela della riservatezza)*

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. La documentazione relativa all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 6, deve essere conservata presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

3. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

4. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato. A tal fine i centri sono tenuti a conservare un campione biologico del donatore».

---

**16.0.100** (già 14.0.1)
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Tutela della riservatezza)*

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati».

---

## ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

**Approvato**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del pre-

sente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

**17.1**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.2**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 17.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.3**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Id. em. 17.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.100**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Id. em. 17.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.4**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - *(Disposizioni transitorie).* – 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 7, comma 1.

---

**17.6**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «a che le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei requisiti dalle stesse definiti, abbiano rilasciato il provvedimento d'autorizzazione previsto dall'articolo 10, ovvero l'abbiano motivatamente negato».

---

**17.9**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

**Le parole: «*Sopprimere i commi* 2» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**17.7**

TONINI, MASCIONI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**17.8**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**17.101**

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**17.10**

DEL PENNINO, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «nonchè nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni».

---

**17.11**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**17.12**
TONINI, MASCIONI
**Id. em. 17.11**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**17.102**
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
**Id. em. 17.11**

*Sopprimere il comma 3.*

---

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

**Approvato con emendamenti**

*(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)*

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

**18.100a**
GUBERT
**Decaduto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.1**
DEL PENNINO, CRINÒ
**Improcedibile**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

---

**18.100** (testo 2)
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 e» *e sostituire la parola:* «2003» *con l'altra:* «2004».

---

**18.101a**
TONINI, MASCIONI
**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «3,4 milioni di euro» *a* «dall'anno 2003» *con le seguenti:* «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

*b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**18.101** (testo 2)
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «2002-2004» *con le seguenti:* «2004-2006» *e la parola:* «2002» *con la seguente:* «2004».

---

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato con emendamenti**

*(Interventi contro la sterilità e la infertilità)*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**2.7**

Del Pennino, Crinò, Castagnetti, Contestabile, Iannuzzi

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «può promuovere» *con la seguente:* «promuove».

---

**2.101a**

Del Pennino, Crinò, Castagnetti, Contestabile, Iannuzzi

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «favorire» *con la seguente:* «favorisce».

---

**2.102**

Del Pennino, Crinò, Contestabile, Iannuzzi, Castagnetti

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «può incentivare» *con la seguente:* «incentiva».

---

**2.100** (testo 2)

Il Relatore

**Approvato**

*Al comma 2, sostituire la parola:* «2002» *con la seguente:* «2004».

---

**2.101** (testo 2)
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «2002-2004» *con le seguenti:* «2004-2006» *e la parola:* «2002» *con la seguente:* «2004».

---

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (2606) V. nuovo titolo**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (2606)** (Nuovo titolo)

ORDINI DEL GIORNO

**G1**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Respinto**

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge n. 337 del 28 novembre 2003 si prevede la concessione di specifiche provvidenze economiche per le famiglie delle vittime dei recenti attentati terroristici di Nassiriya e Istanbul;

le disposizioni emanate si differenziano radicalmente da quanto previsto dalle leggi dello stato 308/81 e 280/91 che stabiliscono una speciale elargizione di 25.000 euro con retroattività dal 1º gennaio 1969;

in data 23 giugno 2003 (con nota prot. n. 50712) il Ministro dell'economia ha negato un aumento da 25.000 a 75.000 euro ad aventi diritto. Vi rientrano i familiari degli agenti di scorta dell'onorevole Moro uccisi in via Fani il 16 marzo 1978 (carabinieri Leopardi e Ricci, poliziotti Rivera, Zizzi, Iozzino), militari morti in Somalia al check point Pasta; il maresciallo Li Causi; la crocerossina Cristina Luinetti, gli alpini caduti in Kossovo Fioretti e Nigro ed i militari morti perché operanti senza protezione da contaminazione da uranio impoverito in missione fino al novembre 1999 in Somalia e in Bosnia;

dal 1969 oltre 10.000 aventi diritto non hanno ricevuto dallo Stato alcun risarcimento,

impegna il Governo:

ad estendere lo stesso trattamento, previsto dal disegno di legge Senato n. 2606, a tutti gli aventi diritto, ai familiari delle vittime e ai feriti o ammalati nell'adempimento del proprio dovere in patria e all'estero.

---

**G100**

PALOMBO, MELELEO, COSTA, MONTI

**Ritirato**

Il Senato,

nell'approvazione del disegno di legge n. 2606 di conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero,

impegna il Governo

ad erogare provvisionali in misura identica a quelle previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, durante l'iter procedimentale previsto per l'erogazione dei benefici indicati dal decreto-legge sopracitato.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di centottanta giorni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 603.200 euro per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

## EMENDAMENTI

**1.100**
MALABARBA, SODANO Tommaso
**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 1.102 e 1.104 nell'odg G1.100**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «avvenuti» *fino a:* «2003» *con:* «terroristici all'estero, in cui il paese è presente in operazioni internazionali».

---

**1.500**
IL GOVERNO
**Approvato**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni. Qualora

l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

1-*ter*. Per gli eventi indicati al comma 1-*bis*, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.».

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

---

**1.101**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.100, 1.102 e 1.104 nell'odg G1.100**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I benefici di cui agli artt. 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si estendono agli operatori delle forze armate e di polizia indicate dalla legge 1º aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, vittime o ferite o ammalate nell'adempimento del proprio dovere anche in territorio estero».

---

**1.102**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.100, 1.101 e 1.104 nell'odg G1.100**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I benefici di cui all'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche al personale di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* del presente articolo».

---

**1.103**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «centottanta giorni» *con le altre:* «due anni».

---

**1.104**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.100, 1.101 e 1.102 nell'odg G1.100**

*Al comma 4, sostituire le parole:* «603.200» e «42.000» *rispettivamente con:* «1.200» e «85.000».

---

ORDINE DEL GIORNO

**G1.100 (già emm. 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104)**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2606,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

---

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Per gli eventi successivi alla data del 1º gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

EMENDAMENTI

**2.500**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole:* "della legge 20 ottobre 1990, n. 302," *inserire le seguenti:* "e successive modificazioni,"; *dopo le parole:* "legge 13 agosto 1980, n. 466," *sopprimere le seguenti:* "e successive modificazioni," *e dopo le parole:* "legge 3 giugno 1981, n. 308," *sopprimere le seguenti:* "e successive modificazioni,".

---

**2.1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Conseguentemente, per gli eventi successivi alla stessa data, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in relazione alla diminuita capacità lavorativa è elevata a 2000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.".

---

## ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

### Articolo 4.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

## EMENDAMENTO

**4.100**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.500**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «3.569.700» e «2.843.000» *rispettivamente con:* «4.166.700» e «2.886.000».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## *Allegato B*

### Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n.1514. Emendamento 6.107, Bettoni Brandani e altri | 228 | 227 | 003 | 078 | 146 | 114 | RESP. |
| 2 | SEG. | DDL n. 1514. Emm. 6.37, 6.111 e 6.38, Carella e altri; Del Pennino e altri; Di Girolamo e altri | 258 | 257 | 005 | 108 | 144 | 129 | RESP. |
| 3 | NOM. | DDL n.1514. Em.6.41, Malabarba e Sodano T. | 243 | 242 | 001 | 087 | 154 | 122 | RESP. |
| 4 | NOM. | DDL n.1514. Em.6.45, Longhi e altri | 235 | 232 | 001 | 077 | 154 | 117 | RESP. |
| 5 | NOM. | DDL n.1514. Em. 6.47, Tonini e Mascioni | 227 | 223 | 002 | 066 | 155 | 112 | RESP. |
| 6 | NOM. | DDL n.1514. Em. 7.1, Malabarba e Sodano T. | 216 | 215 | 003 | 065 | 147 | 108 | RESP. |
| 7 | NOM. | DDL n.1514. Articolo 12 | 222 | 221 | 002 | 157 | 062 | 111 | APPR. |
| 8 | SEG. | DDL n.1514. Em. 13.13, Rotondo e altri | 241 | 240 | 005 | 087 | 148 | 121 | RESP. |
| 9 | NOM. | DDL n.1514. Em. 13.14, Franco V. e altri | 227 | 225 | 004 | 066 | 155 | 113 | RESP. |
| 10 | SEG. | DDL n.1514. Em. 13.103, Del Pennino e Crinò | 240 | 239 | 007 | 088 | 144 | 120 | RESP. |
| 11 | NOM. | DDL n.1514. Em. 13.29, Del Pennino e altri | 227 | 226 | 003 | 069 | 154 | 114 | RESP. |
| 12 | SEG. | DDL n.1514. Em. 13.33, Del Pennino e altri | 238 | 237 | 004 | 091 | 142 | 119 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0505 del 10-12-2003

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 13 | NOM. | DDL n.1514. Articolo 13 | 231 | 230 | 002 | 153 | 075 | 116 | APPR. |
| 14 | SEG. | DDL n.1514. Emm. 14.7 e 14.100, Del Pennino e altri, Carella e altri | 256 | 255 | 006 | 095 | 154 | 128 | RESP. |
| 15 | SEG. | DDL n.1514. Em. 14.102, Boldi | 251 | 250 | 004 | 100 | 146 | 126 | RESP. |
| 16 | NOM. | DDL n.1514. Emm. 14.20, 14.21 e 14.22, Rotondo e altri, Del Pennino e altri, Franco V. e altri | 234 | 232 | 003 | 075 | 154 | 117 | RESP. |
| 17 | NOM. | DDL n.1514. Emm. 14.23, 14.24 e 14.104, Carella e altri, Rotondo e altri, Del Pennino e altri | 226 | 224 | 002 | 073 | 149 | 113 | RESP. |
| 18 | NOM. | DDL n.1514. Emm. 14.26, 14.27 e 14.28, Tonini e Mascioni, Bettoni Brandani e altri, Del Pennino e Crinò | 242 | 241 | 003 | 079 | 159 | 121 | RESP. |
| 19 | NOM. | DDL n.1514. Em. 14.31, Bettoni Brandani e altri | 229 | 228 | 005 | 067 | 156 | 115 | RESP. |
| 20 | NOM. | DDL n.1514. Em. 14.35, Franco V. e altri | 220 | 217 | 003 | 063 | 151 | 109 | RESP. |
| 21 | NOM. | DDL n.1514. Articolo 14 | 239 | 238 | 005 | 154 | 079 | 120 | APPR. |
| 22 | NOM. | DDL n.1514. Em. 18.101a, Tonini e Mascioni | 231 | 230 | 002 | 079 | 149 | 116 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 1

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ACCIARINI MARIA.C | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | | C | F |
| AGOGLIATI ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| AGONI SERGIO | | V | C | C | C | C | F | V | C | | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| AMATO GIULIANO | | V | F | F | F | | F | V | F | V | F | V | C | V | V | F | | F | F | | C | |
| ANDREOTTI GIULIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | | C | C | C | C | F | C |
| ANGIUS GAVINO | | | | | | | | | | | | | | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| ANTONIONE ROBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ARCHIUTTI GIACOMO | C | V | C | C | C | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ASCIUTTI FRANCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | F | V | F | F | F | F | | V | F | V | F | V | | V | V | F | F | F | | | C | |
| AZZOLLINI ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | | | C | C | C | F | C |
| BAIO DOSSI EMANUELA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | | V | V | C | C | C | C | C | F | |
| BALBONI ALBERTO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BALDINI MASSIMO | M | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BARATELLA FABIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BARELLI PAOLO | C | V | F | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BASILE FILADELFIO GUIDO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BASSANINI FRANCO | F | V | | F | F | F | C | V | | V | F | V | C | V | V | F | F | | | F | C | F |
| BASSO MARCELLO | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BASTIANONI STEFANO | C | V | C | C | C | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | | | | V | V | | | | | | C | F |
| BATTAGLIA ANTONIO | | V | C | C | C | C | | | | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BATTAGLIA GIOVANNI | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BATTISTI ALESSANDRO | F | V | F | | F | | | V | | V | | | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BEDIN TINO | C | V | C | C | C | C | | | | | | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BERGAMO UGO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BETTA MAURO | F | V | F | F | F | F | F | V | C | V | C | V | | V | V | C | C | C | C | C | F | F |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BETTONI BRANDANI MONICA | F | V | F | | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BEVILACQUA FRANCESCO | C | V | C | C | C | | | | | | | | F | V | V | | | C | C | C | F | C |
| BIANCONI LAURA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 2

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| BOBBIO LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | V | | V | C | V | F | V | | C | C | C | C | | | C |
| BOBBIO NORBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BOCO STEFANO | | V | F | F | F | F | C | V | | | | V | | V | V | | | | | | | |
| BOLDI ROSSANA LIDIA | | V | | | | F | | V | | V | F | V | | V | V | | | | | | | F |
| BONATESTA MICHELE | C | V | C | C | C | C | C | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BONAVITA MASSIMO | F | V | F | F | F | F | | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BONFIETTI DARIA | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BONGIORNO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BOREA LEONZIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BOSCETTO GABRIELE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BOSI FRANCESCO | C | M | M | M | M | M | M | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| BRIGNONE GUIDO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BRUNALE GIOVANNI | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | | F | F | F | C | F |
| BRUTTI MASSIMO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| BRUTTI PAOLO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | | V | C | V | V | | | | | | C | F |
| BUDIN MILOS | F | V | F | F | F | | | | | | | | | | V | F | F | F | F | F | C | F |
| CADDEO ROSSANO | F | V | F | F | | F | | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| CALDEROLI ROBERTO | C | V | C | C | C | | F | | | V | C | V | | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CALLEGARO LUCIANO | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CALVI GUIDO | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | | | | | C | F |
| CAMBER GIULIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CAMBURSANO RENATO | F | V | F | F | | | F | V | | V | | V | | V | V | | | | | | | |
| CANTONI GIAMPIERO CARLO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | F | C | C | | | | C |
| CARELLA FRANCESCO | F | V | F | | | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| CARRARA VALERIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | | | | | | | C |
| CARUSO ANTONINO | C | V | C | C | C | A | A | V | A | V | A | V | A | V | V | A | A | A | A | A | A | A |
| CASILLO TOMMASO | | | | | | | | V | | | | V | C | V | | | F | F | | | | |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO | | | | | | C | F | | C | V | C | V | F | | V | C | | C | C | C | F | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI | C | V | C | C | C | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | | F | |
| CASTELLI ROBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CAVALLARO MARIO | | V | | | | | | | A | | C | V | F | V | | | | | | | | |
| CENTARO ROBERTO | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 3

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

Votazioni dalla n° 1 alla n° 22

| NOMINATIVO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERCHI PIETRO | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| CHINCARINI UMBERTO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | R | C | C | C | C | F | C |
| CHIRILLI FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CHIUSOLI FRANCO | F | V | F | F | F | | | V | | | | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| CICCANTI AMEDEO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CICOLANI ANGELO MARIA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CIRAMI MELCHIORRE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | |
| COLETTI TOMMASO | | V | C | C | C | C | | V | C | V | | V | | V | V | C | C | | C | C | F | |
| COLLINO GIOVANNI | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | | | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| COLOMBO EMILIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | C | C |
| COMINCIOLI ROMANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| COMPAGNA LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | | C | C | C | C | C | F | C |
| CONSOLO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CONTESTABILE DOMENICO | F | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRADO ANDREA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | C | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CORTIANA FIORELLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| COVIELLO ROMUALDO | C | V | | C | C | | | | | | | | | | V | | | C | C | C | F | |
| COZZOLINO CARMINE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CREMA GIOVANNI | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| CRINO' FRANCESCO ANTONIO | F | V | F | F | C | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | C | | C | F |
| CURSI CESARE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CURTO EUPREPIO | | | | | | C | F | V | C | V | C | | | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| CUTRUFO MAURO | | | | | | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| D'ALI' ANTONIO | C | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO) | F | V | F | F | F | F | | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| D'AMICO NATALE | F | V | | F | F | | | | | V | F | V | C | V | V | F | F | F | | | | |
| D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO | | V | F | C | | F | | | | V | C | | F | V | V | | C | C | C | | F | C |
| DANIELI PAOLO | C | V | C | C | C | C | | V | C | | | | | | | C | C | | | R | | C |
| DANZI CORRADO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | | C |
| DATO CINZIA | F | V | F | F | | | | | | | | | | | V | F | F | F | F | F | | F |
| DE CORATO RICCARDO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 4

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DEGENNARO GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| DELL'UTRI MARCELLO | C | V | C | C | C | | F | V | C | V | | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| DELOGU MARIANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| DEL PENNINO ANTONIO | F | V | F | F | | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | | | C | F |
| DEMASI VINCENZO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| DENTAMARO IDA | F | V | | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | | | | | | | | |
| DE PAOLI ELIDIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| DE PETRIS LOREDANA | F | V | F | F | | F | C | | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | | | | F |
| DE RIGO WALTER | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| DETTORI BRUNO | C | V | C | C | C | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | |
| DE ZULUETA CAYETANA | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| DI GIROLAMO LEOPOLDO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| DINI LAMBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| DI SIENA PIERO MICHELE A. | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| DONATI ANNA | F | V | F | F | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| EUFEMI MAURIZIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FABBRI LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FALCIER LUCIANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | | C | F | C |
| FALOMI ANTONIO | | V | F | F | | F | C | V | | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| FASOLINO GAETANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FASSONE ELVIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| FAVARO GIAN PIETRO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | | | | | | | | | V | V | | | C | C | C | C | C |
| FISICHELLA DOMENICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | | V | F | V | V | C | C | C | | | | |
| FLAMMIA ANGELO | F | V | F | F | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| FLORINO MICHELE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| FORLANI ALESSANDRO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 5

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| FORMISANO ANIELLO | C | V | | | | | F | V | | V | C | V | | V | V | | | | | | | |
| FORTE MICHELE | C | V | C | C | | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FRANCO PAOLO | C | V | C | | C | C | F | | | | | | | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| FRANCO VITTORIA | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| GABURRO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| GAGLIONE ANTONIO | | V | | | | | | V | | | | V | | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| GARRAFFA COSTANTINO | | V | F | F | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | | | | | | | | |
| GASBARRI MARIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| GENTILE ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| GIARETTA PAOLO | A | V | F | | C | | | | | | | | | V | | | | | | | F | F |
| GIOVANELLI FAUSTO | | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | A | F |
| GIRFATTI ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| GIULIANO PASQUALE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| GRECO MARIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| GRILLO LUIGI | | V | C | C | C | C | F | V | | | | V | | V | V | C | C | C | | | | |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | V | C | C | | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| GRUOSSO VITO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| GUASTI VITTORIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| GUBERT RENZO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| GUBETTI FURIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| GUERZONI LUCIANO | | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| GUZZANTI PAOLO | C | V | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IANNUZZI RAFFAELE | | | | | | | | | | V | C | V | | V | V | | F | F | F | F | C | F |
| IERVOLINO ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | V | C | C | | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| IOVENE ANTONIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| IZZO COSIMO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| KAPPLER DOMENICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| KOFLER ALOIS | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | | | | | | | | | | | |
| LABELLARTE GERARDO | | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LAURO SALVATORE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 6

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LIGUORI ETTORE | A | V | | | | A | F | V | C | V | A | V | | V | V | | | | | | | F |
| LONGHI ALEANDRO | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | | F | F | F | F | C | F |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MAGISTRELLI MARINA | | | | | | | | | | | | | | | V | | F | F | C | C | C | |
| MAGNALBO' LUCIANO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| MAINARDI GUIDO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MALABARBA LUIGI | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| MALAN LUCIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | | C | C | C | C | F | C |
| MANCINO NICOLA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | | F | |
| MANFREDI LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | C | C |
| MANIERI MARIA ROSARIA | | | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | | V | F | F | F | F | F | C | F |
| MANTICA ALFREDO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| MANUNZA IGNAZIO | C | V | C | | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MANZELLA ANDREA | F | V | F | F | | | | | | | | | | V | V | F | F | F | | | | F |
| MANZIONE ROBERTO | F | V | F | F | F | | | | F | V | F | V | C | V | | | | | | | | F |
| MARANO SALVATORE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MARINI CESARE | F | V | F | F | F | F | | | | | | V | C | V | | | | | | | | |
| MARINO LUIGI | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| MARITATI ALBERTO | | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | | | | |
| MARTONE FRANCESCO | F | V | F | F | F | F | C | | | | | | | | V | F | F | F | F | F | C | F |
| MASCIONI GIUSEPPE | F | V | F | F | F | F | | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | |
| MASSUCCO ALBERTO FELICE S. | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | | | | C | C | F | C |
| MELELEO SALVATORE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MENARDI GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MICHELINI RENZO | F | V | F | F | F | F | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | F |
| MINARDO RICCARDO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MODICA LUCIANO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| MONCADA LO GIUDICE GINO | C | V | C | C | C | C | F | V | A | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTALBANO ACCURSIO | F | V | F | | F | | | V | | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| MONTI CESARINO | C | V | C | | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | A | | F | C |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 7

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| MONTICONE ALBERTO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | |
| MONTINO ESTERINO | F | V | F | F | | F | C | V | | | | V | | | | | | F | | F | C | F |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | F | V | F | F | F | F | | V | | V | | V | | V | V | | | | | F | C | |
| MORO FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | | | | | | | | |
| MORRA CARMELO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MORSELLI STEFANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MUGNAI FRANCO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| MULAS GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | F | V | | | | | C | | | | | | C | V | V | F | F | F | F | F | C | |
| NESSA PASQUALE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| NIEDDU GIANNI | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| NOVI EMIDDIO | | V | C | C | C | | F | V | C | V | C | V | F | | V | C | C | C | C | C | F | C |
| OCCHETTO ACHILLE | | | | | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| OGNIBENE LIBORIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PACE LODOVICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PAGLIARULO GIANFRANCO | | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | | | C | F |
| PALOMBO MARIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PASCARELLA GAETANO | F | V | F | F | F | F | | V | | | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| PASINATO ANTONIO DOMENICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PASQUINI GIANCARLO | | V | F | F | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| PASSIGLI STEFANO | | V | F | F | | | | V | F | V | | | | | | | | | | | | |
| PASTORE ANDREA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PEDRAZZINI CELESTINO | C | V | C | C | | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PEDRIZZI RICCARDO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PELLEGRINO GAETANO ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| PELLICINI PIERO | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | C | C |
| PERA MARCELLO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PERUZZOTTI LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | | | | | | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PESSINA VITTORIO | A | V | A | A | A | A | A | V | A | V | A | V | A | V | V | A | A | A | A | A | A | A |
| PETERLINI OSKAR | | V | | | | | | | | | | | | | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PETRINI PIERLUIGI | F | V | F | F | F | F | | V | | V | F | V | C | V | | F | | F | F | | C | F |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 8

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | | V | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| PIANETTA ENRICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PIATTI GIANCARLO | F | V | F | F | | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| PICCIONI LORENZO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PILONI ORNELLA | F | V | F | F | F | F | | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | | F |
| PIROVANO ETTORE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | | | | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PIZZINATO ANTONIO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | | F | | | C | F |
| PONTONE FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PONZO EGIDIO LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| PROVERA FIORELLO | | | | | | C | | V | | V | | V | | | | | | | | | | |
| RAGNO SALVATORE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| RIGONI ANDREA | | | | | | | F | V | C | V | | V | F | V | V | C | C | | | | F | |
| RIPAMONTI NATALE | F | V | | | | | | | | | | | | V | | | | | | | | |
| RIZZI ENRICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C. | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | | C | F | C |
| RONCONI MAURIZIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ROTONDO ANTONIO | F | V | F | F | F | F | | V | | | | V | C | V | V | F | F | F | F | | C | F |
| RUVOLO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SALERNO ROBERTO | | | | | | | | V | C | | C | V | F | V | V | C | | C | C | C | F | C |
| SALINI ROCCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SALVI CESARE | | V | F | F | F | | | | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| SALZANO FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SANZARELLO SEBASTIANO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SAPORITO LEARCO | M | M | M | M | M | M | M | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SCALERA GIUSEPPE | | | | | | | | V | C | V | | | | V | | C | | | | | F | |
| SCARABOSIO ALDO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SCOTTI LUIGI | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SEMERARO GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SERVELLO FRANCESCO | | | | | | C | F | V | C | V | C | V | F | V | | | | | | | | |
| SESTINI GRAZIA | M | V | | M | M | C | C | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 9

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| SILIQUINI MARIA GRAZIA | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| SODANO CALOGERO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SODANO TOMMASO | F | V | F | | | F | | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| SOLIANI ALBERTINA | F | V | F | | | | | | | V | F | | | V | V | A | F | F | F | | C | |
| SPECCHIA GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | A | C |
| STANISCI ROSA | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| STIFFONI PIERGIORGIO | C | V | C | C | C | C | F | V | | | | | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| SUDANO DOMENICO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TAROLLI IVO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TATO' FILOMENO BIAGIO | | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TESSITORE FULVIO | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| TIRELLI FRANCESCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | | V | V | C | C | C | A | A | | C |
| TOFANI ORESTE | C | V | C | C | C | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TOGNI LIVIO | F | V | F | F | F | | | V | F | V | | V | C | V | V | F | | F | F | | C | F |
| TOIA PATRIZIA | C | V | C | | C | | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | | F | |
| TOMASSINI ANTONIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | | | F | C |
| TONINI GIORGIO | F | V | F | | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | |
| TRAVAGLIA SERGIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| TREDESE FLAVIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TREMATERRA GINO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TREU TIZIANO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | | | | | | | | | | | | |
| TUNIS GIANFRANCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| TURCI LANFRANCO | | V | F | F | F | F | | | | | | | | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| TURRONI SAURO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | | F | F | F | F | C | F |
| ULIVI ROBERTO | C | | C | C | C | C | F | V | C | V | C | | F | V | V | C | C | C | C | C | F | |
| VALDITARA GIUSEPPE | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| VALLONE GIUSEPPE | F | V | F | | F | | | | | V | | V | F | V | V | | | | C | | F | |
| VANZO ANTONIO GIANFRANCO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| VEGAS GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| VENTUCCI COSIMO | M | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| VERALDI DONATO TOMMASO | C | V | F | C | C | | | | | | | | | | | | | A | A | | | F |
| VICINI ANTONIO | | V | | | | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | A | F |

Seduta N. 0505 del 10-12-2003 Pagina 10

Totale votazioni 22

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| VILLONE MASSIMO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| VITALI WALTER | F | V | F | F | F | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| VIVIANI LUIGI | F | V | F | | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | | F | F | F | C | |
| VIZZINI CARLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ZANCAN GIAMPAOLO | F | V | F | F | F | | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | F | C | F |
| ZANDA LUIGI ENRICO | F | V | | | | F | C | V | F | V | F | V | C | V | V | F | F | F | F | | C | F |
| ZANOLETTI TOMASO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ZAPPACOSTA LUCIO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ZAVOLI SERGIO WOLMAR | F | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZICCONE GUIDO | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |
| ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA | C | V | C | C | C | C | F | V | C | V | C | V | F | V | V | C | C | C | C | C | F | C |

## Insidacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Consolo ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 15380/95 R.G.N.R. – n. 7114/03 R.G. Dib.) nei confronti del deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc*. IV-*ter*,n. 2).

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Scarabosio Aldo, Scotti Luigi, Pessina Vittorio, Fabbri Luigi

Modifica al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di doppio turno (2633)

(presentato in data **10/12/2003**)

Regione Emilia Romagna

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (2634)

(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Dettori Bruno, Coviello Romualdo, Rigoni Andrea, Veraldi Donato Tommaso, Liguori Ettore, Battisti Alessandro, Dato Cinzia, Cambursano Renato, Magistrelli Marina, Cavallaro Mario

Riduzione dell'IVA sui prodotti audiovisivi (2635)

(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Coviello Romualdo, Cambursano Renato, Dato Cinzia, Rigoni Andrea, Liguori Ettore, Dettori Bruno, Battisti Alessandro, Veraldi Donato Tommaso, Gaglione Antonio, Cavallaro Mario, Monticone Alberto Adalgisio, Petrini Pierluigi, Vallone Giuseppe

Norme per la deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare (2636)

(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Rigoni Andrea, Cambursano Renato, Dettori Bruno, Veraldi Donato Tommaso, Cavallaro Mario, Vallone Giuseppe, Liguori Ettore, Dato Cinzia, Coviello Romualdo, Gaglione Antonio, Battisti Alessandro
Norme per l'attenuazione dell'impatto inflazionistico dei prodotti petroliferi (2637)
(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Cambursano Renato, Rigoni Andrea, Cavallaro Mario, Veraldi Donato Tommaso, Dettori Bruno, Gaglione Antonio, Soliani Albertina, Liguori Ettore, Coviello Romualdo, Bastianoni Stefano, Dato Cinzia, Monticone Alberto Adalgisio
Legge quadro in materia di politiche familiari (2638)
(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Dato Cinzia, Coviello Romualdo, Rigoni Andrea, Dettori Bruno, Gaglione Antonio, Battisti Alessandro, D'Amico Natale Maria Alfonso, Cambursano Renato, Cavallaro Mario, Liguori Ettore, Bastianoni Stefano
Misure per il riequilibrio finanziario delle piccolo-medie imprese (2639)
(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Dettori Bruno, Cambursano Renato, Coviello Romualdo, Cavallaro Mario, Rigoni Andrea, Veraldi Donato Tommaso, Liguori Ettore, Gaglione Antonio, Bastianoni Stefano, Battisti Alessandro, Vallone Giuseppe, Dato Cinzia
Misure per il rilancio dei consumi (2640)
(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Coviello Romualdo, Dato Cinzia, Rigoni Andrea, Magistrelli Marina, Cambursano Renato, Dettori Bruno, Cavallaro Mario, Veraldi Donato Tommaso, Liguori Ettore, Vallone Giuseppe, Battisti Alessandro
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione dell'euro (2641)
(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Scalera Giuseppe, Cavallaro Mario, Dato Cinzia, Vallone Giuseppe, Veraldi Donato Tommaso, Dettori Bruno, Coviello Romualdo, Rigoni Andrea, Castellani Pierluigi, Gaglione Antonio, Battisti Alessandro, D'Amico Natale Maria Alfonso, Liguori Ettore, Bastianoni Stefano, Petrini Pierluigi
Norme in materia di edilizia residenziale (2642)
(presentato in data **10/12/2003**)

Sen. Cortiana Fiorello
Abrogazione delle disposizioni di cui ai decreti regi riguardanti l'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (2643)
(presentato in data **10/12/2003**)

## Disegni di legge, assegnazione

### In sede referente

*Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori*
Sen. Longhi Aleandro, Sen. Flammia Angelo
Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori (2495)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia
(assegnato in data **10/12/2003**)

## Disegni di legge, presentazione di relazioni

### A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 10/12/2003 il Senatore Castagnetti Guglielmo ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000« (2460)

in data 10/12/2003 il Senatore Provera Fiorello ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002» (2376)
C.3933 approvato dalla Camera dei Deputati.

## Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi» (n. 321).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 9 gennaio 2003. La 1ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

## Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettere in data 4, 17 e 21 novembre 2003, ha inviato il testo di sette risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso, rispettivamente, nel corso delle tornate dall'8 al 9 ottobre, dal 20 al 23 ottobre e dal 5 al 6 novembre 2003:

una risoluzione sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti (*Doc*. XII, n. 300). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (*Doc*. XII, n. 301). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee 2002 (*Doc*. XII, n. 302). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione;

sull'iniziativa a favore di una moratoria universale della pena di morte nel quadro dell'ONU (*Doc*. XII, n. 303). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla politica industriale in un'Europa allargata (*Doc*. XII, n. 304). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione;

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento relativa all'applicazione uniforme ed efficace della politica comune della pesca (*Doc*. XII, n. 305). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa alla tassazione delle autovetture nell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 306). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente.

## Interrogazioni

PAGLIARULO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

ripetuti lanci di agenzia verso le ore 13 del giorno 8 dicembre 2003 e ampi articoli e servizi su tutti i quotidiani del giorno successivo, tra cui «Il Corriere della sera», «La Repubblica» e «L'Unità», riportavano

che il «Washington Post» aveva pubblicato i rapporti della *intelligence* italiana Sismi, secondo i quali fin dal 6 ottobre era stato previsto un probabile «attacco imminente» nei confronti delle forze italiane a Nassirija;

i documenti di due giorni dopo informavano inoltre che i componenti del gruppo di guerriglia Fedayn Saddam avrebbero avuto l'intenzione di attaccare «il contingente italiano a Nassirija»;

la strage degli italiani è avvenuta il 12 novembre, e cioè più di un mese dopo la produzione di tali informative dei servizi,

si chiede di sapere:

come mai in occasione del dibattito parlamentare in Aula sul tema «comunicazioni del Governo sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq e conseguente discussione», svoltosi durante la 490ª seduta pubblica del Senato (pomeridiana) di mercoledì 12 novembre 2003 il ministro Martino, nel corso della sua dettagliata comunicazione, non abbia fatto parola alcuna di tali informative;

come mai, nella medesima circostanza, il Ministro abbia affermato testualmente: «posso dare assicurazione che le disposizioni messe in atto nel teatro iracheno, come negli altri in cui sono impegnate le nostre missioni militari, sono le più efficaci per la tutela e la sicurezza del nostro personale» contrastando con tali affermazioni la realtà fattuale per cui le misure assunte per la tutela e la sicurezza del nostro personale erano largamente inidonee, se non irrilevanti, ai fini di una efficace difesa a fronte di un attacco nei tempi e con le modalità con cui questo si è effettivamente determinato la mattina del 12 novembre e assieme ignorando, nella esposizione suddetta, i documenti dell'*intelligence* italiana;

se sia vero che gli allarmi erano tali e tanti da dubitare che fossero veri, dato che il carattere dettagliato e articolato dei rapporti del Sismi contrasta palesemente con l'eventuale genericità di tali allarmi o con il loro eventuale carattere di depistaggio, e dato che l'eventuale sottovalutazione di tale informativa configurerebbe una gravissima responsabilità nel non aver predisposto le misure necessarie per difendersi dall'attacco poi verificatosi;

se il Ministro non ritenga , in sostanza, che la sicurezza dei militari italiani a Nassirija sia stata tutelata poco e male pur in presenza di informative dei nostri servizi segreti che avevano anticipato in modo preciso e realistico l'eventualità del terribile attacco che è costato la vita a tanti italiani.

(3-01348)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che il nuovo piano per la realizzazione di cave messo a punto dalla Provincia di Bergamo ha localizzato un giacimento per l'estrazione di sab-

bia e ghiaia denominato Gg 11 nel territorio del comune di Fara Gera d'Adda;

che l'amministrazione comunale interessata ha fatto svolgere uno studio geologico dal quale si evince che la zona interessata dal giacimento è caratterizzata da un deposito alluvionale con elevata permeabilità e, pertanto, la falda è particolarmente vulnerabile;

che la vicinanza al pozzo dell'acquedotto pubblico, in caso di realizzazione di un polo estrattivo, potrebbe comportare, insieme alla modifica del livello della falda, l'inquinamento dell'acqua potabile del pozzo;

che le aree in oggetto sono identificate nel piano territoriale del coordinamento provinciale come aree di elevato valore paesistico-naturalistico destinate a subire gravi danni dalle attività di estrazione;

che nell'area interessata dal giacimento esistono cinque insediamenti civili con destinazione residenziale, agricola e commerciale per un totale di quindici nuclei familiari che verrebbero gravemente danneggiati nelle loro attività dalla realizzazione della cava,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di promuovere lo stralcio, dal nuovo piano cave provinciale, del giacimento situato in territorio Fara di Gera d'Adda identificato come Gg 11.

(4-05781)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che il Consiglio di Amministrazione dell'ASM, nel Comune di Pomigliano D'Arco (Napoli), ha deliberato l'assunzione di personale in previsione della prossima apertura delle nuove farmacie municipalizzate;

che da notizie pervenute allo scrivente risulta che le modalità e le procedure di selezione sarebbero state caratterizzate da comportamenti e elementi che non hanno garantito un'adeguata trasparenza e imparzialità;

che risulterebbero, infatti, assunti un dirigente diessino, un ex segretario del PPI, la figlia di un consigliere comunale dello SDI e il figlio di un ex consigliere DC;

che il fratello di un consigliere comunale dei DS risulterebbe, invece, assunto nella «Pomigliano Ambiente»;

che giova evidenziare, infatti, che lo «pseudo» bando sarebbe stato scarsamente pubblicizzato e conosciuto da pochi addetti che hanno fatto circolare i moduli di domanda; per conferire alla selezione una parvenza di legalità sarebbe stata utilizzata una società di consulenza; ancor prima di concludere le selezioni, il Consiglio di Amministrazione dell'ASM avrebbe deliberato le assunzioni i cui nomi – sembrerebbe – si conoscevano anticipatamente;

che quanto rappresentato costituisce solo l'ultimo di una lunga serie di episodi gravissimi che hanno evidenziato una gestione personalistica e clientelare in materia di nomine, incarichi, gestione di aziende, enti e strutture pubbliche, con ricadute fortemente negative nella funzionalità delle stesse;

che quanto sopra evidenziato può essere facilmente confermato dalle circostanze e dalla realtà gestionale della maggior parte delle attività e dei servizi pubblici del Comune di Pomigliano,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre un'ispezione al fine di verificare la legittimità delle procedure di selezione citate in premessa e al fine di accertare eventuali responsabilità nella conduzione delle stesse;

se non si ritenga di assumere provvedimenti urgenti volti a ripristinare legalità e trasparenza nella gestione amministrativa del Comune di Pomigliano D'Arco.

(4-05782)

D'ANDREA, AYALA, GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – *(Già* 2-00286)

(4-05783)

VIVIANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – *(Già* 3-01188)

(4-05784)

€ 10,24